

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I-II-XIV Camera e 1 ^a -2 ^a -14 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	125

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	132
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	174
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	»	192
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	194

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 10.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3341 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 28

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 14 articoli, per un totale di 42 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria dell'introduzione di misure per il contrasto degli incendi boschivi; a questa finalità sono peraltro ricondotti nel preambolo anche gli interventi di rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile; si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con tale *ratio* unitaria delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-*quater* (misure per la semplificazione per il potenziamento delle aviosuperfici, delle eli-superfici e delle idrosuperfici; andrebbe in particolare chiarito, ai fini dell'approfondimento richiesto, se tale potenziamento sia finalizzato al contrasto degli incendi o possa anche prescindere da tale finalità) e 4-*quinq*ues (proroga del termine per la concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio); all'articolo 1-*ter* (proroga della validità della graduatoria di uno specifico concorso pubblico per vigili del fuoco); all'articolo 7, comma 3-*bis* (inclusione dei materiali vulcanici tra quelli non compresi nelle attività di gestione dei rifiuti);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 42 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, viene prevista l'adozione di 2

DPCM e di 5 provvedimenti di altra natura; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo che prevede la possibilità per il Piano nazionale di prevenzione degli incendi boschivi di introdurre un sistema di incentivi premiali in presenza di una diminuzione significativa delle aree percorse dagli incendi; in particolare, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio il concetto di "diminuzione significativa";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento con riferimento al sistema delle fonti; in particolare, il comma 4-*quater* dell'articolo 1 prevede che con DPCM possano essere adottate misure di semplificazione per il potenziamento delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici; al riguardo, si rileva che, qualora si intenda che tali misure di semplificazione possano essere introdotte anche con riferimento a discipline di rango legislativo appare prefigurarsi un modello di delegificazione non conforme a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; il comma 3 dell'articolo 3 prevede che con legge regionale siano disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la congruità dell'individuazione, da parte della legge statale dello specifico strumento normativo (cioè la legge regionale) con la quale la regione è chiamata ad intervenire;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato di analisi tecnico-normativa e della dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della re-

golamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in materia adottato con il DPCM n. 169 del 2017;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4-*quater* e dell'articolo 3, comma 3. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ringrazia i colleghi per il lavoro compiuto nel corso del turno di presidenza che si conclude il prossimo 5 novembre. Registra con soddisfazione che su tutti i pareri si è registrato il consenso di tutti i componenti del Comitato. Questo clima di fattiva collaborazione ha consentito al Comitato di svolgere un ruolo delicato nell'ambito dell'esame parlamentare della legislazione connessa con l'emergenza sanitaria.

Formula infine i più sinceri auguri di buon lavoro al collega Butti che dal prossimo 6 novembre assumerà la presidenza del Comitato.

Alessio BUTTI ringrazia il presidente Ceccanti per la qualità dei lavori del Comitato durante il suo turno di presidenza ed esprime l'auspicio che, con il concorso di tutti i colleghi, il Comitato possa svolgere un ruolo altrettanto importante nei prossimi mesi.

La seduta termina alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
II (Giustizia)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione),
2^a (Giustizia)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021)700 final) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 5

AUDIZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021)700 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri presidenti delle Commissioni oggi presenti, il Commissario europeo Reynders per la sua disponibilità, gli cede la parola per lo svolgimento della relazione.

Il Commissario europeo Didier REYNDERS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S), le deputate Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Francesca GALIZIA (M5S), che interviene da remoto, e Augusta MONTARULI (FDI), i deputati

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) e Castello VITIELLO (IV).

Il Commissario europeo Didier REYNERS risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene la deputata Valentina CORNELI (M5S).

Il Commissario europeo Didier REYNERS fornisce ulteriori chiarimenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo Reynders e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Seguito dell'esame e rinvio*) ...

7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 18.45.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, come è stato stabilito a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, svoltasi nella giornata di ieri, con la seduta odierna si concluderà la fase degli interventi per illustrazione del complesso delle proposte emendative.

Chiede, quindi, se vi siano interventi per illustrazione del complesso degli emendamenti.

Fabiola BOLOGNA (CI), ricordando di non essere potuta intervenire nella seduta precedente per mancanza di tempo e richiamando alcuni interventi svolti in quella sede, ribadisce l'importanza dei temi ivi trattati per quanto riguarda la coscienza di singoli. Ritiene, quindi, doveroso ascoltare le posizioni di tutti, pur sapendo che la propria visione personale non è condivisa da molti dei componenti delle Commissioni riunite. Precisa che il suo approccio parte dalla necessità di tutelare la vita fino in fondo e di proteggere chi, in una condizione di difficoltà, può convincersi, o essere convinto, del fatto che la vita abbia perso il suo valore.

Segnala di avere maturato questa visione anche in base alla propria esperienza professionale di medico, essendosi sempre impegnata, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, per assicurare la sopravvivenza e la dignità per i propri pazienti. In questo contesto, ritiene che il testo base non tenga nella dovuta considerazione la relazione fra medico e paziente e, per tale ragione, segnala di avere presentato specifiche proposte emendative.

Sottolinea che occorre promuovere la piena attuazione della legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative, anche per quanto riguarda l'assistenza psicologica e un'adeguata comunicazione rispetto alle possibilità offerte dalla predetta legge. Osserva, infatti, che non può esservi autodeterminazione se non vi è una piena effettività di tale legge, correndo altrimenti il rischio del compimento di scelte estreme a causa di situazioni di disperazione. Ricorda che anche in relazione a tale aspetto sono state presentate proposte emendative, al fine di promuovere una maggiore armonizzazione con quanto previsto dalla richiamata legge n. 38.

Rileva, inoltre, che il testo base utilizza, per quanto concerne la condizione delle persone malate, termini poco chiari, che potrebbero indurre ad errori nell'applicazione della legge.

Osserva altresì che altre proposte emendative sono volte ad affrontare le condizioni di disagio che incidono sulla libertà di scelta dei singoli. Un altro aspetto critico del testo base è costituito, a suo avviso, dell'assenza di una normativa adeguata relativamente all'obiezione di coscienza, problematica sollevata anche dalla Federazione degli Ordini dei medici nel corso delle audizioni svolte, ricordando che tale aspetto è stato richiamato anche dalla Corte costituzionale nella sua sentenza.

In conclusione, auspica lo svolgimento di una discussione pacata, nei tempi che saranno necessari, segnalando, anche sulla base della sua esperienza di relatrice del provvedimento sulle malattie rare, che l'esame di una proposta di legge in Assemblea può essere differito quando vi è la necessità di individuare soluzioni maggiormente condivise. Ribadisce, quindi, l'esigenza che vi sia il massimo ascolto da parte di tutti, rispettando le diverse posizioni.

Maria Carolina VARCHI (FDI) precisa che il suo intervento completa quello svolto dalla collega Bellucci, capogruppo di Fratelli d'Italia presso la XII Commissione, nella seduta precedente. Sottolinea che il punto nodale del provvedimento in discussione è quello della necessità di contemporaneamente l'esigenza della tutela della libertà e

quella del diritto alla vita, da lei personalmente considerato un valore non negoziabile. Precisa come intenda adottare un approccio non confessionale ma laico, basato anche su una valutazione di quanto accaduto in altri Paesi che hanno introdotto norme per disciplinare il « fine vita ».

Nel riconoscere che la notevole adesione all'iniziativa referendaria sull'eutanasia deve indurre a una riflessione, invita a non farsi condizionare da una spinta emotiva e ad approcciarsi alla fase emendativa con spirito costruttivo. Sottolinea che non vi possono essere in proposito certezze granitiche e che il Parlamento è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità per seguire le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale, senza tuttavia estendere eccessivamente l'ambito di intervento.

Osserva che il fascicolo delle proposte emendative presentate mostra che vi sono visioni estremamente differenti, rilevando come per l'elaborazione del testo base non sia stato possibile completare il dibattito in corso e individuare un punto di maggiore equilibrio. Nel manifestare il timore che, come accaduto nel corso dell'esame di altre proposte legislative, non vi sia uno spazio sufficiente di confronto nella fase emendativa, auspica che i relatori si facciano carico di favorire un'interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari.

Passando al contenuto delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, indica tra gli obiettivi fondamentali quello di precisare le fattispecie che nel testo base appaiono troppo vaghe e quello di individuare un punto di equilibrio in difesa dei soggetti più fragili. Osserva che i lavori delle Commissioni riunite si svolgono in un contesto particolare, che ha visto una grave crisi del sistema sanitario, dovuta anche a problemi organizzativi, che è stata superata solo grazie all'impegno del personale che opera nel settore. Ribadisce, qui, la necessità di una piena attuazione della normativa sulle cure palliative, come indicato anche dalla Corte costituzionale, in quanto ciò rappresenta una condizione essenziale per favorire la libera scelta degli individui.

Auspica che sia dato seguito all'impegno di prestare la dovuta attenzione a

tutte le proposte emendative presentate, si riserva di intervenire sui singoli emendamenti, al fine di poter fornire i necessari chiarimenti.

Alessandro PAGANO (LEGA), riprendendo l'intervento avviato nella seduta precedente, pone all'attenzione di tutti i componenti delle Commissioni riunite il contenuto della proposta di legge a sua prima firma C. 1888 che, a suo avviso, costituisce un testo che consente di rispettare le prerogative fondamentali del Parlamento, adempiendo a quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale. Nel rilevare che occorre seguire le indicazioni della Corte in quanto ciò rappresenta una condizione essenziale per lo svolgimento di un lavoro corretto da parte delle Commissioni riunite, osserva che il testo base estende eccessivamente l'ambito di intervento, andando oltre tali indicazioni.

Manifesta l'intenzione di promuovere un confronto non aspro sul testo in discussione, diversamente da quanto accaduto per altri provvedimenti, a partire da quello sull'omofobia, il cui esame è stato probabilmente condizionato, a suo avviso, dal desiderio di qualcuno di intestarsi una battaglia di principio. Nel rilevare che tale approccio non ha portato a risultati sia nella presente che nella passata legislatura, invita a trarre un insegnamento da quanto accaduto.

Evidenziando che il probabile esito della discussione in corso rappresenterà in ogni caso una sconfitta per coloro che condividono le sue posizioni sul valore della vita, osserva come ciò possa essere riconducibile alla logica politica, nel contesto attuale. Nel sottolineare che occorre individuare una soluzione equilibrata che tenga conto di tutti gli aspetti di carattere sociale, medico e giuridico, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 1 della richiamata proposta di legge C. 1888. Tale testo propone, in luogo di una depenalizzazione, una sanzione penale praticamente simbolica nel caso di omicidio di persona tenuta in vita mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da patologie irreversibili fonte di intollerabile sofferenza, quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in

stato di grave turbamento. A suo avviso, tale proposta potrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra visioni differenti e adempiere a quanto richiesto dalla Corte costituzionale.

Nel ritenere che il metodo testé indicato possa consentire di raggiungere una sintesi delle varie posizioni, evitando il muro contro muro, sottolinea che lo stesso discorso vale anche con riguardo all'articolo 3 del provvedimento. A tale proposito fa presente che, come sottolineato anche dalla collega Bologna alla luce delle sue competenze professionali, è impensabile non garantire l'obiezione di coscienza, trattandosi di un elemento soggettivo di cui occorre avere considerazione, rilevato che per alcuni la somministrazione di cibo ed acqua ad un soggetto non autonomo tramite ausili medici equivale ad un trattamento sanitario artificiale che può quindi essere sospeso, mentre per altri si tratta di elementi vitali e non certo di presidi sanitari. Nel rilevare che un medico non può essere obbligato a sopprimere una vita umana e che l'obiezione di coscienza è già prevista nel nostro ordinamento, si dichiara convinto che dall'approvazione del testo di legge nella sua attuale versione deriveranno, oltre che ricorsi alla Corte costituzionale, gravi ricadute sociali e « inquinamenti » delle azioni umane future. Nel chiedersi pertanto chi dei colleghi voglia assumersi una simile responsabilità, considerato che le leggi finiscono per orientare le coscienze, richiama in tema di eutanasia le considerazioni del dottor Veronesi, il quale ha dichiarato di non aver mai visto una persona desiderare di morire, quando ha al suo fianco lo Stato, la famiglia e gli affetti. Considera comunque positivo che grazie al contributo di tutti si sia determinato in queste ultime settimane un clima favorevole alla collaborazione, diversamente da quanto verificatosi nel recente passato con altre proposte di legge. Ritiene pertanto, intervenendo sul complesso degli emendamenti, di avere il diritto e il dovere di affermare che il testo in esame vada migliorato con il contributo di tutti evitando che qualcuno se ne intesti la paternità. In conclusione ringrazia, a nome del gruppo

Lega, i presidenti delle Commissioni II e XII per aver dato la possibilità di esprimere le diverse posizioni, auspicando che vi siano spazi per fare un buon lavoro di squadra.

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia che nel suo intervento procederà in maniera sintetica per punti distinti, al fine di lasciare agli atti con chiarezza il pensiero suo e del gruppo di Forza Italia. Evidenzia pertanto che, come già espresso dal collega Zanettin nella seduta precedente, le proposte emendative di Forza Italia si articolano in tre tipologie, volte rispettivamente a tentare di ridurre il danno, a chiamare le cose con il loro nome e a introdurre l'obiezione di coscienza. Quanto alla prima tipologia, si tratta di proposte emendative che intervengono sul testo di legge là dove le sofferenze psicologiche vengono identificate come causa dirimente per accedere all'eutanasia. Fa presente che la seconda tipologia riguarda emendamenti tutti uguali, volti a sostituire l'espressione « morte volontaria medicalmente assistita » con la sua vera denominazione, vale a dire quella di « eutanasia », perché è di questo che si tratta. Sottolinea a tale proposito che, se nel corso della scorsa legislatura poteva esservi qualche dubbio rispetto al fatto che la legge approvata nel 2017 sulla dichiarazione anticipata di trattamento potesse aprire la porta all'eutanasia, in questo caso tali dubbi non possano in alcun modo sussistere. Precisa inoltre che un diverso gruppo di proposte emendative relative sempre alla seconda tipologia è finalizzato invece a sopprimere dall'articolo 1 del provvedimento ogni richiamo agli articoli della Costituzione e ai trattati internazionali, ritenendo che tali riferimenti, ispirati al principio del *favor vitae*, non si addicano ad un testo di legge che introduce in qualche modo un *favor mortis*. Con riguardo alla terza tipologia evidenzia che tali proposte emendative, pur con diverse variazioni sul tema, intendono introdurre l'obiezione di coscienza che a suo avviso costituisce un aspetto fondamentale dal momento che non si può comprimere il diritto di chi, con il giuramento di Ippocrate, si è impegnato a tutelare la vita umana. Conclude con quattro questioni di carattere metodologico.

Quanto alla prima di esse, si augura che non si arrivi ad inutili contrapposizioni tra i fautori della libertà, che intendono sottrarre i pazienti alle loro sofferenze, e coloro che invece sarebbero intenzionati a comprimere le libertà e a perseverare nelle sofferenze. Quanto alla seconda questione, richiamandosi alle considerazioni del collega Zanettin, manifesta la preoccupazione che possa prendere piede prepotentemente nel nostro ordinamento la « cultura dello scarto », anche alla luce delle esperienze verificatesi in altri Paesi, quali l'Olanda e il Belgio, dove una volta introdotta l'eutanasia, si sono manifestati continui tentativi di spostare sempre più avanti il limite dell'intervento legittimo. Quanto alla terza questione, esorta a non fare leggi sulla spinta dell'emozione del momento o del ricatto rappresentato da una singola storia pietosa portata alla ribalta dai media o delle dichiarazioni di noti *influencer*. Relativamente alla quarta questione, fa presente che Forza Italia si riconosce negli emendamenti di tutte le forze di centro-destra e dichiara di voler sottoscrivere tutte le proposte emendative a singola firma del collega Lupi, che non presentino emendamenti di identico contenuto. Nel preannunciare l'intenzione di valutare una per una le proposte emendative degli altri gruppi, ritiene che nella gran parte di essi, in particolare in quelli in cui ricorre il termine eutanasia o in cui si fa riferimento alla sofferenza psicologica come unica causa dirimente per l'accesso all'eutanasia si trovi la piena conferma delle preoccupazioni fin qui espresse.

Giorgio TRIZZINO (MISTO) in primo luogo fa presente di essere consapevole, fin dall'inizio dell'esame delle proposte di legge in materia, che si tratta di un terreno difficile e complesso, che interpella da vicino la coscienza e le conoscenze di ciascuno dei componenti delle Commissioni riunite. Ritiene che su tali basi si è avvicinato con estrema prudenza e grande attenzione alla stesura del testo, consapevole che l'oggetto del provvedimento riguarda ciò che c'è di più sacro per ogni essere umano, vale a dire la vita, comunque la si voglia considerare. Pertanto ritenendo che

non spetti a nessuno dei presenti stabilire se la vita sia un dono o se sia proprietà di qualcuno, fa presente che insieme ai diversi relatori succedutesi nel tempo si è cercato di trovare la forma più adeguata ad affrontare la questione, nell'alveo della sentenza della Corte costituzionale. A tale proposito precisa infatti che, a partire da tale sentenza, aiutare una persona a morire non è più considerato automaticamente un reato. Richiama la sua quinquennale esperienza alla direzione di un *hospice* per malati terminali, sottolineando di essere stato costretto a cambiare mestiere dopo tale difficile esperienza, pur essendosi sempre considerato un profondo sostenitore della teoria per cui bisogna restare accanto alle persone che soffrono. Rammenta altresì di aver contribuito a distribuire tra le varie regioni i fondi nazionali destinati alle cure palliative, rievocando da un lato la resistenza dei direttori generali di alcune strutture sanitarie ad accettarli, non volendo aiutare i malati a morire, e dall'altro l'indifferenza dei politici che non intendevano farsi carico della questione dal momento che si tratta di malati che non votano. Nel richiamare inoltre la vicenda di un giovane di trenta anni colpito dal cancro al colon che gli aveva rivolto la richiesta di non morire tra atroci sofferenze e di non voler perdere la consapevolezza della sua coscienza negli ultimi istanti di vita, tiene a precisare che, per quanto siano efficaci le cure palliative, esiste un limite oltre il quale non si può andare con la somministrazione di farmaci, pena la decadenza della capacità cognitiva del soggetto. Pertanto, nell'affermare che le cure palliative non sono la soluzione, dichiara che si batterà su ogni singola proposta emendativa perché le cure palliative non siano la condizione indispensabile per accedere alla morte volontaria e medicalmente assistita.

Ricorda come nel giugno scorso sia stato approvato un emendamento con il voto favorevole di tutti i gruppi che ha stravolto completamente il radicamento delle cure palliative nel territorio dello Stato rendendole veramente obbligatorie. Sottolinea come solo nel 20 per cento dei casi gli *hospice* possono accogliere i malati mentre tutti gli

altri pazienti debbono essere assistiti nelle loro abitazioni perché esistono delle reti molto efficienti che consentono questa assistenza. Ritiene che l'eutanasia sia una scelta ponderata e che il Parlamento debba prestare il massimo rispetto per coloro che assumono questa scelta coraggiosa, difendendo il diritto anche soltanto di una persona di decidere di non voler essere sedata e di porre un termine alle sofferenze. In proposito sottolinea che il *deejay* Fabo non ha voluto essere sedato neanche nelle ultime 48 ore della sua vita per non lasciare gestire il proprio corpo da terzi. Con riferimento all'obiezione di coscienza, evidenzia come la stessa non abbia nulla a che vedere con la morte volontaria medicalmente assistita, che non è un atto medico in quanto con la stessa si creano le condizioni perché quell'atto venga compiuto dal soggetto richiedente. È infatti il soggetto che si autosomministra il farmaco. Ritiene che le Commissioni abbiano un'occasione unica per definire un testo volto a introdurre una procedura all'interno del sistema sanitario nazionale da seguire senza alcuna decisione del medico che rappresenta soltanto l'esecutore di una volontà sancita e verificata secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale. Sottolinea quindi che sul disegno di legge in materia di omotransfobia vi erano esigenze sociali che hanno portato all'insuccesso del provvedimento. Rileva che su questo provvedimento non vi sono categorie che possono difendere i loro diritti in quanto le categorie coinvolte sono composte da persone che non ci sono più e che hanno patito sofferenze non immaginabili. A suo avviso, le Commissioni hanno ora la possibilità, lavorando nei prossimi giorni e confrontandosi con serenità, di lenire queste sofferenze estreme. Per tale ragione dichiara che il suo gruppo non mancherà al confronto che sarà leale nell'interesse di chi non può essere rappresentato.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo fornito e per la pacatezza con la quale hanno svolto i propri interventi, che riflette lo spirito che anche i relatori intendono avere, fa presente di

aver già preannunciato per le vie brevi, soprattutto ai colleghi del centro-destra che hanno espresso maggiori riserve sul testo base, che da parte dei relatori vi è la volontà di discutere sullo stesso e di modificarlo anche relativamente ad alcuni aspetti già emersi nel dibattito di questa sera. Ribadisce pertanto l'apertura dei relatori a modifiche del testo in discussione. Fa presente che nella seduta di domani, insieme al collega Provenza, relatore per la XII Commissione, proporrà l'accantonamento di numerose proposte emendative sulle quali i relatori si riserveranno di fare ulteriori valutazioni alla luce della discussione che verrà svolta, proprio a conferma della loro volontà di apertura. Precisa, quindi, che sulle restanti proposte emendative sulle quali i relatori ritengono che non vi sia al momento la possibilità di svolgere una discussione verrà formulato un parere contrario. Sottolinea che le proposte emendative che saranno accantonate coprono l'intero spettro delle forze politiche. È convinto che il provvedimento in esame non possa avere « un colore politico » e che le Commissioni dovranno svolgere un lavoro che non porterà alla soddisfazione di tutti ma che comunque produrrà come risultato finale un giudizio maggiormente positivo sul testo in esame rispetto alle critiche che ha sentito formulare. Auspica quindi che domani le Commissioni proseguano i propri lavori con un approccio costruttivo.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce la volontà espressa dal collega Bazoli di svolgere il dibattito in maniera condivisa e serena e concorda sul fatto che nessun gruppo in particolare si debba intestare la paternità del provvedimento. Fa presente di avere ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Pagano che tra le altre cose ha affermato che la legge che verrà approvata non dovrà avere un « nome e un cognome ». A suo avviso, la paternità del provvedimento andrà intestata all'intero Parlamento che si deve assumere il dovere di adottare una legge sul tema, dando legittimità a tutte le posizioni. Sottolineando che nel corso del dibattito si è evidenziato più volte che i temi in discussione sono etici e si è fatto riferimento a questioni culturali o antropologiche, ritiene tuttavia che la discussione non debba mai allontanare troppo le Commissioni dalla missione a loro attribuita di normare le condizioni espresse dalla Corte costituzionale. Ritenendo necessario non mancare a questo importante appuntamento, ribadisce la massima disponibilità dei relatori al confronto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la fase degli interventi per l'illustrazione per il complesso degli emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Esame e rinvio</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni assegnatarie e della Commissione Bilancio scade il 10 novembre prossimo.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice per la IV Commissione*, illustra lo schema di decreto recante la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021, evidenziando che il riparto riguarda l'intero anno 2021, anche se una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2022.

Ricorda, quindi, che le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione

allo sviluppo per l'anno 2021, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri dello scorso 17 giugno, sono stati autorizzati dall'Assemblea della Camera dei deputati il 15 luglio 2021 e da quella del Senato della Repubblica il 4 agosto 2021, mentre con le risoluzioni approvate dalle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato, rispettivamente il 22 e il 21 settembre 2021, è stata approvata la deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 che ha disposto una diversa destinazione delle risorse assegnate alla scheda n. 52, in ragione dell'evoluzione della situazione in Afghanistan.

Ciò premesso, fa presente che il provvedimento è composto da due articoli e da un allegato, che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione. All'atto sono poi allegate sia la relazione tecnica, sia il prospetto di quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione dell'atto sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che, relativamente all'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 3006/1, programma 5.8, Fondo per le missioni internazionali, sono appostati fondi pari a 1.482,9 milioni di euro, di cui 682,9 disponibili a legislazione vigente e 800 milioni derivanti dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). Per il 2022 sul capitolo sono presenti 1,6 miliardi di euro (850 milioni a legislazione vigente e 750 milioni rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2021). Per il 2023 il capitolo presenta 500 milioni di euro, derivanti dalla legge di bilancio per il 2021.

Entrando nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario relativo all'anno 2021. Per la precisione, lo schema di decreto provvede a ripartire l'importo di poco superiore a 1 miliardo e 364 milioni di euro per il 2021, e di 280

milioni di euro per il 2022, attingendo alle risorse del fondo, comprensive della decurtazione relativa all'adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2021 previste per le missioni internazionali del 2020 e dei rimborsi relativi ai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. Tale importo risulta dal fabbisogno finanziario per il biennio derivante dalle proroghe delle missioni internazionali in corso (circa 1 miliardo e 232 milioni di euro per il 2021 e 278 milioni per il 2022) e dalle nuove missioni (poco più di 131 milioni per il 2021 e 2 milioni per il 2022), considerando la citata nuova scheda 52 come una nuova missione.

Sempre nell'allegato 1 sono poi riportate analiticamente, per ciascuno stato di previsione, le missioni e gli interventi da finanziare e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2021, ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2022.

L'articolo 2, invece, regola l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, che consente, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere al personale inviato in missione, di prendere a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In considerazione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali e di esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato, la disposizione conferma tale necessità, come disposto anche dai decreti di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali relativi agli anni precedenti.

Alla luce di quanto evidenziato, si riserva di presentare, d'intesa con il relatore per la III Commissione, una proposta di parere favorevole.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore per la III Commissione*, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Tripodi, evidenzia che le risorse della Deliberazione

sulle missioni per l'anno 2021, attribuite ad attività di cooperazione allo sviluppo, saranno suddivise come di consueto tra iniziative ordinarie (di stabilizzazione e sviluppo, interventi umanitari e di emergenza) e di sminamento umanitario. Esse saranno distribuite nei Paesi individuati dalla Deliberazione sulle missioni e in quelli limitrofi, tenendo conto dei Paesi prioritari per la Cooperazione italiana individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2019-2021, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 125 del 2014, nel caso di risorse per la stabilizzazione e sviluppo, e di tutti gli altri nel caso di risorse umanitarie/emergenza e di sminamento umanitario. Si cercherà, per quanto possibile, di rendere complementari tra di loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari, coerentemente con l'adozione da parte italiana della raccomandazione dell'OCSE/DAC del 22 febbraio 2019 che promuove il « triplice nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace » nei Paesi di intervento.

Evidenzia, inoltre, che le risorse gestite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in relazione alle iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo, agli interventi di sostegno ai processi di pace, al finanziamento delle misure di rafforzamento della sicurezza, alla partecipazione alle organizzazioni internazionali ed alle misure in relazione alla crisi afghana, passano da 296 milioni, previsti nella scorsa annualità, a 343,8 milioni nel 2021: si tratta di un sensibile incremento, largamente riconducibile agli stanziamenti per progetti di cooperazione (+ 14 milioni), a quelli di sostegno ai processi di pace (+ 16,3 milioni), ed agli interventi di emergenza e di sicurezza (+ 15 milioni).

Tale strategia sembra ispirarsi all'esigenza, largamente condivisibile, di rendere complementari tra di loro gli interventi di sviluppo e quelli umanitari nei Paesi di intervento, cercando di ridurre efficacemente le esigenze, i rischi e le vulnerabilità degli individui, sostenendo in particolare l'aspetto della prevenzione, e quindi il passaggio dalla semplice erogazione di assistenza umanitaria all'eliminazione delle cause profonde che ne sono all'origine.

Rileva, infatti, che in questi anni i conflitti, gli spostamenti forzati della popolazione, l'estremismo violento, le carestie, le epidemie e le altre cause naturali hanno avuto un impatto dirompente sulla stabilità degli Stati e sulle rispettive società.

Precisa che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo, in ambito Deliberazione Missioni, pari a 127 milioni di euro, sono articolati per aree geografiche e sono prevalentemente indirizzati ai paesi dell'Africa – Libia, Corno d'Africa, Sahel – e del Medio Oriente, sottolineando la necessità di avviare una riflessione sulla situazione particolarmente grave in cui versa il Libano.

Per quanto riguarda la vicenda afghana, rileva che la relazione illustrativa evidenzia opportunamente l'esigenza di riservare particolare attenzione ad interventi a favore dei soggetti più vulnerabili della popolazione, tra cui i rifugiati nei Paesi limitrofi e gli sfollati e, all'interno di queste categorie, le donne ed i minori. Gli interventi andranno definiti, in raccordo con le organizzazioni internazionali umanitarie – e, se del caso, con le organizzazioni italiane della società civile – capaci di operare sul terreno.

Sottolinea che il provvedimento sembra evidenziare una sempre maggiore consapevolezza da parte della cooperazione italiana a perseguire la prevenzione ed il contrasto delle cause profonde delle situazioni di instabilità politica, economica e ambientale anche nella prospettiva di contrastare l'insorgere di conflitti locali e di ridurre i fenomeni di migrazione forzata.

Evidenzia che ciò richiede la capacità di comprendere meglio, anticipare e rispondere in modo adeguato alla fragilità e ai conflitti, che si traduce nell'impegno di una vasta gamma di attori, in base alla loro capacità di contribuire in termini di analisi e di risposta alle situazioni esistenti, in una visione condivisa del rischio e della vulnerabilità.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.

C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte di legge.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore per la VI Commissione*, rileva preliminarmente che le proposte di legge delle quali le Commissioni riunite avviano l'esame recano disposizioni in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nonché di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa, at-

traverso modifiche alla normativa vigente o la previsione di specifiche deleghe al Governo.

Come espressamente indicato in talune delle proposte di legge, gli interventi previsti danno attuazione a quanto stabilito dall'articolo 46 della Costituzione, ai sensi del quale, al fine dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle imprese.

Passando al contenuto delle proposte in esame, segnala che la proposta di legge C. 139 Cirielli consta di un unico articolo, che reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa. I decreti legislativi sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-

lamentari. La norma elenca, quindi, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si tratta, in primo luogo, dell'individuazione dei requisiti minimi dell'impresa per l'adozione dello statuto partecipativo, condizione necessaria per l'accesso ai benefici previsti dal provvedimento. Tali requisiti, che possono essere anche assicurati in misura alternativa tra loro, consistono: nell'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione; nella previsione di procedure formali, vincolanti e garantite, di informazione e consultazione preventiva nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa; nella distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto o del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; nell'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario. In presenza di tali requisiti l'accesso ai benefici previsti dalla legge discende dalla adozione di uno « statuto partecipativo » attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato. Gli ulteriori principi e criteri direttivi della delega prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione centrale per la partecipazione, per la certificazione della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello statuto partecipativo e la determinazione di benefici da riconoscere alle imprese che abbiano adottato tale statuto. Per l'attuazione delle disposizioni, la norma prevede l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 52 miliardi di euro

per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.

Fa presente che la proposta di legge C. 695 Polverini reca anch'essa, all'articolo 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione. I decreti legislativi sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in primo luogo, la facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell'azienda e la facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende. La delega riconosce l'autonomia delle parti contraenti nella scelta tra diverse forme di collaborazione che possono consistere: nella istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull'andamento e sulle scelte di gestione aziendale, che preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori eletti o designati dalle organizzazioni sindacali operanti in azienda; nella istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; nella previsione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa, anche attraverso la distribuzione di quote di azioni o di capitale societario; nella costituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società, per l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa; nel rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; nel

rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; nella previsione di altre forme di collaborazione riconosciute dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La delega prevede altresì il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività e l'individuazione dei requisiti minimi di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'articolo 2 disciplina la procedura di approvazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in misura pari a 50 milioni di euro annui.

Segnala, poi, che la proposta di legge C. 1986 Mollicone dispone, all'articolo 1, l'istituzione, nelle imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma giuridica costituite, che occupano oltre cinquanta dipendenti, dei consigli di gestione, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 2. In particolare, il consiglio è composto da un componente per le aziende da cinquantuno a cento dipendenti, da tre componenti per le aziende da centouno a trecento dipendenti, da cinque componenti per le aziende da trecentouno a cinquecento dipendenti e da sette componenti per le aziende con più di cinquecento dipendenti. Fa presente che l'articolo 3 prevede la procedura per l'elezione dei componenti dei consigli di gestione, che è eletto dai lavoratori dipendenti, presenti al momento delle votazioni, a scrutinio segreto e con voto limitato a due terzi dei componenti. Il successivo articolo 4 individua i compiti e le funzioni dei consigli, che hanno il diritto di essere informati dai responsabili dell'azienda sulle principali decisioni che ne riguardano la gestione, riconoscendo a tali organismi la competenza a formulare pareri motivati e proposte di modifica o di intervento sulle materie oggetto delle informazioni ricevute. Il consiglio di gestione

può anche sottoporre all'amministrazione aziendale proprie proposte al fine di migliorare l'organizzazione produttiva, l'occupazione e il rendimento economico dell'azienda. Fa presente, poi, che l'articolo 5 prevede la distribuzione di una quota parte di utili ai lavoratori dipendenti sotto forma di azioni, mentre l'articolo 6 conferma l'attuale assetto delle relazioni sindacali aziendali. Osserva, quindi, che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di riservatezza per i componenti dei consigli di gestione, mentre l'articolo 8 determina le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del provvedimento. Rileva, poi, che l'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, della Direzione generale per la partecipazione, avente il compito di monitorare l'attuazione della legge e di proporre eventuali modifiche, di tenere l'anagrafe dei consigli di gestione eletti e di effettuare i necessari controlli, e del Comitato centrale per la partecipazione, composto da quindici esperti della materia nominati per un terzo dal medesimo Ministero e per un terzo ciascuno dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il compito di dirimere in via conciliativa eventuali controversie, di esaminare i casi che rivestano un interesse nazionale, di proporre modifiche tecniche alle procedure previste dalla legge e di svolgere studi e ricerche anche di carattere comparato. Da ultimo, segnala che l'articolo 10 prevede la presentazione al Parlamento ogni due anni di una relazione sull'attuazione del provvedimento da parte del Ministro dello sviluppo economico.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore per la XI Commissione*, segnala che la proposta di legge C. 2370 Molinari è volta — come prevede l'articolo 1 — a disciplinare il diritto alla cogestione per i lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di cooperativa alle cui dipendenze si trovano abitualmente oltre 2.000 dipendenti. Le disposizioni danno attuazione all'arti-

colo 46 della Costituzione, agli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea e alla raccomandazione 92/443/CEE, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa. A tale fine, l'articolo 2 introduce modificazioni agli articoli 2364-bis, 2380, 2409-octies e 2409-duodecies del codice civile, prevedendo, in particolare, il diritto alla cogestione per i dipendenti da tali imprese, attraverso la distribuzione di una quota di profitto o di reddito mediante l'assegnazione di azioni, nonché la composizione di consigli di sorveglianza, sulla base di organismi congiunti, costituiti da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti dei lavoratori, dotati di poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione. L'articolo 3 reca una delega al Governo per la promozione dell'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese. Tra i principi e criteri direttivi della delega, che presenta diversi punti di contatto con la proposta C. 139 Cirielli, si segnala l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori in tutte le imprese, prevedendo specifici incentivi fiscali e di natura finanziaria, nonché l'individuazione dei requisiti minimi affinché le imprese, per effetto di un accordo sindacale, stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero per effetto di una proposta aziendale, approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato, possano adottare uno statuto partecipativo che le legittima ad accedere ai benefici previsti dalla legge. Tra i requisiti, che possono essere raggiunti anche alternativamente, la proposta richiama: la costituzione di organismi congiunti, dotati di poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza e monitoraggio ovvero del potere di deliberazione; l'adozione di procedure formali, vincolanti e garantite, di informazione e consultazione preventiva; la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima ovvero il trasferimento

ai lavoratori dipendenti di una quota del reddito di impresa mediante l'assegnazione di azioni; l'accesso collettivo dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa, gestito attraverso la costituzione di associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario. Il compito di certificare la sussistenza dei requisiti è affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni regionali del lavoro competenti per territorio. I decreti legislativi dovranno determinare i benefici derivanti dall'adozione dello statuto partecipativo, che consistono, anche cumulativamente tra loro per le imprese il cui statuto comprende più forme di partecipazione, in agevolazioni di natura fiscale e contributiva applicate alle remunerazioni erogate e alle quote societarie riconosciute, ovvero in agevolazioni di natura normativa applicate all'area di autonomia contrattuale riconosciuta. Per l'attuazione della delega si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro annui.

Fa presente, poi, che la proposta di legge C. 3138 Librandi intende perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 della proposta stessa, che mira a dare attuazione agli articoli 46 e 47 della Costituzione, riconoscendo il diritto dei dipendenti a collaborare alla gestione, a prendere parte alla distribuzione degli utili e a partecipare all'azionariato delle imprese ove svolgono la propria prestazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla presente legge, al fine di migliorare la *performance* del sistema produttivo, rafforzare la sinergia tra datori di lavoro e dipendenti e valorizzare economicamente e socialmente il lavoro. Fermo quanto già rappresentato rispetto all'articolo 46, si ricorda che l'articolo 47 prevede che la Repubblica incoraggi e tuteli il risparmio in tutte le sue forme e favorisca l'accesso del risparmio popolare, tra l'altro, al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Osserva che l'articolo 2 prevede l'introduzione nei contratti collettivi o aziendali di apposite procedure di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell'impresa, sui programmi di

sviluppo, sui flussi occupazionali stimati e sui cambiamenti nell'organizzazione del lavoro, stabilendosi che le rappresentanze dei lavoratori siano interpellate, anche su loro richiesta, sull'introduzione di innovazioni o di nuovi *standard* di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi. Rileva che l'articolo 3 prevede la possibilità per le imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, di distribuire i propri utili ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato presso la camera di commercio competente per territorio entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. I dipendenti aderiscono al piano senza necessità di conferma, ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, che viene redistribuita agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano. Gli utili oggetto di distribuzione costituiscono voci di costo nei bilanci delle rispettive imprese e sono soggetti alla ritenuta sui dividendi del 26 per cento, il cui versamento è a carico del lavoratore. I piani devono fissare una percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai propri dipendenti, che non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei propri dipendenti. Fa presente, poi, che l'articolo 4 disciplina infine le modalità di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, stabilendo che i contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle

quali i dipendenti possono partecipare. Si prevede, inoltre, che il contratto aziendale possa disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare. Alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti è applicata la franchigia IRPEF di cui all'articolo 51, commi 2, lettera *g*), e *2-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, che è elevata a 2.600 euro. Si prevede altresì che il periodo minimo di possesso delle azioni a cui si subordina la concessione dell'agevolazione sia aumentato da tre a quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

Luigi MARATTIN, *presidente della VI Commissione*, si sofferma sulla previsione, recata dall'articolo 3 della proposta di legge C. 3138 Librandi, relativa alla tassazione degli utili distribuiti ai lavoratori con una ritenuta del 26 per cento a titolo di imposta e chiede se anche le altre proposte abbinate contengano disposizioni analoghe.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore per la XI Commissione*, osserva che le proposte di legge all'esame, allo scopo di incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, prevedono specifici benefici fiscali, rinviandone la determinazione al Governo. Specifica, invece, che la proposta C. 3138 prevede che gli utili oggetto di distribuzione siano soggetti alla ritenuta sui dividendi del 26 per cento.

Luigi MARATTIN, *presidente della VI Commissione*, ritiene che si tratti di un aspetto da approfondire. Evidenzia infatti che attualmente ai premi di produttività del settore privato, a determinate condizioni, si applica un'imposta con un'aliquota *flat* del 10 per cento.

Ritiene pertanto che si debba prestare particolare attenzione agli effetti derivanti dall'introduzione di una ritenuta con un'a-

liquota più che doppia rispetto a quella vigente per fattispecie parzialmente coincidenti. In particolare osserva che occorre evitare aumenti di tassazione, anche in considerazione del fatto che, se le due modalità di tassazione dovessero coesistere, chiunque, avendone i requisiti, chiederebbe l'applicazione della vigente imposta sostitutiva al 10 per cento, anziché della ritenuta prevista dalla proposta di legge C. 3138.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore per la XI Commissione*, concordando con il presidente Marattin sulla necessità di rendere concorrenziali i benefici fiscali dalle proposte di legge all'esame rispetto a quelli già vigenti, osserva tuttavia che saranno rivisti i presupposti previsti per accedere ai benefici, escludendo, pertanto, il rischio di mancare l'obiettivo di incentivare i lavoratori a partecipare agli utili delle imprese da cui dipendono. Infatti, gli utili redistribuiti, su cui applicare la ritenuta sui dividendi, sarebbero quantitativamente maggiori di quelli ai quali, a legislazione vigente, si applica la ritenuta del 10 per cento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) informa le Commissioni, anche a nome del collega Invidia, che il gruppo MoVimento 5 Stelle sta valutando la possibilità di presentare una proposta di legge sulle materie in discussione, della quale potrà essere verificato l'abbinamento con i provvedimenti in esame.

Antonio VISCOMI (PD), fa presente che il gruppo del Partito Democratico sta valutando la presentazione di una propria

proposta di legge in materia, auspicando che l'esame da parte delle Commissioni, oltre che concentrarsi sugli aspetti di carattere fiscale, sicuramente rilevanti, si indirizzi verso l'obiettivo di valorizzare il capitale umano delle imprese, rendendo effettiva la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, tema sul quale sono molto impegnate anche le parti sociali.

Marco OSNATO (Fdi) esprime viva soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, che appartengono al patrimonio culturale del Paese e danno attuazione ad alcune dottrine economiche fondanti che hanno attraversato tutto il secolo scorso, e alle quali tiene particolarmente poiché si ripromettono di restituire centralità alla figura del lavoratore e al valore della persona nella comunità e nel mondo del lavoro.

Riconosce quindi al presidente Marattin di aver colto uno degli snodi fondamentali delle misure proposte, ovvero la necessità di prevedere un trattamento fiscale agevolato, rispetto a quello applicabile ad altre tipologie di investimenti, per gli utili percepiti dai lavoratori.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta, evidenziando che nelle riunioni degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni potranno valutarsi le modalità per la prosecuzione dell'esame delle medesime proposte.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della viceministra dello sviluppo economico, Alessandra Todde, in merito alla crisi aziendale della società SANAC s.p.a.	22
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizione della viceministra dello sviluppo economico, Alessandra Todde, in merito alla crisi aziendale della società SANAC s.p.a.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 23

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Emendamenti C. 2332 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 24

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 25

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 25

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (*Seguito esame e rinvio*) 30

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 32

ALLEGATO (*Proposte di riformulazione del relatore*) 38

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere

all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3341, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

In sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Emendamenti C. 2332 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2332, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

In sostituzione della relatrice, Baldino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 2 e 4 e che occorre pertanto procedere all'esame delle restanti proposte emendative ammissibili.

Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO chiede di rinviare l'esame delle restanti proposte emendative alla seduta già convocata per il primo pomeriggio della giornata odierna, al fine di promuovere interlocuzioni informali volte a verificare se vi siano le condizioni per modificare alcuni dei pareri espressi.

Emanuele PRISCO (FDI), nel ricordare che il suo gruppo ha sinora tenuto un atteggiamento costruttivo, senza intenti ostruzionistici, esprime la sua contrarietà alla proposta di rinvio dei lavori, non giudicando corretto che si continui a tergiversare, tenuto conto che la maggioranza e il Governo hanno avuto tutto il tempo necessario per svolgere i dovuti approfondimenti sulle proposte emendative in esame. Ritiene dunque opportuno proseguire i lavori

nella corrente seduta, anche al fine di scongiurare eventuali restrizioni dei tempi in prossimità della conclusione dell'*iter* che pregiudichino lo svolgimento di un adeguato dibattito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, pur comprendendo la posizione del deputato Prisco, assicura che non è assolutamente in discussione la possibilità di un confronto serio tra gruppi di maggioranza e di opposizione, facendo notare che il rinvio dell'esame sarebbe dettato proprio dall'esigenza, manifestata dal Governo, di approfondire talune questioni, in vista di un più consapevole dibattito.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, lamentando, inoltre, il mancato coinvolgimento del suo gruppo, che pure fa parte della maggioranza, nelle interlocuzioni in corso in materia.

Chiede di conoscere con certezza l'organizzazione dei lavori della seduta pomeridiana, anche in considerazione della concomitanza con altre riunioni di organi parlamentari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che il tempo a disposizione prima della seduta pomeridiana possa essere utilmente impiegato anche per venire incontro alle esigenze, prospettate dal deputato D'ETTORE, di maggiore coinvolgimento del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio della giornata odierna, al termine della seduta delle Commissioni riunite I, II e XIV della Camera e 1^a, 2^a e 14^a del Senato dedicata all'audizione del Commissario europeo per la giustizia Didier Reynders.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.20.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima all'esame del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, quindi all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia, recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, e, infine, all'esame del disegno di legge C. 3298, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2000, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

La Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Illustrando quindi il provvedimento, ricorda preliminarmente che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, mentre l'articolo 7 stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica siano regolati dai Patti lateranensi.

L'articolo 8 della Costituzione, al primo comma, sancisce il principio per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, mentre il secondo comma prevede che le confessioni religiose diverse dalla cattolica abbiano diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Viene, quindi, posta una riserva di legge rinforzata, in virtù della quale tali leggi non possono essere modificate, abrogate o derogate se non mediante leggi che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

La competenza legislativa in materia spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera c) della Costituzione.

La procedura per la conclusione delle intese non è disciplinata in via legislativa. In merito si è peraltro formata una prassi consolidata a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale

in tale materia. Le trattative vengono avviate su richiesta della confessione religiosa, previo ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 1929, cosiddetta « sui culti ammessi », su parere favorevole del Consiglio di Stato, e sono condotte da parte statale dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, il quale si avvale di un'apposita Commissione interministeriale che predispone la bozza di intesa unitamente alla delegazione della confessione religiosa. Sulla bozza di intesa esprime il proprio parere preliminare la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997. La bozza è quindi sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri per l'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Alla firma segue la presentazione alle Camere del disegno di legge di recepimento ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è, dunque, diversa a seconda che queste abbiano o meno stipulato un'intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa sono tuttora applicati la legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa le norme sui culti ammessi cessano di avere efficacia e sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

L'Intesa in esame, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (A. S. 2060), è stata promossa su richiesta presentata dal presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2014.

L'iter dell'intesa, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016. La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione hanno esaminato il testo della bozza di intesa sotto

ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione, ed è stato anche acquisito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa. Lo schema di Intesa è stato siglato il 26 marzo 2019. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di Intesa nella riunione del 20 maggio 2019. Infine, l'Intesa è stata siglata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». Il Governo, l'11 gennaio 2021, ha presentato al Senato il relativo disegno di legge (S. 2060), che è stato approvato dal Senato medesimo e trasmesso alla Camera il 13 ottobre 2021.

L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », con sede a Roma, riunisce le chiese e coloro che in Italia professano la Comunione anglicana, e in particolare gli appartenenti alla *Church of England*. Il numero degli appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra presenti in Italia è stimato in circa 100.000. Il Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra (*Defender of the faith and supreme governor of the church of England*) è il Sovrano del Regno Unito. La massima autorità religiosa è l'Arcivescovo di Canterbury, il quale è Primate della Chiesa d'Inghilterra.

Venendo al contenuto specifico del disegno di legge in esame, esso consta di 22 articoli: l'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », sulla base dell'Intesa, allegata alla legge stessa, stipulata il 30 luglio 2019, mentre gli articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa.

In particolare, l'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale della Chiesa d'Inghilterra e sancisce la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione, nell'esercizio del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. Viene altresì garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, nonché la libera comu-

nicazione all'interno e all'esterno dei luoghi di culto.

All'articolo 3 si riconosce il libero esercizio del ministero dei ministri di culto liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione e compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Nel caso fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, ad essere assegnati al servizio civile. La certificazione della qualifica di ministri di culto è, per tali fini, rilasciata dal rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale (con oneri a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ») agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari. In caso di loro decesso, le autorità competenti assicurano ove possibile (su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del deceduto) l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto.

I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare (nel rispetto delle esigenze di servizio) alle attività religiose che si svolgano nelle località dove si trovano per ragioni di servizio. In mancanza di chiese in quelle località, possono comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina (compatibilmente con le ragioni di servizio).

L'articolo 5 riguarda l'istruzione religiosa nelle scuole e prevede che la Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza a tutti, riconosca agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità geni-

toriale. L'insegnamento è impartito con forme e modalità non discriminanti.

La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extrascolastico, senza oneri per lo Stato.

L'articolo 6 prevede che la Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisca all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, cui può essere riconosciuta altresì la parità ai sensi della legge n. 62 del 2000, anche in ordine agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

L'articolo 7 disciplina il riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra.

L'articolo 8 in materia di festività assicura ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra dipendenti da enti pubblici e privati il diritto di astenersi dall'attività lavorativa il Venerdì Santo, con obbligo di recupero e senza diritto ad alcun compenso straordinario e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente. Nella stessa giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza degli alunni dalla scuola, su richiesta dei medesimi, se maggiorenni, o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi. Il riconoscimento delle esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici interviene previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno.

Per enti diversi, purché facenti parte dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », l'acquisto della personalità giuridica è concesso con decreto del Ministro dell'interno, previa la verifica di conformità sopra ricordata. Il medesimo procedimento si applica per la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove Cappellanie e Congregazioni e per la modificazione territoriale, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti.

Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto, ossia dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa.

Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

Ai sensi dell'articolo 10 gli enti della Chiesa d'Inghilterra civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche in modo che vi risultino altresì le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente, con richiesta da formulare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge che recepisce l'Intesa.

L'articolo 11 sancisce un comune impegno, della Repubblica italiana e dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra. Può essere istituita a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

L'articolo 12 riguarda la tutela degli edifici di culto, i quali non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio, né vi può accedere la forza pubblica, salvo i casi di urgente necessità, senza averne dato avviso

e senza aver sentito il responsabile dell'edificio.

Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Si prevede, inoltre, che l'autorità civile tenga conto delle esigenze rappresentate dalla Chiesa d'Inghilterra per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

L'articolo 13 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra ai sensi della vigente normativa.

Gli articoli 14 e 15 concernono profili fiscali.

In particolare, l'articolo 14 estende la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro (fino all'importo di 1.032,91 euro) effettuate in favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 consente all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF – a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge – da destinare, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri. A tale fine, l'Associazione è tenuta a trasmettere annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme, nonché delle erogazioni liberali, con l'indicazione puntuale di alcune voci di utilizzo (quali l'ammontare complessivo destinato al sostentamento dei ministri di culto e gli interventi operati per altre finalità).

Ai sensi dell'articolo 16, per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15 una delle parti può richiedere la costituzione di

un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione, al fine di predisporre eventuali modifiche.

L'articolo 17 dispone l'equiparazione degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'articolo 18 dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

L'articolo 19 dispone che con l'entrata in vigore della legge le disposizioni sui culti ammessi di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, nonché ogni altra norma contrastante con quelle recate dall'Intesa, non trovino più applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne facciano parte.

L'articolo 20 prevede che eventuali modifiche dell'Intesa siano apportate con una nuova intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato siano promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

L'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

L'articolo 22 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria, salvo che per l'articolo 14, per il quale sono previste specifiche norme di copertura. Si tratta degli oneri derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di cui all'articolo 14, stimati in 143 mila euro per l'anno 2022 e

84.000 euro a decorrere dall'anno 2023; alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Invita inoltre tutti i gruppi a valutare seriamente l'opportunità di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni.

Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia, recante istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, adottato come testo base.

Ricorda che sono state presentate circa 930 proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base.

Segnala, quindi, come l'istituzione della Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, prevista dal testo in esame, costituisca l'attua-

zione di un impegno internazionale assunto dall'Italia da diversi anni e non sia dunque ulteriormente procrastinabile.

Auspica pertanto la collaborazione di tutti i gruppi al fine di pervenire al raggiungimento di tale obiettivo entro la fine della legislatura.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA osserva che l'istituzione in Italia di una Commissione Nazionale Indipendente per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani viene auspicata da molti anni dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea (in particolare dall'Agenzia UE per i diritti fondamentali) e dal Consiglio d'Europa, nonché da molte istanze politiche e sociali del nostro Paese. Fa notare che nei quasi 28 anni che ci separano dall'approvazione della risoluzione 48/134 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e votata dall'Italia, siamo gradualmente passati dall'immobilismo all'omissione.

Come ha più volte ricordato la Corte europea per i diritti umani, fa notare che la prima linea di difesa dei diritti umani si realizza nell'ambito degli ordinamenti interni e, laddove questa trincea si dimostra concreta, funzionale e conforme al diritto internazionale, non solo le vittime ottengono un giusto riconoscimento della violazione subita, ma si evitano anche ricorsi agli organi internazionali. Evidenzia quindi che le istituzioni nazionali indipendenti sui diritti umani costituiscono appunto un tentativo di mantenere la tutela «*close to home*» come dicono gli anglofoni, vale a dire «vicino a casa».

Osserva inoltre come la creazione di un simile organismo sia stata raccomandata all'Italia più volte nel quadro della Revisione periodica universale (UPR) del Consiglio Diritti Umani di Ginevra, procedura di esame sulla situazione dei diritti umani alla quale si sottopongono tutti gli Stati membri. In occasione del Terzo ciclo di esame dell'Italia condotto nel 2019, sono state circa 45 le raccomandazioni che ci hanno rivolto gli altri Paesi membri in merito proprio all'istituzione di un organismo nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani.

Fa quindi presente che, se è vero che la risoluzione 48/134 ha carattere meramente « esortativo », è altrettanto vero che l'Italia si è impegnata ad istituire tale organismo indipendente con atti formali e vincolanti, per esempio con i cosiddetti « *pledges* », vale a dire « impegni », presi in occasione della candidatura per l'elezione al consiglio Diritti umani dell'Onu per i trienni 2007-2010 e 2011-2014. Osserva che le Nazioni Unite considerano inoltre la presenza di un'istituzione nazionale indipendente per la protezione dei diritti umani uno dei criteri per ritenere che un Paese rispetti i principi dello Stato di diritto. Considerando che, ad oggi, già oltre 128 Stati dell'ONU si sono dotati di un simile organismo nel proprio Paese – tutti i Paesi della Ue, tranne Italia e Malta –, l'auspicio di istituire un efficace strumento di *advocacy* anche in Italia riflette l'esigenza di non rimanere esclusi da nuovi e importanti percorsi di dialogo internazionale. Infatti, rileva come, a livello globale, siano già emersi delle reti di organismi indipendenti, come il GANHRI (*Global Alliance of National Human Rights Institutions*) e l'ENNHRI (*European Network of National Human Rights Institutions*), che promuovono importanti riflessioni e occasioni di confronto in tema di diritti umani. Da questo osservatorio nevralgico di confronto e di identificazione di nuovi fenomeni il nostro Paese si è autoamputato qualsiasi ruolo, in assenza di una sua Commissione nazionale indipendente.

In tale contesto ritiene peraltro opportuno ricordare che la Commissione nazionale non è in alcun modo sostitutiva della funzione giudiziaria, considerato che non può e non deve emettere sanzioni né stabilire risarcimenti. Osserva piuttosto che la sua forza, se funziona come deve, sta nella sua capacità di agire in chiave preventiva rispetto a violazioni di leggi ed eventuali ricorsi, contribuendo così a ridurre la spesa pubblica nella giustizia. Non si tratta, pertanto, di istituire « l'ennesimo carrozzone », come temuto da alcuni, quanto di rendere i diritti violati più esigibili e l'Italia più in linea con gli *standard* internazionali.

Ribadisce, dunque, il pieno sostegno del Governo all'istituzione della Commissione

nazionale per i diritti umani, in linea con i principi di Parigi del 1993 e con quanto richiesto dalla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle nazioni unite, dichiarando inoltre la piena disponibilità del Governo a lavorare con il Parlamento, in uno spirito costruttivo, affinché la legge di istituzione possa essere adottata quanto prima e comunque entro questa legislatura. Fa notare che appare difficile giustificare una simile assenza nel nostro ordinamento, soprattutto quando si tratta di interloquire con le Commissioni nazionali indipendenti di altri Paesi – come, ad esempio, l'Afghanistan – nei quali essa è stata istituita.

Fa presente, tuttavia, come lo sforzo da compiere non finisca con l'istituzione di tale Commissione, in quanto bisognerà fare in modo che essa funzioni adeguatamente, con risultati misurabili, senza sovrapporsi ad altre autorità indipendenti che hanno dato finora buona prova di sé. Sottolinea altresì che occorre avere la responsabilità d'istituire un organismo in grado di svolgere i compiti di promozione e di protezione dei diritti, nel pieno rispetto dei principi di Parigi, e che abbia un notevole margine d'azione e di diritto d'iniziativa, propria alla luce del fatto che le Commissioni nazionali sono invitate a interessarsi – come previsto nella richiamata risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle nazioni unite – « di ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decide di occuparsi ». In altre parole, ritiene necessario evitare di creare un organismo solo di facciata che rischi di nascondere future inazioni.

Ritiene, in conclusione, che per l'Italia sia davvero giunta l'ora di dotarsi di questo strumento fondamentale, osservando che essa, rafforzando i dispositivi di tutela nazionali, oltre a quelli europei e internazionali, serve a garantire e a proteggere meglio tutti, indistintamente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura, in qualità di relatore, la piena disponibilità a favorire un confronto costruttivo che consenta di raggiungere il più ampio consenso possibile sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo nella prossima settimana.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita, il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti Siracusano 1.16 e 1.22, sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Quanto all'emendamento Siracusano 1.16, rileva come la proposta di riformulazione sia volta anche a introdurre una disciplina transitoria, prevedendo che i dati acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame possano essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento di reati per i quali sia stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e introducendo un'espressa previsione di inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della disciplina introdotta.

Per quanto concerne l'emendamento Siracusano 1.22, osserva come la proposta di riformulazione contenga un intervento minimale, nella consapevolezza che gli interventi sulle norme di rito debbono essere limitati allo stretto necessario, e introduce

la previsione per cui il decreto di autorizzazione deve indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

Emanuele PRISCO (FDI) esprime talune perplessità sull'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, ritenendo che la previsione del comma 1-*bis* all'articolo 1, rischi di appesantire la normativa vigente, presentando peraltro profili di criticità sotto il profilo delle garanzie.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-R) rileva preliminarmente come la proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16 costituisca, di fatto, non una riformulazione, ma un nuovo emendamento avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina transitoria non prevista dal decreto-legge.

Sottolinea come le bozze del provvedimento circolate inizialmente recassero una disciplina transitoria che prevedeva la ratifica da parte del giudice dei dati acquisiti ma come tale disciplina non sia poi stata riportata nel testo del provvedimento.

Rileva quindi come si proponga ora una disciplina transitoria attraverso l'*escamotage* di una proposta di riformulazione e non mediante la presentazione di un emendamento del Governo o del relatore, che avrebbe comportato la possibilità di presentare subemendamenti.

Sottolinea peraltro come tale disciplina transitoria faccia comunque salva la possibilità di utilizzare, seppure unitamente con altri elementi di prova, dati che sono stati acquisiti illegittimamente, in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Quanto alla riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.22, rileva come in tal caso non sia invece prevista alcuna disciplina transitoria per il caso di captazioni effettuate sulla base del testo vigente dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) ritiene anzitutto che il Governo dovrebbe vergognarsi per aver presentato alle Ca-

mere un decreto-legge estremamente eterogeneo che coinvolge la competenza di più Commissioni, giudicando infatti paradossale e una forzatura inaccettabile che sia la I Commissione a dover esaminare in sede referente disposizioni importanti che rientrerebbero nella competenza della II Commissione.

Entrando nel merito dell'emendamento Siracusano 1.16, ritiene che la riformulazione proposta – che peraltro rappresenta, a suo avviso, un nuovo emendamento a tutti gli effetti – costituisca una vera e propria sanatoria volta a favorire l'assoluzione dell'imputato nel processo, dal momento che si rendono inutilizzabili elementi di prova acquisiti legittimamente in precedenza.

Ritiene dunque necessario che il Governo chiarisca la *ratio* di una simile norma, per la quale, peraltro, non si individua alcuna motivazione di urgenza, e abbia quantomeno il coraggio di ammettere le sue reali intenzioni. Si chiede, peraltro, che cosa il gruppo del M5S abbia da dire rispetto a disposizioni di tale portata le quali – al pari di quelle che hanno condotto, a suo avviso, allo smantellamento della cosiddetta legge anticorruzione, approvata nella corrente legislatura – contraddicono in pieno l'impostazione politica originaria di quel gruppo.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come occorra chiarire se le riformulazioni proposte, che, a suo avviso, sono sostanzialmente imputabili al Governo, siano condivise dalla maggioranza che sostiene il Governo medesimo.

Ritiene, da parte sua, pienamente soddisfacenti le precisazioni rese dal Sottosegretario Sisto, ma si chiede quale sia l'orientamento nell'ambito degli altri gruppi della maggioranza e se la maggioranza emersa in sede di Consiglio dei ministri sia tale anche in Parlamento, ritenendo ragionevole nutrire dubbi al riguardo e ipotizzando che in Parlamento possa esistere una maggioranza diversa rispetto a quella presente nel Consiglio dei ministri.

Ritiene quindi debba essere verificato se la posizione dei gruppi sia conforme a quella del Governo o se, al contrario, esi-

stano quelle che potrebbero essere definite maggioranze plurime.

Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, in risposta al deputato Forciniti, fa notare che l'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, va in una direzione opposta a quella prefigurata dal medesimo deputato Forciniti, dal momento che, introducendo una disciplina transitoria per regolare le acquisizioni di dati effettuata con il previgente regime, mira proprio a favorire l'utilizzabilità nel processo di certi dati già acquisiti a carico dell'imputato, laddove sussistano anche altri elementi di prova. Osserva che tale meccanismo, che non rappresenta una novità nel processo penale, è volto, da un lato, a preservare la prosecuzione dell'*iter* processuale, dall'altro, ad assicurare condizioni di effettiva garanzia, richiedendosi infatti un provvedimento autorizzatorio del giudice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle odierne votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

C. 3298 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Avverte che, prima della seduta, il gruppo di Forza Italia ha ritirato tutte le proposte emendative a firma di loro componenti sulle quali è stato espresso parere contrario dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) fa presente di aver scritto sia alla Presidenza della Commissione sia alla Presidenza della Camera al fine di stigmatizzare quanto avvenuto nella giornata odierna riguardo alla proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16, che egli ritiene, in realtà, essere una nuova proposta emendativa, rispetto alla quale dovrebbe essere consentito ai gruppi di presentare subemendamenti. Fa notare che in altre occasioni, come ad esempio durante l'esame del provvedimento cosiddetto « spazzacorrotti », è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti per questioni meno importanti. Dopo avere evidenziato che la proposta di riformulazione stravolge completamente il senso del testo originario dell'emendamento Siracusano 1.16, contraddicendo il dettato della Corte di giustizia europea, ritiene necessario che si dia almeno ai gruppi la possibilità di attenuare gli effetti negativi di tale eventuale modifica. Preannunciando il voto contrario sull'emendamento Siracusano 1.16, come riformulato, fa notare che all'interno della stessa maggioranza potrebbero registrarsi alcune divisioni, qualora non si acconsentisse di svolgere un approfondimento al riguardo.

Chiede, in conclusione, in alternativa, che si svolga un confronto anche informale con il relatore, al fine di approfondire le altre proposte emendative connesse a tale tema, sulle quali è stato espresso un parere contrario, al fine di giungere a un'intesa soddisfacente su altre delicate questioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, per quanto riguarda la proposta di riformulazione dell'emendamento Siracusano 1.16, fa presente che una parte della proposta di riformulazione risulta sostanzialmente iden-

tica alla versione originaria dell'emendamento, mentre le altre parti, oltre a intervenire sul medesimo ambito materiale della proposta emendativa, risultano tra loro strettamente connesse e consequenziali, anche rispetto alla formulazione originaria.

Ribadisce pertanto come sia possibile ritenere che la proposta di riformulazione non costituisce un nuovo emendamento, ma un'integrazione dello stesso.

Fa presente che il confronto con il relatore sulle altre proposte emendative in esame potrà avvenire nel prosieguo dell'*iter*.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Costa, ritiene opportuno lo svolgimento di un serio confronto sulle proposte emendative sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, in relazione alle quali, a suo avviso, potrebbero emergere contraddizioni all'interno della stessa maggioranza. Chiede pertanto di valutare quantomeno un accantonamento di talune di tali proposte emendative.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), pur condividendo nel merito la questione testé posta, ritiene non si possa invocare il rispetto del regolamento in base alle convenienze del momento, ricordando che in altre occasioni egli stesso, in casi analoghi, formulò, senza successo, la richiesta di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti, non ottenendo alcun sostegno da parte di altri gruppi. Ritenuto che alcune prassi regolamentari vadano rispettate a prescindere dalle logiche di parte partito, prende atto che il Governo va avanti per la sua strada senza confronto, con un atteggiamento che giudica prepotente.

Catello VITIELLO (IV) ritiene opportuno svolgere un serio approfondimento sull'emendamento Siracusano 1.16, facendo notare che vi è il rischio di spaccature all'interno della stessa maggioranza su tale argomento. Ritiene che la questione sia seria, atteso che la riformulazione proposta

non appare coerente con la sentenza della Corte di giustizia europea.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene necessario che la maggioranza faccia chiarezza al proprio interno e su come intenda proseguire i lavori.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ritiene che la proposta di un approfondimento su talune proposte emendative sia ragionevole, al fine di consentire un confronto serio e ponderato tra tutti i gruppi.

Roberto TURRI (LEGA) chiede di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1, passando nel frattempo a quelle riferite all'articolo 3.

Pierantonio ZANETTIN (FI) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Turri.

Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO fa presente di non avere alcuna obiezione rispetto alla possibilità di svolgere taluni approfondimenti di merito su talune delle questioni poste all'attenzione dai gruppi.

Emanuele PRISCO (FDI) esprime la sua forte contrarietà rispetto a qualsiasi ipotesi di rinvio dei lavori, che riterrebbe inaccettabile, considerato che il suo gruppo ha sempre tenuto un comportamento costruttivo e che l'unica forma di ostruzionismo sembra provenire dalla maggioranza. Ritiene necessario dunque proseguire nell'esame delle proposte emendative, facendo notare che il suo gruppo ritiene il provvedimento in esame condivisibile per alcuni aspetti, ma migliorabile per altri.

Federico FORNARO (LEU), nel comprendere le considerazioni svolte dal deputato Prisco, ritiene che la maggioranza non possa far altro che riconoscere l'esigenza di un approfondimento su tutte le questioni particolarmente divisive in gioco, al fine di giungere ad un'intesa, facendo presente che altrimenti sarebbe preferibile non apportare alcuna modifica al provvedimento in

esame. Non condivide, dunque, la proposta di accantonare alcune questioni e affrontarne altre, giudicando necessario giungere a un accordo complessivo su questioni che sono tra loro strettamente collegate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene si possa proseguire i lavori nell'odierna seduta, invitando i gruppi a segnalare le proposte emendative che ritengono di volere accantonare e quelle che è possibile votare fin d'ora. Fa presente che i lavori si concluderanno nella giornata di domani.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), illustrando l'emendamento Colletti 1.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che le intenzioni della maggioranza sono quelli di garantire un'impunità diffusa, ostacolando l'attività dei magistrati per quanto riguarda l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico, pregiudicando, peraltro, lo svolgimento dei processi in corso. Non comprende come possano condividere una simile norma quei gruppi che hanno fatto della lotta all'illegalità una bandiera, giudicando grave che un simile intervento normativo sia introdotto in un provvedimento d'urgenza dal carattere eterogeneo, sul quale sarebbe stata competente la II Commissione.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Colletti 1.1, facendo notare che il testo attuale dell'articolo 1 del decreto-legge in esame mira a dare attuazione ad una pronuncia della Corte di giustizia europea e non merita di essere soppresso. Fa notare che un certo utilizzo dei tabulati può determinare tracciamenti della vita

privata delle persone più invasivi di quelli che potrebbero derivare dalle intercettazioni. Osserva che il provvedimento in esame, recependo lo spirito della sentenza della Corte di giustizia europea e in armonia con il principio di giusto processo, prevede che l'accesso ai tabulati sia autorizzato da un giudice e sia circoscritto ai reati più gravi. Fatto presente, peraltro, che alcune proposte emendative, come l'emendamento Lupi 1.7, appaiono condivisibili, in quanto volte a prevedere un regime di utilizzabilità analogo a quello previsto per le intercettazioni, ritiene che non vi sia alcun rischio di impunità nell'intervento recato dal provvedimento in esame, operando esso piuttosto un equilibrato bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco, tra cui quelle previste nell'articolo 15 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 1.2.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda Governo e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Costa 1.2. Avverte inoltre che l'emendamento Siracusano 1.3 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.4 e 1.5.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Siracusano 1.6 è stato ritirato.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) chiede l'accantonamento dell'emendamento Lupi 1.7, di cui è cofirmatario.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda Governo e relatore, ne dispone l'accantonamento. Avverte, quindi, che l'emendamento Ferraresi 1.9 è stato ritirato.

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) fa proprio l'emendamento Ferraresi 1.9 e chiede di accantonarlo.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, non ritiene opportuno accantonare l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9, fatto proprio dal deputato Forciniti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferraresi 1.8 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.10 e 1.11.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ferraresi 1.12 e 1.13 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.14

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Siracusano 1.15 è stato ritirato e che l'emendamento Siracusano 1.16, concordi Governo e relatore, è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Siracusano 1.22, concordi Governo e relatore, è accantonato.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Prisco 3.1 e Iezzi 3.2.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.3, ricorda che tutti gli emendamenti riferiti alla proroga dei termini per gli adempimenti referendari intendono manifestare il disagio rispetto a un tema delicato su cui il Governo è intervenuto con decreto-legge creando, a suo avviso, un pericoloso *vulnus* che aprirebbe uno scenario complicato. Critica quindi la scelta di intervenire sulla materia della legalizzazione della *cannabis* cambiando le regole del gioco nel corso della partita, mancando di rispetto verso coloro che si sono impegnati nella campagna referendaria.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, non concordando con le considerazioni svolte dal collega Prisco, precisa che la scelta di prorogare i termini per gli adempimenti referendari è stata determinata dalla necessità di sanare situazioni di disparità, suscettibili, ingenerare contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 e Montaruli 3.7 e 3.8.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.9 a sua prima firma e dell'emendamento Montaruli 3.10.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, non accede alla richiesta di accantonamento.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede che vengano precisati i criteri in base ai quali le richieste di accantonamento presentate dalla maggioranza vengono accolte, mentre quelle dell'opposizione vengono respinte.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, precisa che vengono accantonati gli emendamenti che necessitano di un approfondimento.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea che tale criterio avrebbe dovuto essere applicato anche per le richieste riferite agli emendamenti presentati all'articolo 1.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda che sono ora in votazione le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.9, Montaruli 3.10 e Prisco 3.11.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani, nel corso della quale si concluderà l'esame in sede referente.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo).**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE**

ART. 1.

Al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: « ai fini della prosecuzione delle indagini », con le seguenti: « per l'accertamento dei fatti » e le parole: « presso il fornitore con decreto motivato del giudice » con le seguenti: « previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: « Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati »;

alla lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente: « 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o

disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.

1.16. *(Nuova formulazione)* Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova, nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.

1.22. *(Nuova formulazione)* Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	39
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Introduzione dell'articolo 612- <i>quater</i> del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude. C. 2986 De Carlo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense. C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo (<i>Seguito esame e adozione testo base</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Franco VAZIO. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 9.35.

Sui lavori della Commissione.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, relativamente ai primi quattro argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna in sede referente per i quali non

sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

C. 2933 Bruno.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che l'onorevole Bruno, relatore del provvedimento, sostituisce *ad rem* l'onorevole Sarti.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2933, a sua prima firma, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari » che reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. In proposito, rammenta che il teatro in carcere in Italia è una realtà ampiamente diffusa sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro.

Fa presente di aver predisposto la proposta di legge in esame dopo aver potuto verificare personalmente, attraverso numerosi incontri con diverse associazioni soprattutto di volontariato, nel corso dei quali artisti e detenuti hanno messo in scena spettacoli ad alto coinvolgimento emotivo, che cosa accade quando una comunità carceraria si riunisce attorno a questa forma di arte. Sottolinea che sull'efficacia dell'utilizzo del metodo teatrale nelle carceri, il sito *giustizia.it* ha evidenziato un calo della recidiva – che nella media italiana si attesta attorno al 65 per cento – al 6 per cento per i detenuti che hanno svolto un percorso teatrale. Le persone recluse, quindi, attraverso un laboratorio teatrale possono essere restituite alla società profondamente trasformate. Ritiene pertanto che la proposta di legge in esame non debba essere considerata un provvedimento a favore di una categoria specifica, in quanto è finalizzata ad un beneficio collettivo. Riferisce inoltre che tutte le figure professionali che operano nelle carceri e con le quali ha avuto modo di rapportarsi frequentemente, ritengono che il teatro sia un mezzo prezioso per creare armonia nell'ambiente in cui operano. Sottolinea che tutte queste figure professionali erano coinvolte, insieme ad alcuni detenuti provenienti da 10 istituti penitenziari, il 10 febbraio 2019 ad un convegno-spettacolo organizzato proprio presso la Nuova aula dei gruppi parlamentari in cui ora si sta svolgendo la presente seduta. Alla luce del dato citato da *giustizia.it* e delle moltissime storie di rav-

vedimento che ha avuto il privilegio di conoscere personalmente, ritiene che il provvedimento in discussione possa contribuire a rendere il carcere un luogo dove tutti possono incontrare l'arte e attraverso l'arte avviare un percorso di cambiamento. Osserva, inoltre, che con la proposta di legge a sua prima firma si riconosce e si valorizza il ruolo degli artisti, la cui categoria è stata particolarmente colpita dagli eventi legati alla pandemia, come fautori di un processo di umanizzazione di cui la società ha bisogno.

Nel passare ad esaminare il contenuto della proposta di legge in discussione, rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi della stessa, evidenzia che l'articolo 1 reca le finalità della legge e individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione deve tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni (commi 1 e 2). Le attività teatrali da promuovere negli istituti penitenziari per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti consistono in particolare: nella realizzazione di attività teatrali (lettera *a*) e diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali (lettera *b*)); nell'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti (lettera *c*)); nella realizzazione di prodotti editoriali sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari (lettera *d*)); nella realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle suddette attività (lettera *e*)) (comma 3). È inoltre prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la

realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata a un decreto del Ministro della giustizia (comma 4).

Rileva che l'articolo 1 individua altresì i principali compiti, rispettivamente, del Tavolo tecnico, dell'Osservatorio e delle imprese sociali, associazioni ed enti territoriali che operano nel settore. In particolare, il comma 5 affida al Tavolo tecnico — che si riunisce due volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) un programma annuale di attività — il compito di: consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori (lettera *a*)); mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti (lettera *b*)); definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale (lettera *c*)); valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge (lettera *d*)). Il comma 6 dispone che il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti previsti dal comma 5, presenti ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritari.

Fa presente che all'Osservatorio invece il comma 7 riserva prevalentemente il compito: di favorire la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari (lettera *a*)); di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari (lettera *b*)); di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti (lettera *c*)). Il comma 8 demanda alle imprese sociali, agli enti e

alle associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico, il compito di: promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari (lettera *a*)); organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari (lettera *b*)); collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei (lettera *c*)). Si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali, che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento, è dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività (comma 9).

Rammenta che l'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia — Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti. In proposito, rammenta che il citato comma 155 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede un'autorizzazione di spesa (euro 25.000.000 per l'anno 2021, euro 15.000.000 per l'anno 2022 ed euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

Sottolinea infine che l'articolo 3 prevede al comma 1 l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle

attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a un regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 612-*quater* del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude.

C. 2986 De Carlo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Ascari, aveva illustrato il provvedimento e che nella medesima seduta l'onorevole Varchi aveva chiesto di procedere a un ciclo di audizioni informali sull'oggetto del provvedimento. In attesa di definire – nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – le modalità e i tempi del ciclo di audizioni, chiede se qualcuno intenda intervenire in discussione generale già in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

C. 3074 di iniziativa popolare.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Gallo, aveva illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.

C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso è stato nominato un Comitato ristretto ai fini della individuazione di un testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Avverte quindi che sono assegnate alla Commissione Giustizia le proposte di legge C. 3096 Zanettin, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense » e C. 2846 Colletti, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati ». Preannuncia di voler procedere all'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regola-

mento, di tali proposte di legge, ritenendo che esse vertano su tematiche prese in considerazione dai provvedimenti C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, già all'esame della Commissione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) contesta, ai sensi delle disposizioni regolamentari, l'abbinamento d'ufficio delle proposte di legge C. 3096 Zanettin e C. 2846 Colletti, in quanto ritiene che le citate proposte di legge rechino argomenti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dalle proposte di legge già all'esame della Commissione. Chiede pertanto alla presidenza di sottoporre a una votazione della Commissione la decisione sull'abbinamento in questione.

Franco VAZIO, *presidente*, alla luce della richiesta della collega Varchi, ritiene opportuno rinviare ad una successiva seduta ogni decisione in ordine all'abbinamento delle proposte di legge C. 3096 Zanettin e C. 2846 Colletti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Franco VAZIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo.

(Seguito esame e adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2021.

Franco VAZIO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si procederà all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, anche a nome della collega Cristina, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo, come modificato dal Senato, evidenziando che l'intervento in esso recato appare più ampio e più articolato rispetto alle abbinare proposte di legge e che il ciclo di audizioni appena concluso ha riguardato i suoi contenuti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel rilevare che la Commissione si accinge ormai ad adottare come testo base il disegno di legge del Governo, rileva come ogni nuovo Ministro della giustizia si senta in dovere di intervenire sul codice di procedura civile. Aggiunge che coloro che all'interno del ministero hanno redatto il testo del disegno di legge in esame evidentemente non hanno frequentato le aule dei tribunali e delle corti d'appello negli ultimi dieci anni perché, se lo avessero fatto, si sarebbero resi conto che il mondo della giustizia è diverso da quello che hanno immaginato. Nel preannunciare l'intenzione di chiarire tale affermazione con alcuni esempi, fa presente in primo luogo che il disegno di legge punta ad incentivare il ricorso alla mediazione, prevedendo inoltre una verifica quinquennale delle risultanze ottenute, come se in questi anni non fosse successo alcunché. Nel rammentare che l'istituto è stato voluto dal Governo Alfano, bocciato dalla Corte costituzionale e successivamente reintrodotta dal Governo Letta, si domanda per quale motivo i funzionari del Ministero abbiano ignorato il monitoraggio che è stato già effettuato e che ha decretato il fallimento della mediazione, con l'unica eccezione di alcune limitate controversie come quelle ereditarie o condominiali. Evidenzia quindi che il Go-

verno, invece di limitare il ricorso all'istituto della mediazione soltanto ai casi in cui ha dimostrato di funzionare, preferisce reiterare gli errori già commessi in passato. Si domanda inoltre perché con le disposizioni del disegno di legge in esame si sia deciso nella sostanza di privatizzare la giustizia italiana e di favorire la negoziazione assistita, ipotizzando che vi possa essere da parte di qualche funzionario ministeriale un interesse personale a incentivare i guadagni degli studi privati. Nel preannunciare di contro un aumento dei costi per gli utenti, considerata anche la prevista riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, fa presente che la legge delega dovrebbe essere lo strumento con cui il Parlamento indirizza l'azione del Governo. Nel caso attuale invece l'impostazione del provvedimento è totalmente imputabile al Governo, dal momento che ad esso si devono tanto il testo del disegno di legge quanto quello delle proposte emendative presentate al Senato, nonché il contenuto dei futuri decreti legislativi, mentre l'intervento del Parlamento è limitato all'approvazione della questione di fiducia. Fa presente inoltre che, oltre ad incrementare i costi per i cittadini, l'incentivazione della mediazione delegata dal giudice comporterà che quest'ultimo, spogliatosi ulteriormente delle proprie competenze, lavorerà di meno e farà paradossalmente più carriera, sulla base dei requisiti imposti negli ultimi anni dalle correnti della magistratura e dalla politica, per cui ci si fa collocare fuori ruolo e si rientra successivamente nei ruoli apicali della magistratura, senza aver svolto il servizio per cui si è vinto il concorso. Sottolinea inoltre la singolarità della disposizione contenuta alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, per cui la chiamata del terzo è consentita all'attore e non anche al convenuto, comportando che quest'ultimo sarà costretto a fare una nuova causa e a chiedere la riunione dei procedimenti, con un inevitabile aumento del contenzioso. Critica inoltre la scelta della Ministra Cartabia di riproporre, come già ventilato anche dallo stesso Bonafede, il rito societario,

cancellato a due anni dalla sua introduzione perché inutile e peggiorativo della *performance* dei tribunali, evidenziando la pervicacia con cui vengono ripetuti gli errori del passato. Nel considerare risibile per chi davvero frequenta i tribunali il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza in caso di discussione orale disposta ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, stigmatizza inoltre, con riguardo al processo di appello, il ricorso al giudice ausiliario, che la Suprema Corte ha bocciato in quanto incostituzionale, consentendo tale soluzione fino al 2025. Dopo aver evidenziato quale unica nota positiva del disegno di legge in esame la modifica del giudizio di cognizione, che si conclude con una sentenza in luogo dell'attuale ordinanza, rileva che con la riforma del giudizio di appello si torna indietro, con la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, designato dal presidente del collegio, il quale a suo avviso finirà anche per assumere la decisione finale, oltre che occuparsi dell'espletamento dell'intera fase prodromica. Nel ritenere che si sarebbe dovuto puntare ad incrementare la produttività della fase dell'appello, prevedendo a titolo esemplificativo il ricorso al giudice monocratico per le cause di minor valore, con riguardo alla lettera l) del comma 8 dell'articolo 1, si chiede per quale motivo non si sia incentivato il ricorso alla trattazione scritta, considerata l'inutilità delle modalità di svolgimento delle udienze di appello adottate in pressoché tutti i tribunali. Fa poi riferimento all'introduzione dell'ulteriore requisito della sintetività nell'esposizione dei motivi che il ricorso in Cassazione deve contenere, ai sensi della lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che alle 11, in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, occorrerà procedere alla deliberazione sull'adozione del testo base. Pertanto, pur comprendendo il desiderio del collega Colletti di illustrare le ragioni per cui non è favorevole all'adozione del testo del disegno quale testo base per il prosieguo dell'esame, lo invita a concludere, ritenendo che il medesimo diritto

spetti anche all'onorevole Varchi che ha chiesto di intervenire.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il citato requisito della sinteticità entri in contraddizione con il principio di autonomia del ricorso per Cassazione che a suo avviso la Corte ha «inventato» per ridurre il carico di lavoro, rigettando il maggior numero di cause, e sul quale è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Rivolgendosi alla sottosegretaria Macina, si domanda dunque se il Governo abbia studiato l'argomento e se conosca la giurisprudenza relativa al principio di autonomia.

Franco VAZIO, *presidente*, fa presente all'onorevole Colletti che il suo pieno diritto di esprimere la propria contrarietà ai contenuti del provvedimento non gli consente tuttavia di dare voti ai colleghi e al Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel ritenere che non vi sia alcuna norma regolamentare che stabilisce tale divieto, dichiara di aver concluso il suo intervento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiararsi dispiaciuta nel dover prendere la parola successivamente all'onorevole Colletti che ha dovuto limitare i tempi del proprio intervento, sottolinea come i racconti dal campo riferiti dal collega le abbiano ricordato le ragioni per le quali aveva deciso di esercitare la propria professione nel settore penale rispetto a quello civile. Per quanto attiene al provvedimento in esame, ritiene che lo stesso sconti un fenomeno che nel corso di questa legislatura spesso ha dovuto constatare, ossia la percezione che chi predispose il testo dei provvedimenti in realtà non sia a conoscenza di ciò che avviene nei luoghi in cui le norme prodotte dal Parlamento riverbe-

rano i propri effetti. Ritiene che ciò sia particolarmente grave in quanto gli effetti di una così vasta riforma del diritto processuale civile si ripercuoteranno per molti anni sui tribunali. Non desidera in questo momento discutere sul merito del provvedimento ma ritiene che la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 3289 dimostri la totale chiusura, non tanto della maggioranza parlamentare, che ritiene non essere stata coinvolta nella stesura del testo in esame, bensì del Governo, su questioni che non sono di bandiera ma che attengono alla buona amministrazione della giustizia. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione di testo base formulata dalle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge Governo C. 3289.

Franco VAZIO, *presidente*, rammenta che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo testè adottato come testo base, è fissato a venerdì 5 novembre, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato 46

RISOLUZIONI:

7-00742 Formentini: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.

7-00749 Lupi: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa (*Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00140 e 8-00141*) 46

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 51

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 novembre 2021.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

C. 2332, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato

per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00742 Formentini: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.

7-00749 Lupi: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00140 e 8-00141).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00749 a prima firma del collega Lupi che,

vertendo su analoga materia, in assenza di obiezioni, potrà essere discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00742 a sua prima firma.

Passando ad illustrare il testo dell'atto di indirizzo di cui è primo firmatario, sottolinea che esso mira ad istituire anche in Italia la figura di Inviato Speciale per la tutela della libertà religiosa al fine di assicurare il diritto di professare liberamente la fede religiosa, riconosciuto dall'articolo 19 della Costituzione italiana: tale diritto, infatti, garantito a livello nazionale, deve essere protetto e tutelato anche in sede internazionale quale diritto inviolabile di ciascuno, sancito dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00749, ne illustra il contenuto, evidenziando che essa si fonda sui preoccupanti dati relativi alle violazioni della libertà religiosa – a prescindere da quale sia il credo – perpetrate in varie regioni del mondo. Ricordando che il 28 maggio 2019 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per istituire il 22 agosto come Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso, segnala che diversi Paesi europei hanno già provveduto ad istituire la figura di un Rappresentante Speciale per la libertà religiosa, che a suo avviso rappresenta il diritto umano primigenio. Qualora anche il nostro Paese si muovesse in tal senso, rafforzerebbe in maniera significativa il proprio impegno in seno alla comunità internazionale contro le ripetute violazioni del diritto di libertà religiosa.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala l'intenzione di recepire una proposta fatta pervenire informalmente dal Presidente Fassino, oggi impegnato in attività istituzionale all'estero, volta ad inserire, dopo il sesto punto della parte in premessa, il seguente ulteriore paragrafo: «le Nazioni Unite nel gennaio del 2019 hanno nominato il Vice Segretario Generale Miguel Ángel Morati-

nos quale nuovo Alto Rappresentante per l'Alleanza delle Civiltà (UNAOC) e nel 2020 UN *Focal Point* per monitorare l'antisemitismo e predisporre una strategia di risposta a più ampio raggio; ».

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO ribadisce che, come evidenziato davanti nella seduta della III Commissione del 21 ottobre scorso, quando è stata discussa l'interrogazione n. 5-06893 presentata dall'onorevole Formentini sullo stesso argomento, l'impegno a favore della libertà di religione o credo e la protezione delle minoranze religiose è al centro dell'azione italiana nei fori multilaterali competenti per la promozione e la tutela dei diritti umani. Inoltre, rientra tra le priorità del nostro attuale mandato nel Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, iniziato nel 2019 e previsto terminare alla fine di quest'anno.

Sottolinea che l'Italia ha co-sponsorizzato la risoluzione, presentata nel 2019 in Assemblea Generale ONU, che istituisce la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime degli atti di violenza su base di religione o credo, fissata al 22 agosto. Inoltre, ricorda che come Unione europea presentiamo annualmente una risoluzione in materia di promozione della libertà di religione o credo, sia alla Terza Commissione dell'Assemblea Generale ONU sia in Consiglio Diritti Umani. Segnala altresì, che a Ginevra viene rinnovato ogni tre anni il mandato del Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la Libertà di Religione o Credo, che l'Italia e l'Unione sostengono con forza. Precisa che il nostro Paese è anche membro attivo del Gruppo di Contatto internazionale sulla libertà di religione o credo, istituito nel 2015 per favorire il monitoraggio di situazioni di rischio, lo scambio di informazioni e buone pratiche.

Evidenzia che l'impegno del nostro Paese nella promozione della libertà di religione o credo e della lotta contro ogni forma di discriminazione non viene profuso solo nei fori multilaterali ma anche nelle relazioni bilaterali con i Paesi terzi e attraverso programmi della Cooperazione allo sviluppo. Da anni, la Cooperazione italiana è impegnata a sostegno delle per-

sone appartenenti a minoranze religiose ed etniche in situazioni di particolare vulnerabilità.

A livello nazionale, ricorda che il Fondo a tutela delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione in aree di crisi, istituito con la legge di bilancio 2019 – legge n. 145 del 2018 – sulla base di un emendamento dello stesso onorevole Formentini, è un tassello fondamentale dell’impegno italiano e conferma la costante collaborazione tra Governo e Parlamento anche in materia di diritti umani. Ricorda che il Fondo finanzia iniziative attuate da organizzazioni della società civile che intendono contribuire al contrasto dei fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione, valorizzando la diversità e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica. Al riguardo, segnala che è stato alimentato con 2 milioni l’anno per il 2019 e per il 2020, mentre dal 2021 beneficia di 4 milioni all’anno.

Osserva che nella ferma convinzione che il pieno rispetto della libertà di professare la propria religione, di cambiare religione o non avere un credo sia indispensabile allo sviluppo di società prospere e pacifiche, l’Italia promuove in ogni contesto il dialogo interreligioso e interculturale, anche tramite la protezione del patrimonio culturale e religioso.

Ricorda che in due occasioni, nel 2012 e nel 2017, l’Italia si è dotata, presso la Farnesina, di un Osservatorio per la libertà religiosa. Da queste esperienze abbiamo tratto preziose indicazioni su come meglio strutturare il nostro ruolo in questo ambito. Segnala che il Ministero ha quindi avviato una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee, più al passo con i tempi e più incisive per accrescere il profilo operativo dell’impegno dell’Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso. Tra queste la nomina di un « Inviato Speciale per le questioni religiose », con un mandato ampio e strutturato, nel quadro del tradizionale impegno del nostro Paese. A suo avviso, sfide emergenti nel complesso panorama delle religioni mondiali e rapporto tra religioni e politica internazionale

sono due aspetti di cui tenere necessariamente conto.

Sottolinea che oggi il tema fondamentale delle comunità religiose minoritarie riguarda, ad esempio, l’esercizio della cittadinanza con pari dignità, doveri e diritti, come si evince anche dal « Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune », firmato da Sua Santità Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. Nel Documento si ribadisce l’impegno delle religioni a stabilire nelle diverse società il concetto della « piena cittadinanza », rinunciando all’uso strumentale del termine minoranze, « che prepara il terreno alle ostilità e alla discordia, sottraendo le conquiste e i diritti religiosi e civili ad alcuni cittadini, discriminandoli ».

Evidenzia che il 28 ottobre scorso la Farnesina ha organizzato la Conferenza dei missionari italiani nel mondo, stimati in circa settemila. L’evento ha fatto emergere due questioni: *a)* la presenza di una rete capillare italiana di operatori umanitari, educativi e di promozione dello sviluppo umano e di cooperazione per rafforzare la resilienza di popolazioni deboli dinanzi alle sfide globali; *b)* il possibile partenariato con tali associazioni ed espressioni della società religiosa per perseguire a livello globale finalità di sviluppo e di crescita sociale e civile.

In conclusione, evidenzia che con la nomina di un Inviato speciale per le questioni religiose si tratterebbe di cogliere le potenzialità di un impegno ad ampio raggio sulle tematiche religiose. Un impegno che includa naturalmente la libertà religiosa – tematica già accuratamente e pro-attivamente seguita in tutti i consessi che si occupano di diritti umani, sociali e politici – ma che allo stesso tempo consideri con un approccio olistico e multidimensionale i vari aspetti di rilievo delle religioni nella politica estera del nostro Paese.

Prima di passare ad esprimere il parere del Governo sugli atti di indirizzo in titolo chiede alla Presidenza di valutare una breve sospensione della seduta per approfondire alcune questioni lessicali, connesse alle pro-

poste di riformulazione che si accinge a presentare.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in assenza di obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00742 Formentini, recependo anche il nuovo paragrafo proposto dal Presidente Fassino, a condizione che al quinto punto della parte in premessa, le parole «sul credo religioso» siano sostituite dalle seguenti: «sulla religione o sul credo» e che dopo le parole «con il sostegno» sia aggiunto l'inciso «tra gli altri, dell'Italia, di altri venti Paesi membri dell'UE,»; al successivo sesto punto della parte in premessa, dopo le parole «per Libertà Religiosa», siano aggiunte le seguenti: «o di credo» e le parole «la fede» siano sostituite dalle parole «e il dialogo interreligioso»; il settimo punto della parte in premessa sia riformulato come segue: «anche la Commissione europea ha nominato un Inviato speciale per la protezione e la promozione della libertà di religione e credo fuori dall'UE».

Quanto all'unico punto della parte dispositiva esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato come segue: «ad avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso, nel più ampio contesto della promozione della pace e della sicurezza, inclusa la nomina di un "Inviato speciale per le questioni e le libertà religiose", al fine di continuare a lavorare per confermare che il diritto di professare liberamente la fede religiosa, riconosciuto dall'articolo 19 della Costituzione italiana, non è valido solo a livello nazionale ma deve anzi essere promosso in ogni sede internazionale, quale diritto inviolabile di ciascuno, come riaffermato dall'articolo 18

della Dichiarazione universale dei diritti umani».

Esprime, altresì, parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00749 Lupi a condizione che: all'ottavo punto della parte in premesse siano soppresse le parole «dell'Unione europea», nonché le parole «e la protezione»; il punto *b)* della parte dispositiva sia riformulato nei seguenti termini: «avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso, nel più ampio contesto della promozione della pace e della sicurezza, inclusa la nomina di un Inviato speciale per le questioni e le libertà religiose, alla luce delle responsabilità e del ruolo svolto dal nostro Paese in difesa della libertà religiosa».

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in qualità di primo firmatario della risoluzione n. 7-00742, accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal Governo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), pur apprezzando l'impegno del Governo e l'ampia ed esaustiva relazione illustrata dal Sottosegretario Di Stefano, esprime riserve, valutando l'opportunità di un'integrazione di riflessione, circa l'opportunità di inserire tra le competenze dell'istituendo Inviato speciale la trattazione delle «questioni religiose»: a suo avviso, tale figura dovrebbe occuparsi unicamente della tutela e promozione della libertà religiosa, evitando pericolose ingerenze in affari religiosi che presentano profili di particolare delicatezza e non appaiono competergli.

Laura BOLDRINI (PD) si associa alle considerazioni del collega Delmastro delle Vedove, giudicando assai inopportuno che l'Inviato Speciale intervenga su non ben definite «questioni religiose». Auspica, quindi, che il suo campo di azione sia circoscritto alla protezione della libertà religiosa, rilevando, peraltro, che restano indeterminati gli strumenti dei quali l'Inviato

potrà avvalersi per garantirne il pieno rispetto.

Yana Chiara EHM (Misto) sottolinea la rilevanza degli atti di indirizzo in esame, ricordando che la libertà religiosa in Italia è un diritto costituzionalmente garantito, mentre in altri Paesi è soggetto a restrizioni e violazioni. Al riguardo, segnalando che, a livello globale, la comunità maggiormente discriminata è quella islamica, esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Gruppo della Lega, sottolineando che, tuttavia, a livello nazionale, tale forza politica si è dimostrata piuttosto intollerante verso i musulmani.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che proprio su iniziativa del Gruppo Lega il 26 maggio scorso è stata approvata la risoluzione n. 8-00120, con la quale si riconoscono le gravi violazioni commesse dal regime cinese nei confronti della minoranza uigura – di religione islamica – nella regione autonoma dello Xinjiang.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, pur riconoscendo la fondatezza delle obiezioni sollevate dai deputati Delmastro delle Vedove e Boldrini, ribadisce l'opportunità di inserire il riferimento alle « questioni religiose », dal momento che è opportuno che tale figura possa interagire nelle sedi internazionali su questioni che vanno anche oltre la tutela della libertà religiosa, assicurando una rappresentanza unitaria dell'Italia nei tavoli multilaterali.

Valentino VALENTINI (FI) si associa alle riflessioni esposte dai colleghi Delmastro delle Vedove e Boldrini, evidenziando che la formulazione proposta dal Governo rischia di creare equivoci e confusione di ruoli rispetto a contesti culturali diversi da quello italiano, oltre a far perdere di efficacia simbolica al titolo del nuovo Inviato Speciale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) condividendo le osservazioni dei colleghi fin qui intervenuti per i gruppi del Partito Democratico, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, aggiunge che l'Inviato Speciale dell'Italia, in quanto Stato laico, non avrebbe alcun titolo ad occuparsi di « questioni religiose » e dovrebbe unicamente impegnarsi per la tutela e promozione della libertà religiosa.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, propone una nuova sospensione della seduta al fine di approfondire i margini di una proposta di compromesso.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.35.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO propone la riformulazione « Inviato Speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso ».

Paolo FORMENTINI, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), a sua volta, accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00742 Formentini, come riformulata, che assume il n. 8-00140 (*vedi allegato 1*), nonché la risoluzione n. 7-00749 Lupi, come riformulata, che assume il n. 8-00141 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00742 Formentini: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la XV edizione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo, curato dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs), ha rimarcato come in una nazione su tre si registrino gravi violazioni della libertà religiosa e in particolare – nel biennio 2018-2020 – tale diritto fondamentale non sia stato rispettato in 62 dei 196 Paesi sovrani;

il Rapporto evidenzia inoltre una nuova, inquietante frontiera: l'abuso della tecnologia digitale, del *cyber network*, della sorveglianza di massa basata sull'intelligenza artificiale (AI) sia per favorire la radicalizzazione e il reclutamento di nuovi terroristi, sia per assicurare un maggiore controllo con finalità discriminatorie;

in ben 42 Paesi (21 per cento del totale) abbandonare o cambiare la propria religione può determinare gravi conseguenze legali e/o sociali, con uno spettro di possibili conseguenze che va dall'ostracismo familiare alla pena di morte. Si registra anche l'incremento della violenza sessuale impiegata come un'arma contro le minoranze religiose: crimini contro le donne e le bambine che vengono rapite, violentate e costrette a ripudiare la loro fede per abbracciare coattivamente quella maggioritaria;

il 67 per cento circa della popolazione mondiale, pari a circa 5,2 miliardi di persone, vive attualmente in nazioni in cui si verificano gravi violazioni della libertà religiosa: questa allarmante realtà pone ovviamente un problema politico-istituzionale al quale le istituzioni nazionali e internazionali provano a far fronte in vari modi;

le Nazioni Unite nel gennaio del 2019 hanno nominato il Vice Segretario Generale Miguel Ángel Moratinos quale nuovo Alto Rappresentante per l'Alleanza delle Civiltà (UNAOC) e nel 2020 quale UN *Focal Point* per monitorare l'antisemitismo e predisporre una strategia di risposta a più ampio raggio;

il 28 maggio 2019 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per istituire il 22 agosto come Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo: tale ricorrenza è stata proposta dalla Polonia con il sostegno, tra gli altri, dell'Italia, di altri 20 Stati membri dell'UE, di Stati Uniti, Canada, Brasile, Egitto, Iraq, Giordania, Nigeria e Pakistan;

gli Stati Uniti hanno promosso l'Alleanza Internazionale per la Libertà Religiosa o di credo, l'Ungheria ha creato il Segretariato di Stato per la persecuzione cristiana e in un numero crescente di nazioni, quali Danimarca, Paesi Bassi, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Polonia e Regno Unito è stata istituita o riattivata la carica di ambasciatore per la libertà religiosa e il dialogo interreligioso; la Germania ha creato l'Ufficio per il Commissario per la libertà religiosa nel mondo;

anche la Commissione europea ha nominato un Inviato speciale per la protezione e la promozione della libertà di religione e credo fuori dall'UE;

il Parlamento italiano ha dimostrato in varie occasioni di riconoscere l'enorme importanza rivestita dal diritto di libertà religiosa, tanto da approvare, nella corrente legislatura, la proposta, di iniziativa del primo firmatario del presente atto

di indirizzo, di inserire nel bilancio della Farnesina un Fondo apposito da destinare ai cristiani perseguitati nel mondo,

impegna il Governo

ad avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso, nel più ampio contesto della promozione della pace e della sicurezza, inclusa la nomina di un « Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa

e per il dialogo interreligioso », al fine di continuare a lavorare per confermare che il diritto di professare liberamente la fede religiosa, riconosciuto dall'articolo 19 della Costituzione italiana, non è valido solo a livello nazionale ma deve anzi essere promosso in ogni sede internazionale, quale diritto inviolabile di ciascuno, come riaffermato dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

(8-00140) « Formentini, Zoffili, Billi, Cecchetti, Comencini, Coin, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider ».

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00749 Lupi: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

come riferiva nelle ultime audizioni presso le competenti commissioni di Camera e Senato, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia, Alessandro Monteduro, secondo uno studio condotto nel biennio 2018-2020, circa il 62 per cento della popolazione mondiale, pari a circa 5,2 miliardi di persone, vive attualmente in nazioni in cui si verificano gravi violazioni della libertà religiosa, 62 su 196 Paesi sovrani (31,6 per cento del totale);

le violazioni della libertà religiosa si sono verificate nel 42 per cento delle nazioni africane, 23 su 54 Paesi, con Burkina Faso e Mozambico che rappresentano due casi eclatanti. La causa principale è la progressiva radicalizzazione in Africa dello jihadismo, specie nell'area sub-sahariana e orientale;

una radicalizzazione che si estende dal Mali al Mozambico, dalle Comore nell'Oceano Indiano alle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, allo scopo di creare un sedicente califfato transcontinentale, attraverso il consolidamento di un *network* islamista transnazionale;

la promozione della supremazia etnica e religiosa in alcune nazioni asiatiche a maggioranza indu e buddista, poi, ha portato ad una maggiore oppressione ai danni delle minoranze, e in India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka e Myanmar, quanti ne fanno parte vengono considerati cittadini di seconda classe;

la pandemia da COVID-19 ha avuto un profondo impatto sul diritto alla libertà religiosa, dai provvedimenti sproporzionati di alcuni Governi alla negazione di aiuti

umanitari per le minoranze religiose, come accaduto in Pakistan e India;

in Cina continua la repressione dello Stato sui diritti umani e sulla libertà religiosa; il 20 maggio 2021 nella prefettura apostolica di Xinxiang sono stati arrestati sette sacerdoti, insieme a dieci seminaristi e, successivamente, anche il vescovo Monsignor Zhang Weizhu;

il 28 maggio 2019 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per istituire il 22 agosto come Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso;

il 5 maggio 2021 la Commissione europea ha nominato Christos Stylianides come nuovo Inviato speciale per la promozione della libertà di religione e credo al di fuori dell'Unione europea, dopo la scadenza del mandato dello slovacco Jan Figel rimasto in carica per quattro anni fino al giugno 2020. Figel aveva svolto un ruolo decisivo nel trasferimento in Canada di Asia Bibi, la donna cattolica del Pakistan che ha trascorso quasi dieci anni in carcere con l'accusa di blasfemia;

inoltre, considerato che un rappresentante speciale per libertà religiosa di appartenenza nazionale è già prevista da Stati come l'Ungheria, che ha nominato un Segretariato di Stato per la Persecuzione Cristiana, o Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia, Polonia, Germania o Regno Unito, che negli anni passati, hanno istituito o riattivato il proprio ambasciatore per la libertà religiosa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative nelle sedi competenti per aderire all'impegno preso dalla

Commissione europea per il rispetto della libertà religiosa, in particolare nel senso di:

a) sostenere, insieme alla comunità internazionale, un lavoro condiviso tra i Paesi contro le ripetute violazioni del diritto di libertà religiosa nei diversi confini nazionali;

b) avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno

dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso, nel più ampio contesto della promozione della pace e della sicurezza, inclusa la nomina di un « Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso », alla luce delle responsabilità e del ruolo svolto dal nostro Paese in difesa della libertà religiosa.

(8-00141) « Lupi, Delmastro Delle Vedove ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della TELS Y S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 55

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al Capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari 56

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (*Seguito esame e rinvio*) 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 (*Seguito esame e rinvio*) 57

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (*Seguito esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produ-

zione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della TELS Y S.p.A.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della

Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Eugenio SANTAGATA, *Amministratore Delegato della Telsy S.p.A.* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre domande e formulare osservazioni la deputata Giuseppina OCCHIONERO (IV), da remoto il deputato Giovanni RUSSO (M5S), i deputati Alberto PAGANI (PD), Roberto ROSINI (M5S) e, da remoto, il deputato Francesco D'UVA (M5S).

Eugenio SANTAGATA, *Amministratore Delegato della Telsy S.p.A.* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 novembre 2021.

Modifiche al Capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali.

Atto n. 311.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio, in data 20 ottobre 2021, ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, replicando alla richiesta di chiarimenti avanzata nella precedente seduta dal relatore, fa presente che lo schema di decreto con il quale si sottopone al Parlamento il programma d'arma, ai fini della sua autorizzazione, interviene in una fase prodromica all'effettiva contrattualizzazione. Pertanto, il cronoprogramma dei pagamenti non può che intendersi quale migliore previsione *ex-ante*, fermo restando che la Difesa si impegna a non eccedere l'ammontare complessivo dell'onere stimato e a sottoporre alle Camere uno schema di decreto integrativo qualora fosse necessario reperire ulteriori risorse finanziarie.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione Bilancio, in data 20 ottobre, ha espresso una valutazione favorevole sull'atto in esame.

Luca FRUSONE (M5S) evidenzia come il programma d'arma in esame possa costituire il primo vero programma europeo di difesa integrata dal momento che quello della contraerea è, a suo avviso, il settore nel quale è più facilmente attivabile la difesa comune. Si tratta di un tema di cui si è sentito molto parlare anche nei vertici europei e domanda, al rappresentante del Governo, se sia possibile avere qualche informazione più dettagliata, soprattutto con riferimento alla possibilità di avere un sistema di radar integrati.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde, innanzitutto, alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore nella precedente seduta osservando che la Difesa, in piena coerenza con quanto presentato nel Documento programmatico pluriennale 2021-2023, conferma la linea di sottoposizione al Parlamento dell'approvazione dei programmi d'arma nell'interesse del loro fabbisogno, tanto in ottica finanziaria che quantitativa, assicurando – da un lato – che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle proprie unità operative e – dall'altro – che l'effettiva

contrattualizzazione delle *tranche* successive avviene in regime di verifica comparativa delle priorità dei molteplici programmi strategici parallelamente in atto.

Rileva, poi, che in considerazione della complessità dei programmi e della loro durata temporale, il cronoprogramma non può che avere carattere previsionale e conferma che la descrizione del programma, così come rappresentata nel DPP, corrisponde a quanto riportato nello schema di decreto in esame. In particolare, precisa che la tabella riepilogativa fornisce separata evidenza alle sole risorse (484,40 milioni di euro) recate dal fondo istituito dalla legge di bilancio 2020 in quanto, al momento della predisposizione del DPP, i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico non erano ancora state ripartiti sullo stato di previsione del Ministero della difesa. Questi sono dunque rappresentati in un'unica riga dove sono aggregate le quote recate dagli altri portati normativi a prescindere dal bilancio di iscrizione. In ogni caso, conferma che gli importi rappresentati in tabella coincidono con gli stanziamenti destinati al programma, così come riportati nel DPP e come dettagliati, nel loro profilo finanziario pluriennale, nello schema di decreto in esame.

Quanto alle considerazioni del collega Frusone, osserva che il programma è volto a garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO e si riserva di fornire ulteriori chiarimenti riguardo ai programmi di difesa comune europea nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI rileva che il programma d'arma in esame si sviluppa su *tranche* successive ed autoconsistenti che porteranno all'adeguamento dei sistemi interessati. Sottolinea, quindi, che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla difesa avvengono rigorosamente nella cosiddetta contabilità ordinaria, ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto d'armamento.

Infine, osserva che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici è caratteristica fisiologica di ciascun programma d'arma, anche se l'Amministrazione si ri-

tiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare. Pertanto, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite, verrà dato corso ad un decreto integrativo al fine di garantire la piena visibilità della nuova esigenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	81
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	74
Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	77

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene che il provvedimento, anche alla luce della relazione tecnica di passaggio trasmessa informalmente dal Governo nella giornata di ieri, non presenti profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti alla attuazione di contributi pluriennali utilizzati a copertura ai sensi dell'articolo 7,

commi 1, 2 e 3 rechino le occorrenti risorse e che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Evidenzia, infine, che il comma 2 dell'articolo 1-bis, che provvede agli oneri, pari a 230.718 euro, derivanti dalla riduzione in via eccezionale della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2020, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente, deve intendersi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come emerge dalla citata relazione tecnica di passaggio.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Inoltre, in risposta alle richieste del relatore, conferma che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal

Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3341 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 120 del 2021, recante Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti del Governo da cui si evince, tra l'altro, che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Leda Volpi 2.01, che è volto a ricostituire il Corpo forestale dello Stato e prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Tale proposta emendativa appare priva di quantificazione e di copertura, giacché dalla soppressione del Corpo

forestale dello Stato, disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016, sono derivati risparmi di spesa destinati, per il 50 per cento, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia e, per il 50 per cento, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Butti 1-*bis*.10, che prevede la riduzione a cinque settimane del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, oltre che per rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi come già previsto dal testo, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tale scopo l'emendamento prevede di aumentare la quantificazione dell'onere di 931 euro (da 230.718 euro a 231.649 euro) provvedendo alla corrispondente copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2021-2023, che reca tali disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere quantificato in 931 euro in relazione alla nuova finalità prevista;

Butti 2.1, che è volta ad attribuire al personale appartenente al ruolo degli operatori e ai ruoli degli assistenti e degli ispettori del Corpo dei Vigili del fuoco, rispettivamente, la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Butti 2.2, che prevede che la nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione, anche in fase di prima applicazione, avvenga secondo le procedure ordinarie, quindi mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale,

invece che, come attualmente previsto, mediante concorso per titoli ed esami. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente e relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1-bis.10, 2.1 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in data 3 novembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, stante i numerosi profili problematici che il provvedimento presenta, come peraltro già segnalato nel corso delle precedenti sedute. Segnala che da ultimo tali profili critici sono stati rappresentati in una nota del Dipartimento del Tesoro di cui evidenzia i contenuti, facendo presente quanto segue.

Sul piano sostanziale il conferimento di nuovi compiti alla Banca d'Italia deve essere vagliato alla luce della disposizione dell'articolo 123 del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE) che stabilisce il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. A tale riguardo, l'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 3603/93 precisa che nella nozione di « altra forma di facilitazione creditizia » rientra « qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi ». Secondo l'interpretazione consolidata della BCE (si veda, da ultimo, il parere della BCE CON/2021/29 del 6 Ottobre 2021) tale norma impedisce alle banche centrali nazionali di sostenere i costi di attività che esulano dalla sfera dei compiti tipici delle banche centrali e che dovrebbero far capo al Governo degli Stati membri.

Sotto tale profilo, particolarmente problematica appare la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, della proposta di legge, secondo la quale la Banca d'Italia (unitamente agli altri organismi di vigilanza) sarebbe tenuta a « redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1 ». Ritenuto che tale compito non rientra tra (e non è strettamente correlato a) i compiti tipici delle banche centrali, e che i relativi oneri resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, la previsione in parola appare potenzialmente in contrasto con il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE.

A *latere* si rileva, sotto il profilo procedurale, che ai sensi dell'articolo 127(4) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del terzo alinea dell'articolo 2(1) della Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE), la proposta di legge in esame dovrà essere sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea poiché concerne i compiti della Banca d'Italia.

La COVIP, per quanto riguarda, in particolare, il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*, ha sottolineato come si tratti di un'attività che esula dalle sue competenze e che dovrebbe essere, più appropriatamente, affidata a un organismo che possieda le necessarie competenze. Qualora detta disposizione non venisse emendata, la normativa finirebbe, pertanto, con il porre in capo alla COVIP un compito gravoso e del tutto nuovo, che richiederebbe un accresciuto impegno e maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge.

Analogamente a quanto sostenuto dalla COVIP, anche l'IVASS ha espresso una serie di perplessità di carattere finanziario sul provvedimento, specificando, in particolare, che, non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nella definizione di « intermediari » su cui grava il divieto di finanziamento, per effetto dell'entrata in vigore della legge l'IVASS sarebbe chiamata ad effettuare i controlli previsti sui soggetti vigilati limitatamente ai fondi pensione istituiti dalle imprese di assicurazione. Il rispetto della normativa anti-mine nei fondi pensione assicurativi comporterebbe, quindi, per l'IVASS un compito aggiuntivo e di non poco impatto non solo nella predisposizione di istruzioni congiunte con COVIP ma anche nella concreta esplicitazione di dette verifiche sia sul piano cartolare che ispettivo. A detti nuovi adempimenti l'IVASS non potrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (IVASS non

ha autonomia decisionale nell'aumentare il numero delle proprie risorse); occorrerebbero, al riguardo, specifiche previsioni legislative a copertura di detti maggiori costi.

Pertanto, alla luce di tali elementi istruttori, ravvisa la necessità che il provvedimento in oggetto sia modificato al fine di superare le problematiche evidenziate.

Massimo UNGARO (IV) chiede che il Governo chiarisca se il provvedimento comporti oneri per la finanza pubblica che impediscono alla Commissione bilancio di esprimere parere favorevole. Nel far presente che lo Stato italiano si è obbligato a contrastare il finanziamento delle mine antipersona con la sottoscrizione del Trattato di Ottawa nel 1997, sottolinea che la proposta di legge in esame viene trascinata tra le due Camere da circa dodici anni e che è stata ostacolata anche nella scorsa legislatura, esprimendo il timore che anche in questo momento il Governo intenda impedirne l'approvazione con motivazioni tecniche pretestuose. In qualità di relatore sul provvedimento in Commissione finanze, ricorda che la medesima Commissione è pronta a votare il mandato al relatore per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, prevista per il prossimo 8 novembre, facendo presente che il Governo dovrà eventualmente assumersi di fronte all'Assemblea della Camera la responsabilità di ostacolarne l'approvazione.

La Viceministra Laura CASTELLI si impegna a trovare una soluzione in tempi adeguati che permettano di rispettare il termine previsto dal calendario dei lavori per l'esame in Assemblea.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monte-

rotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

C. 3242 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3242 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lettera a), dell'Accordo disciplina l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi;

in questo quadro, coerentemente con quanto rilevato in sede di predisposizione della relazione tecnica, si può escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare effetti di minor gettito,

tenuto conto che l'accordo ratificato nel 2001, attualmente ancora in vigore, già prevede l'esenzione dalle imposte sull'importazione, ivi compresa l'Iva all'importazione;

l'accordo in oggetto, invece, appare integrare la precedente formulazione dell'articolo VI, esplicitando che detta esenzione si applichi esclusivamente alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia;

con riferimento all'articolo VII, parte XIII, non si pone un problema di minore gettito nel caso in cui il personale di nazionalità italiana sia già titolare di reddito da lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali;

si presume infatti che, in tal caso, altri soggetti passivi delle imposte sui redditi sostituiranno i soggetti eventualmente assunti presso il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), mantenendo inalterato il gettito fiscale;

se invece la posizione dovesse essere eliminata per effetto di una riduzione di personale, questo effetto non può essere ascritto all'esenzione fiscale accordata ai redditi erogati da EMBL, ma a una libera (ed ipotetica) scelta individuale del datore di lavoro italiano presso il quale lavora il dipendente assunto da EMBL;

l'articolo XI, parte XX, non comporta effetti finanziari negativi poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2021 e che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), si compone di due articoli ed un allegato (Allegato 1) che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

Fa presente, altresì, che il provvedimento in esame provvede quindi al riparto, per un importo pari ad euro 1.364.150.599 per il 2021 e ad euro 280.000.000 per il 2022, delle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di coopera-

zione allo sviluppo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 2 e Allegato 1, recanti ripartizione risorse del fondo missioni internazionali, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto, tra le missioni di cui all'Allegato 1, di uno stanziamento già autorizzato e scontato a legislazione vigente; si tratta delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (Fondo per le missioni internazionali) che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.395.860.794 per il 2021 e ad euro 1.600.000.000 per il 2022.

A fronte di tale stanziamento, l'Allegato 1 e la relazione tecnica individuano un fabbisogno finanziario programmato 2021, per complessivi euro 1.644.150.599. Tale fabbisogno viene ripartito dall'articolo 1 del provvedimento in esame in euro 1.364.150.599 per il 2021 ed euro 280.000.000 per il 2022. La relazione tecnica evidenzia inoltre che, ai fini della suddetta ripartizione, le varie missioni dell'Allegato 1 corrispondono a quelle indicate nelle 53 schede annesse alla relazione tecnica. Fa presente, quindi, che talune schede tecniche [1-32, 9-bis, 31-bis e 35-bis (Ministero della difesa), 47 (Ministero dell'interno), 43-bis e 47-bis (Ministero della giustizia), 47-ter (MEF), 48 (MAECI)] riferiscono che le relative missioni comportano oneri configurati come limite massimo di spesa e forniscono i dati e gli elementi di quantificazione dei medesimi oneri. Al riguardo evidenzia che tali dati ed elementi appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegate a precedenti provvedimenti di riparto. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare.

Osserva, altresì, che la natura di limite di spesa non è formalmente esplicitata con riguardo alle schede tecniche da 33 a 46: queste ultime, inoltre, non sono corredate né di dati né di elementi di quantificazione o valutazione. Anche le schede relative al MAECI, con l'eccezione della scheda 48, non sono formulate come limite di spesa; inoltre, tutte le schede in questione [da 48

a 53] si limitano ad illustrare le finalità degli interventi fornendo elementi di valutazione di carattere per lo più descrittivo. Tanto premesso, rileva l'opportunità di acquisire i dati quantitativi e gli ulteriori elementi di quantificazione relativi alle schede-missioni sopra indicate (schede da 33 a 46 e schede MAECI da 48 a 53) nonché un chiarimento circa la possibilità o meno di configurare come limiti massimi di spesa gli oneri relativi alle missioni in cui tale caratteristica non è stata espressamente esplicitata nelle relative schede. Evidenzia, inoltre, che l'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (pari a euro 1.364.150.599) e 2022 (pari a euro 280.000.000) appare motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 richiamato dall'articolo 1, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. Per quanto riguarda la correttezza di tale ricostruzione e la sua applicabilità anche al provvedimento ora in esame appare necessario acquisire l'avviso del Governo, fermo restando che le spese oggetto di ripartizione tra il 2021 e il 2022 non eccedono comunque gli stanziamenti già disposti a legislazione vigente per ciascuno dei due anni a valere sull'apposito Fondo per le missioni internazionali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2021, pari complessivamente a 1.644.150.599 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di 1.395.860.794 euro per l'anno 2021, di 1.600.000.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, gli oneri sono imputati, per un

importo pari a 1.364.150.599 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2021, e per la restante parte, pari a 280 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2022. Rammenta in proposito che – come precisato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di riparto del Fondo – l'imputazione di parte degli oneri all'anno 2022 discende dall'applicazione della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in forza della quale la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto di riparto, reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, fermo restando che – per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2022, anziché sull'anno 2021 – quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2022 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2021, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2022 ovvero per l'anno 2023, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa dei chiarimenti del Governo e del parere della Conferenza unificata, che nel frattempo è stato trasmesso.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

L'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011. La portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa *ratio* posta alla base della valutazione della sicurezza stradale

che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa. La valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali « linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 », adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012.

Per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea. Nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gennaio 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020. Anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021. Infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già

previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione. Pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea.

Riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte. Anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente.

La disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo « 2.3.2 Fasi della procedura di ispezione ». In particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza. Tale pianificazione « ideale » dell'Organo competente deve confrontarsi con le « reali » disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, ne-

cessarie all'attuazione degli interventi. Ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete.

L'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali. In via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento.

In riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verticale della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni. Tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione. Qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

All'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea

una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017, n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia. L'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri. Infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto n. 282);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'introduzione del concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di

rete deriva dal concetto di classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della sicurezza della rete esistente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 2011;

la portata innovativa degli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in oggetto risiede nella diversa *ratio* posta alla base della valutazione della sicurezza stradale che, tuttavia, non incide sulle attività prodromiche finalizzate alla stessa;

la valutazione della novellata sicurezza stradale a livello di rete è pertanto basata sulle indagini visive, condotte attraverso le attività ispettive, e sull'analisi dell'incidentalità dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, attività già disciplinate dagli articoli 5 e 6 del vigente decreto legislativo e dalle attuali "linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35", adottate con decreto ministeriale 2 maggio 2012;

per quanto riguarda l'estensione degli ambiti di applicazione, le disposizioni della precedente direttiva 2008/96/CE hanno avuto carattere di cogenza per le strade appartenenti alla rete transeuropea, con possibilità di estensione, come codice di buone prassi, anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella detta rete TEN e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità europea;

nel decreto legislativo n. 35 del 2011 di recepimento della direttiva CE/96/2008, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS), mentre l'estensione all'intera rete di interesse nazionale (rappresentata per la quasi totalità dalle strade principali di categoria B, ai sensi del Codice della strada), inizialmente fissata al 1° gen-

naio 2017, è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2022, con decreto-legge n. 183 del 2020;

anche l'estensione del campo di applicazione alla rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, la cui disciplina – di competenza delle Regioni e delle Province autonome, da dettarsi nel quadro delle norme di principio del decreto legislativo n. 35 del 2011 – è stata rinviata, dal predetto decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2021;

infine, con riferimento alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 35 del 2011 ha già previsto l'inserimento delle stesse nel proprio ambito di applicazione;

pertanto, di fatto, non risulta un'estensione dell'ambito di applicazione in termini di categorie di strade, ma solo una diversa denominazione adottata per allineare lo schema di decreto alla novellata norma europea;

riguardo all'articolo 2, per quanto riguarda le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui sovrintende la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, le stesse saranno svolte dalle medesime unità di personale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la citata Direzione confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della suddetta Direzione con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ferme restando le competenze e le unità di personale preposte;

anche per ANSFISA, si tratta di attività già previste, da espletare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le attività poste in capo alle Regioni e Province autonome, riguardanti le strade

non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente;

la disposizione di cui all'articolo 5 non determina un incremento degli interventi correttivi, in quanto gli stessi sono attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e in particolare dalle predette linee guida al paragrafo "2.3.2 Fasi della procedura di ispezione";

in particolare, è disposto che la scelta di tali interventi da parte dell'Organo competente, sentito l'Ente proprietario e/o gestore, deriva dalla valutazione economica di una serie di soluzioni proposte, contenute nelle risultanze delle ispezioni, analizzate non solo all'interno del singolo tratto stradale ma anche in relazione alle soluzioni individuate per i tratti adiacenti, al fine di garantire coerenza, efficienza ed economicità complessiva del programma degli interventi della rete stradale di competenza;

tale pianificazione "ideale" dell'Organo competente deve confrontarsi con le "reali" disponibilità di risorse economiche dell'Ente proprietario e/o gestore, necessarie all'attuazione degli interventi;

ciò richiede una pianificazione e programmazione congiunta tra Organo competente e Ente proprietario e/o gestore al fine di giungere ad una più concreta individuazione delle priorità degli interventi con un miglior rapporto benefici/costi complessivo di rete;

l'attuale sistema tariffario copre integralmente i costi connessi alle attività ispettive mirate, già individuate e disciplinate a legislazione vigente come ispezioni puntuali;

in via generale le norme tariffarie, nel loro complesso, sono idonee comunque a coprire gli oneri concernenti le attività di controllo, di classificazione ed ispettive derivanti dal provvedimento;

in riferimento alla leggibilità e visibilità della segnaletica orizzontale e verti-

cale della strada da parte dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, attualmente è all'esame del gruppo di esperti istituito presso la Commissione europea, la valutazione della possibilità di adottare specifiche comuni;

tali specifiche, che comprendono diversi elementi volti a garantire l'uso operativo della segnaletica stradale orizzontale e verticale da parte dei sistemi automatizzati alla guida, stabilite in conformità al paragrafo 3 della direttiva UE/2019/1936, sono riferite alla progettazione di nuove infrastrutture e non riguardano gli interventi di manutenzione;

qualora l'ente proprietario della strada sia un soggetto pubblico, il medesimo potrà espletare comunque gli adempimenti in materia di segnaletica con le risorse disponibili a legislazione vigente;

infine, per ciò che concerne la piattaforma AINOP (archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), la nuova funzionalità di segnalazione spontanea accessibile *on line* a tutti gli utenti della strada non necessita di adeguamenti tecnici straordinari, essendo sufficiente l'attività di ordinaria manutenzione del relativo programma, senza, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

all'attuazione dell'articolo 8, che prevede che, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisca alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, provvederà la Direzione generale competente del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto riguarda le tariffe, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 35 del 2011, dispone che le stesse, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2017,

n. 398, sono aggiornate almeno ogni tre anni, mentre l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in oggetto, tenuto conto delle competenze assegnate all'ANSFISA, ha previsto che tale aggiornamento sia proposto dalla predetta Agenzia;

l'attuale sistema tariffario è peraltro da ritenersi del tutto adeguato, posto che a carico degli enti gestori non deriva un incremento di oneri;

infatti, i compiti e le funzioni che sono chiamati a svolgere i diversi soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto in esame saranno svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

infine, le attività poste in capo alle regioni e alle province, concernenti le strade non ricomprese nella rete stradale transeuropea e nelle strade di interesse nazionale, sono già previste a normativa vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 292.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli effetti finanziari che possono derivare da alcune disposizioni del provvedimento, quali gli articoli da 5 a 9, 16 e 17, costituiscono possibili effetti fiscali di secondo livello che agiscono sulla redditività delle imprese e sull'IVA e che, in quanto tali, per prassi non vengono stimati in sede di valutazione degli effetti finanziari delle misure normative;

l'articolo 12 introduce ulteriori, potenziali, interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, finanziabili a invarianza di spesa attraverso il fondo presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, non essendo stata introdotta alcuna modifica all'alimentazione del citato Fondo;

gli interventi previsti dalla norma sono da realizzare nel limite delle risorse disponibili, posto che tali risorse saranno opportunamente rimodulate al fine di realizzare i diversi interventi previsti dalla novellata versione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

per quanto riguarda l'articolo 15, in materia di utilizzo dei proventi delle aste

della CO₂ per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, le risorse disponibili dipenderanno dai prezzi che si formeranno sul mercato della CO₂ e per il 2022 sono stimate in 600-700 milioni di euro;

la disposizione in oggetto introduce la possibilità di utilizzare tali risorse anche per coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura a valere sulle tariffe dell'energia;

tale previsione trova la sua *ratio* nella necessità di non gravare eccessivamente sulle tariffe per il sostegno della transizione energetica, al contempo disponendo di una leva per bilanciare aumenti della bolletta elettrica derivanti ad esempio da aumenti del gas o degli oneri di sistema, come è avvenuto in questi giorni;

l'articolo 19, non attribuisce agli sportelli unici per le energie rinnovabili ulteriori competenze e pertanto non vi è necessità di stanziare ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

inoltre, il GSE nell'attività di predisposizione e aggiornamento del manuale che gli sportelli forniranno e pubblicheranno *online*, non necessita di ulteriori risorse rispetto alle attuali, rientrando tali attività fra i compiti istituzionali svolti dallo stesso GSE, già coperti dalle tariffe dell'energia;

per quanto riguarda l'articolo 20, recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il relativo monitoraggio sarà effettuato dal Ministero della transizione ecologica, eventualmente anche in collaborazione con il GSE con le risorse attualmente già disponibili;

anche in caso di eventuale attivazione dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nell'emanazione del provvedimento di individuazione delle aree idonee, tale

attività sarà svolta con le risorse attualmente già disponibili;

riguardo all'articolo 26, l'obbligo relativo all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici è già previsto dalla normativa vigente e rispetto a tale disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, sono introdotte alcune novità volte a coordinare il perimetro di applicazione della disciplina medesima con quella generale riguardante la prestazione energetica degli edifici, prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché a consentire l'applicazione dell'obbligo anche nei casi in cui, per limiti tecnici (ad esempio l'architettura dell'edificio) sia impossibile installare impianti FER che soddisfino il fabbisogno minimo richiesto dalla norma;

tali previsioni non incrementano i costi a carico del bilancio dello Stato in termini di investimenti per l'adempimento all'obbligo, trattandosi di obblighi già previsti, considerando che, rispetto alla normativa vigente, non è incrementata la quota d'obbligo richiesta alle pubbliche amministrazioni e, anzi, si offrono modalità più efficienti per l'adempimento degli obblighi medesimi;

ciò vale altresì per la specifica riguardante la previsione di conseguire la quota di energia da impianti da fonti rinnovabili da quelli obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, trattandosi di una previsione che si riferisce alla produzione di energia elettrica da FER, per la quale sono previste, sia nella norma vigente che nella modifica prevista, quote minime di potenza;

la razionalizzazione apportata dalla norma proposta nei casi in cui si presenti una impossibilità tecnica, consente infine la realizzazione dell'obbligo tramite interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, contribuendo così a generare risparmi per il bilancio dello Stato, grazie alla gestione di edifici più efficienti che comportano minori oneri di gestione;

all'articolo 27, in materia di obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, si prevede che i soggetti che non rispettano tale obbligo possano procedere al versamento a un Fondo per le energie rinnovabili, appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili;

non può essere identificato un soggetto che realizzi gli interventi a valere sulle risorse accantonate nel suddetto Fondo, poiché tali risorse saranno utilizzate per la promozione delle energie rinnovabili tramite gli appositi strumenti incentivanti, vigenti o nuovi, previsti dall'ordinamento nazionale e nel rispetto delle disposizioni europee in materia (linee guida in materia di aiuti di stato all'energia e all'ambiente);

le attività affidate a Consip spa dall'articolo 28, comma 4, rientrano nelle ordinarie attività realizzate dalla medesima società per conto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti e, quindi, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

le attività di monitoraggio previste dagli articoli da 30 a 33 rientrano nella più ampia *mission* istituzionale di entrambi gli enti pubblici considerati – GSE e RSE – legata al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo sulle FER e degli impieghi nei settori elettrico, termico e trasporti;

le attività previste dall'articolo 34, in materia di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, rientrano nelle attività istituzionali del GSE e saranno svolte avvalendosi delle risorse già disponibili;

agli articoli da 42 a 44, per quanto riguarda i biocarburanti e il biometano (combustibile da biomassa) i controlli sono

svolti dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti con oneri a carico del GSE, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo n. 28 del 2011, mentre i controlli sulla certificazione dei bioliquidi sono effettuati direttamente dal GSE, ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 2019;

ISTAT, Acquirente Unico SpA e RSE SpA sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati dall'articolo 48 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché i compiti ivi previsti rientrano nella *mission* istituzionale di tali soggetti;

le attività e i compiti affidati ai diversi enti pubblici previsti nel testo del provvedimento sono estrinsecazione diretta dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

tali enti, pertanto, saranno in grado di svolgere i compiti loro assegnati dal provvedimento in esame avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in merito all'allegato III, la verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti è effettuata, a legislazione vigente, dai comuni nell'ambito delle relazioni di progetto presentate dai tecnici progettisti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Atto n. 294.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione –Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo. Quindi, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta del relatore:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, demandata all'ARERA dal comma 3 dell'articolo 7, già rientra nelle competenze proprie dell'ARERA stessa, per la

quale sono peraltro disponibili ampi tempi di attuazione;

in particolare, gran parte delle disposizioni relative ai diritti degli utenti nel mercato *retail* sono già state attuate dall'ARERA mediante la regolazione vigente ed è prassi già in uso nella predetta Autorità quella di predisporre documenti in consultazione propedeutici all'adozione di provvedimenti che incidono sulla regolamentazione del mercato;

le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di misurazione intelligente e diritto al contatore intelligente, traspongono nell'ordinamento nazionale principi e criteri che hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione, pertanto l'installazione dei contatori di seconda generazione è già stata avviata dai maggiori distributori e, per alcuni di questi, è in fase avanzata di implementazione, alla luce del quadro normativo e regolatorio definito con il decreto legislativo n. 102 del 2014 e con le deliberazioni AEEGSI 87/2016 e 646/2016;

inoltre, nell'ambito dell'attività regolatoria, è stato verificato il rispetto dell'invarianza della spesa di investimento per il consumatore, rispetto a un ipotetico scenario di sostituzione dei misuratori di prima generazione giunti al termine della propria vita utile, con altri misuratori di prima generazione;

le disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di confronto delle offerte, non comportano un aggravio delle competenze a carico dell'ARERA, giacché tali disposizioni, anche se non erano presenti in norma primaria, hanno già trovato implementazione attraverso le norme secondarie e la regolazione;

infatti è già operativo lo strumento di confronto delle offerte, rappresentato dal Portale offerte, previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, gestito dall'Acquirente unico sulla base delle indicazioni fornite dall'ARERA, che risulta

già conforme ai requisiti fissati dallo schema di decreto in oggetto;

per quanto riguarda l'articolo 11, in materia di clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, rispetto alla natura delle azioni di comunicazione, formazione e assistenza che, su proposta dell'Osservatorio, sono destinate al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, la disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 6 del medesimo articolo non reca effetti diretti, certi ed immediati, atteso che, formulata la proposta, il Ministero e l'ARERA possono valutare il suo accoglimento anche in termini di copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti per lo svolgimento dei loro compiti;

al comma 4 dello stesso articolo 11, l'eventuale introduzione, attraverso la fissazione del prezzo dell'energia elettrica, di misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici ha carattere futuro – dopo il 2025 – ed incerto – ossia a seguito del riesame da parte della Commissione dei regimi che prevedono tutele di prezzo;

inoltre la disposizione stabilisce un obbligo in capo al Ministro della transizione ecologica di presentare un disegno di legge per l'adozione delle eventuali misure rispetto al quale dovranno essere individuate le necessarie coperture finanziarie;

in ordine all'attività di monitoraggio, l'Osservatorio si avvale di Acquirente unico e di GSE che agiscono nell'ambito delle risorse disponibili per lo svolgimento dei propri compiti statutari;

per quanto riguarda la determinazione del valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 10, lettera *c*), la disposizione comporta una redistribuzione dei costi tra gli utenti e pertanto non determina l'insorgere di effetti di minor gettito fiscale;

relativamente al GSE, l'attività di monitoraggio prevista dal comma 11, lettera

b), del medesimo articolo 14 è svolta con eventuali oneri a carico del sistema tariffario elettrico, in analogia con quanto avviene per le altre attività svolte dal Gestore nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'istituzione e la gestione dell'albo di cui al comma 7 dell'articolo 17, in materia di sistemi di distribuzione chiusi, potrà avvenire con le risorse umane e strumentali del Ministero della transizione ecologica, giacché si stima la realizzazione di nuovi sistemi nel numero di poche decine per l'intero territorio nazionale, mentre quelli attualmente esistenti sono circa sessanta;

all'articolo 18, in materia di sviluppo della capacità di stoccaggio, a fronte dei costi posti a carico dell'utenza per la realizzazione degli impianti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio produce effetti economici positivi;

infatti, lo sviluppo della capacità di stoccaggio, mirando alla riduzione dell'*overgeneration* della generazione da fonti rinnovabili – vale a dire della produzione “tagliata” in quanto non consegnabile –, aumenta il gettito in quanto produce effetti diretti di investimento in ragione delle importanti opere previste e aumenta gli investimenti per la realizzazione della generazione da fonti rinnovabili;

sul piano della tariffa elettrica, la maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili appare suscettibile di consentire nel medio termine la riduzione dei prezzi dell'energia;

inoltre, si devono considerare gli effetti sistemici sui costi di gestione di rete attraverso la più efficiente risoluzione delle congestioni;

l'impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione, è al momento di

difficile valutazione poiché esso dipenderà dall'effettivo ricorso alla misura ivi prevista ed al tasso di sostituzione della generazione termoelettrica;

per quanto riguarda l'articolo 21, in materia di preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico, il piano dei rischi è già stato predisposto con le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero della transizione ecologica e analogamente si procederà per i successivi aggiornamenti;

le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 si sostanziano in una legificazione di compiti e funzioni già previsti dalla vigente regolazione svolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e dai Gestori delle reti di distribuzione;

la copertura a carico delle tariffe elettriche comprende anche degli oneri per la compensazione riconosciuta al gestore del sistema di trasmissione, di cui all'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 257 del 2016, introdotto dal comma 6 del predetto articolo 23 al fine di consentire al gestore medesimo il recupero del valore residuo dell'investimento realizzato negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da dismettere;

i nuovi compiti previsti dall'articolo 24 per l'Autorità di regolazione sono ampiamente già esercitati dall'Autorità stessa;

peraltro, pur non potendosi escludere la necessità di risorse umane e finanziarie aggiuntive, resta fermo che le stesse troverebbero comunque copertura a carico degli operatori del sistema dell'energia elettrica, del gas, idrico e rifiuti;

infine, gli incentivi all'efficienza, sono riconosciuti a fronte dei benefici per il sistema in termini di conseguimento degli obiettivi di miglioramento della politica energetica del Paese e sono coperti nell'ambito delle tariffe del sistema elettrico, come le misure di compensazione di cui al comma 4 dello stesso articolo 24,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Atto n. 313.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

L'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari. Infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della

giustizia. In particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente « Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti », che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto « Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria », reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023.

In via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto. Pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

Inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco.

Per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento

triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate.

Pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (Atto n. 313);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attuazione dello schema di decreto in esame appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario stante la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di *hardware* e *software* necessari;

infatti, gli interventi di realizzazione e potenziamento delle dotazioni informatiche e tecnologiche o dei sistemi informativi da utilizzare, richiesti per l'istituzione e la gestione dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, potranno essere fronteggiati mediante il ricorso agli stanziamenti già iscritti nello

stato di previsione del Ministero della giustizia;

in particolare, ad essi si potrà fare fronte con le risorse destinate alle spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, nell'ambito del programma di spesa 1.2 Giustizia civile e penale, con le risorse del capitolo 1501 concernente "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", che reca uno stanziamento pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, e con quelle del capitolo 7203 che, al piano di gestione n. 8, avente ad oggetto "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", reca uno stanziamento pari a euro 137.067.963 per l'anno 2021, a euro 112.746.603 per l'anno 2022 e a euro 101.749.595 per l'anno 2023;

in via prudenziale, la quantificazione della spesa per l'istituzione dell'elenco sopra citato da parte della competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è stata effettuata sulla base di contratti già esistenti con i quali si garantiscono la predisposizione ed il mantenimento di elenchi ed albi di interesse per l'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle risorse impegnate per l'istituzione di registri di analoga specie e contenuto;

pertanto, si assicura che l'onere per l'istituzione dell'elenco di cui al presente provvedimento, stimato come spesa iniziale in circa 6.000 euro, rientra fra gli interventi programmati in materia di informatizzazione dell'amministrazione della giustizia e non comporta pertanto effetti negativi per la finanza pubblica;

inoltre, le spese successive per il funzionamento e l'aggiornamento dell'elenco, stimate di modesta entità, risultano sia in termini temporali che quantitativi allineate con il gettito atteso, alimentato

dal versamento dei contributi da parte degli associati per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco;

per quanto riguarda, infine, la misura fissa del contributo stabilita per legge con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, è previsto l'aggiornamento triennale dell'entità dei contributi da versare per l'iscrizione e per il mantenimento nell'elenco, il che consentirà di sostenere eventuali spese non preventivate;

pertanto, gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non producono un aggravio degli oneri complessivi rispetto a quelli già programmati e non determinano pertanto l'esigenza di reperire risorse aggiuntive, giacché tutti gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria",

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 12 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021,

relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 314.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 314);

premessi che:

il presente programma pluriennale – da avviarsi nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 823 milioni di euro;

oggetto del presente schema di decreto è la sola prima *tranche* degli investimenti pianificati, per un ammontare di 411,5 milioni di euro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il predetto programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata riparti-

zione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

ALLEGATO

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 276365 del 02/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 275091/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

OGGETTO: A.C. 3341 - Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica e alla relazione tecnica predisposta dal Dipartimento della protezione civile, trasmessa in data 29 ottobre 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 3341**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****Articolo 1**

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Dipartimento della protezione civile provveda con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione delle tecnologie idonee utilmente impiegabili, delle esigenze di potenziamento dei mezzi aerei *ad ala fissa e rotante e al connesso impiego di mezzi aerei a pilotaggio remoto, delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, delle esigenze di potenziamento delle flotte aeree regionali e delle Province autonome ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale*, delle esigenze di formazione del personale *addetto alle attività antincendi boschivi ivi comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti*, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Trattandosi esclusivamente di un'attività ricognitiva e valutativa delle esigenze, la disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede che, per la ricognizione e valutazione di cui al comma precedente, il Dipartimento della protezione civile possa avvalersi un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, *dei trasporti e della mobilità sostenibili*, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento 'Casa Italia' della PCM, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato tecnico può avvalersi, *in qualità di esperti ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati*, anche del supporto di rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 *e delle Associazioni con finalità di protezione degli animali che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, del Consiglio nazionale dei Geologi, degli enti no-profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole*. La disposizione prevede espressamente che la partecipazione al Comitato è assicurata dai diversi componenti in esso designati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che ai componenti dello stesso, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che, sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi precedenti, con DPCM, da adottare di concerto con i Ministri concerto dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, *dell'università e della ricerca*, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata, venga approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. *E' previsto altresì, in via eventuale in*

termini di mera facoltà ed in ogni caso nell'ambito delle risorse in esso stanziato, che il Piano possa prevedere al suo interno anche la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n.353 sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi. Nel caso si tratti di amministrazioni pubbliche, le risorse finanziarie possono essere destinate al personale impegnato nelle predette attività e confluiscono nei fondi per il trattamento accessorio del personale, il cui utilizzo è disciplinato dalla contrattazione collettiva integrativa.

Il Piano ha un carattere programmatico di coordinamento su base triennale, ferme restando apposite risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi, alla realizzazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si prevede che in fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale **previa intesa in Conferenza Unificata**, entro il 10 ottobre 2021 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2 si avvale del 'Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative' costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 e attualmente già operativo, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Quanto al comma 4-bis la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione avente carattere puramente ordinamentale, posto che prevede l'adozione di una apposita direttiva presidenziale, ex art. 15 D. Lgs. n.1/2018, elaborata sulla base di una proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della Protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'Interno, finalizzata alla definizione di indirizzi e procedure operative e di coordinamento, "volte ad agevolare l'integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici"; l'adozione delle Direttive di cui trattasi è soggetta all'acquisizione dell'intesa in seno alla Conferenza Unificata, procedimento che integra il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relativamente comma 4-ter, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera previsione di facoltà cui le Regioni e le Province Autonome potranno eventualmente provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e destinate alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Quanto al comma 4-quater, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione avente carattere puramente ordinamentale, posto che prevede l'adozione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di "misure di semplificazione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative alle strutture direttamente connesse, quali distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua", fatte salve le procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011 e il rispetto delle norme dell'Unione europea e della normativa in materia ambientale e paesaggistica.

Il comma 4quinquies riveste carattere ordinamentale, in quanto, fermo restando l'ammontare delle risorse finanziarie a tal fine già previste a legislazione vigente, proroga al 15 febbraio 2022 i termini per le richieste

di contributi al Ministero dell'Interno, di cui articolo 1, comma 140 della legge 145/2018, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, viene altresì prorogato al 28 febbraio 2022 il termine per la determinazione degli stessi ai sensi del comma 141 della medesima legge. Dalla disposizione non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1 bis

La disposizione normativa riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

Tra l'altro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 574 e che la data probabile per l'inizio del corso potrebbe essere entro il 10.11.2021 e quella di conclusione il 15.12.2021 (e non più il 10.2.2022).

La riduzione della durata del corso determina un onere di € 230.718 che, tuttavia, trova copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, già previsti a legislazione vigente nell'ambito della Missione "Soccorso civile" al Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Infatti, la dinamica della spesa relativa alla suddetta tipologia di progressioni di carriera - passaggio con concorso interno dal ruolo dei vigili del fuoco con qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore a quello dei capi squadra e capi reparto con qualifica iniziale di capo squadra - ha trovato a suo tempo idonea copertura nelle disposizioni ordinamentali stabilite dai provvedimenti di riordino di cui ai decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018. In particolare per i concorsi interni relativi al personale in questione le risorse sono in bilancio dal 1° gennaio 2020, ma le relative procedure - a causa della pandemia - sono solo adesso in corso di espletamento.

Ne consegue che per il corrente anno, le risorse stanziare per tali concorsi assorbono integralmente l'onere che sarebbe generato da un'anticipazione di immissione in servizio e quindi della decorrenza economica del nuovo inquadramento.

Fermo restando che nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica che, in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, resta confermata al 1° gennaio 2020, l'anticipo della decorrenza economica (al 15 dicembre 2021) che la riduzione della durata del corso andrebbe a determinare è evidenziata - anche in termini finanziari - nel prospetto che segue.

I capitoli di spesa di riferimento sono allocati nell'ambito della missione "SOCCORSO CIVILE" - programma "PREVENZIONE DAL RISCHIO E SOCCORSO PUBBLICO" - azione 2 "SPESE DI PERSONALE PER IL PROGRAMMA (CNVVF)" e sono:

- 1801 p.g. 1 "stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"
- 1801 p.g. 2 "contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle spese fisse"
- 1820 p.g. 1 "IRAP sulle competenze fisse per i vigili del fuoco"

ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA
RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	574	10/11/2021	10/02/2022	146,25	6.931.161

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	574	10/11/2021	15/12/2021	56,61	2.683.030
Capo squadra	574	16/12/2021	10/02/2022	89,64	4.478.849
				146,25	7.161.879

MAGGIORE ONERE:	230.718
------------------------	----------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	45.594,61	4.371,16	49.965,76
Vigile del fuoco coordinatore	43.020,73	4.371,16	47.391,89

Art. 1-ter

L'art. 1-ter riveste carattere ordinamentale, in quanto si limita ad estendere la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La disposizione prevede che, per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di carattere aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla programmazione attualmente vigente, entro il limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti tra le singole Amministrazioni (come indicato nelle tabelle di seguito per gli elementi di dettaglio): 33.300.000,00 euro per le esigenze del Ministero dell'interno; 2.100.000,00 euro per le esigenze del Ministero della difesa; 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Ministero dell'Interno (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per potenziamento della flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi; potenziamento degli automezzi antincendio a servizio delle squadre di terra; implementazione dei sistemi di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a consentire la simulazione della propagazione degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a supportare la capacità di investigazione degli incendi boschivi);

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di applicativo di simulazione propagazione incendi boschivi e relativo hardware	25.000
	Acquisto di apparati lidar per attività di investigazione degli incendi boschivi e relativo software	100.000
	Acquisto di n. 5 stazioni "simulatori DOS AIB" per addestramento personale con qualifica di DOS	158.160
	Acquisto SAPR	400.000
	Acquisto di n. 3 elicotteri AW139	15.000.000
	Acquisto di n. 40 APS IVECO CITY 20.20	9.145.071
	Acquisto di n. 5 APS BAI MAN VSAC 3300 M	1.167.082
	Acquisto di n. 8 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.708.000
	Acquisto di n. 8 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.849.520
	Acquisto di n. 26 PICKUP NISSAN NAVARA	1.079.027
	Acquisto di n. 6 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.387.140
	Acquisto di n. 6 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.281.000
	TOTALE	

Ministero della Difesa (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare per aumentare/migliorare la capacità di risposta al rischio incendi boschivi nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI – ESERCITO ITALIANO	18 Rescue Hoist Assy	612.405,45
	2 Main Rotor Actuator	245.983,00
	2 Slipping	35.889,84
	2 Master Alarm Panel	3.721,74
	1 Cabin Light Unit B	2.829,79
BENI – AERONAUTICA MILITARE	N. 4 "Contenitore Antincendio BAMBI BUCKET Mod. 2024" Part. Number BB-024	55.000,00
	N. 4 "BAMBI BUCKET POWER PACK" Part. Number 008282	15.000,00
	N.8 "BAMBI BUCKET Repair Kit" Part. Number REPKM001NG	1.000,00
	N. 10 "Connettore elettrico x collegamento benna ad elicottero HH-139B Part. Number BBS50441001-9/1.7	7.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2800 Kg" Part. Number BLL-33-6400(1)	23.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-33-6400	15.000,00

	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-17-6400 Ditta SIPAEL	8.500,00
	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-50-6400	12.000,00
	N.6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-65-6400	15.500,00
	n. 21 "Cavo collegamento Benna tipo Bambi Bucket mod. 2024" Part . Number DLL-7-4500	40.000,00
	n. 10 "Apex fitting Working load limit 4500 Kg" Part. Number 38850- 00004-045	10.000,00
	N.5 "Cargo Net (2500 Kg)" Part. Number HCN1616-8C	12.000,00
	N.5 "Cargo Net (3000 Kg)" Part. Number HCN2020-8C1	25.000,00
	N.6 "Hook Swivel" Part. Number X-952N-13	3.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A" Tipo "ME139" Part Number 04005	80.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A"	80.000,00
	N. 10 "Starter per Avviamento fuori campo" Modello CoolSpool 29	20.000,00
	apripista cingolato d4 caterpillar 10 tonn. realizzazione fasce tagliafuoco interno poligono + realizzazione eventuali rotabili per interventi	130.000,00
	volkswagen amarok attrezzato aib impiego interventi rapidi in ambiente boschivo su rotabili fuoristrada	35.000,00
	n° 20 flabelli spegnifuoco + n°5 roncole dotazione squadre a terra	1.000,00
	n° 5 binocoli professionali dotazione nucleo a/i + nucleo sgombero poligono per osservazione	3.000,00
	1x Autobotte ASTRA 6x6 (ACTL AutoCarro Tattico Logistico), 8000 lt Interventi AIB	65.000,00
	1x Modulo AIB MITSUBISHI L200 interventi AIB	50.000,00
	n. 1 Automezzi Pick Up 4x4 allestiti con modulo antincendio da 400 litri (tipologia VW Amarok) per Sedime RSSTA e Deposito off base di Serrenti	10.000,00
	n. 1 autobotti idriche da 8.000 litri per RSSTA, Poligono Capo Frasca e Serrenti	65.000,00
	n. 1 motopompe idriche carrellate per RSSTA, Poligono Capo Frasca e sedime Serrenti	35.000,00
	n. 25 combinazioni complete per personale formato AIB (RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)	10.000,00
	n. 10 attrezzi per gestione incendi sterpaglie (picconi; flabelli; pale; gorgui)	8.000,00
	pick up tipo amarok con modulo antincendio ad alta pressione	35.000,00
	1 motopompa tipo rosenbauer carrellata	25.000,00
	10 pale battifuoco	1.000,00
	5 autorespiratori	7.000,00
	10 kit interfono e torcia per caschi di protezione gallet	1.000,00
BENI – MARINA MILITARE	Acquisizione N. 2 rack rotary wing blade	274.000,00
	Acquisizione nr. 1 blade rest rotary wing	18.000,00
	Acquisizione nr. 1 Adapter tied down aircraft floor	1.000,00
TOTALE		2.096.829,82 (arrotondati in euro 2.100.000 a titolo cautelativo)

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente per sistemi di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative; zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di un sistema di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative (Tecnologie trasmissive e strumentazioni per le Stazioni CC Forestali (784) e le Stazioni CC Parco (148))	2.000.000
BENI	Acquisto zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive per la sorveglianza di aree a rischio incendi	2.600.000
TOTALE		4.600.000

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Articolo 3

Il **comma 1** dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano *nell'ambito delle proprie attività già di competenza, entro 45 giorni dalla estinzione dell'incendio, a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere i conseguenti aggiornamenti disponibili non oltre il 1 aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale.*

Si prevede altresì che gli aggiornamenti siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali comportando, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 10.

Al **comma 2** si prevede che nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

Al comma 3 si prevede che con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi

dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni.

Al **comma 4** è previsto il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 da parte del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi Forestali delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

Il **comma 5** prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Il **comma 1** prevede che le revisioni annuali dei piani regionali, previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla loro **approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del** Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni **non vincolanti** finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente. La disposizione riveste carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 bis, anch'esso di carattere ordinamentale, prevede che ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1.

Il **comma 2** dispone che nell'ambito della 'Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese', una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge di bilancio 2020 venga destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

In particolare, la disposizione in esame riserva a tal fine una quota delle risorse disponibili non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari rispettivamente a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.

Il **comma 3**, di natura ordinamentale, prevede che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma precedente, siano ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

Il **comma 4** è anch'esso di natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che nell'ambito dei Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori, delle

persone **e degli animali**, si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5

Il **comma 1** introduce una serie di modifiche alle definizioni e all'ambito di applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla modifica, prevista dalla **lettera d), punto 2)** all'articolo 7, comma 6 della citata legge 353/2000, si prevede che le regioni **stabiliscono, esclusivamente con proprie risorse disponibili a legislazione vigente**, compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

In ordine alla modifica prevista dalla **lettera e), punto 2)** all'articolo 10, comma 2 della medesima legge, **si prevede la mera facoltà che i comuni possano, nell'ambito delle attività istituzionali e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella clausola d'invarianza finanziaria, avvalersi del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche.**

In relazione a quanto disposto dalla **lettera e), punto 3)**, che modifica l'articolo 10, comma 3 della legge 353/2000, si rappresenta che nell'eventualità di confisca degli animali, gli oneri relativi alla custodia degli animali restano a carico dei proprietari degli stessi. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai **commi 2 e 3**, si prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

Il **comma 4** dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3, di natura ordinamentale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo in esame introduce una serie di modifiche al codice penale, rafforzando il dispositivo sanzionatorio previsto dall'articolo 423 bis in materia di incendi boschivi e introducendo per tale tipologia di reati l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La disposizione rivesta carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

Il **comma 1** modifica l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 prevedendo che l'INGV svolga le attività di studio e ricerca con finalità operativa di protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto, nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata

almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per lo svolgimento di tali attività con le predette convenzioni vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** modifica l'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo per le medesime finalità di cui al comma 1, l'assegnazione di un contributo pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 alla cui relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede la proroga o il rinnovo al 31 ottobre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, previsti originariamente sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio 2021 per l'assunzione di personale a supporto di interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR. ***E' altresì consentita, nel caso di risoluzione anticipata, la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, sempre nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701, senza che dalla sostituzione nominale del personale coinvolto discenda alcun effetto in termini finanziari.***

Con il DPCM del 2 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 183 del 2 agosto 2021, sono stati ripartiti per il periodo luglio-dicembre 2021, all'esito della ricognizione dei fabbisogni prevista dall'articolo 1, comma 702 della legge n. 178/2020, solo 7.358.346,00 euro dei 35.000.000 euro a tal fine assegnati per l'anno 2021 col successivo comma 704.

La disposizione prevede pertanto, anche al fine di non vanificare le attività di reclutamento e formazione avviate e di garantire la prosecuzione del necessario supporto nella realizzazione degli interventi previsti, di utilizzare le risorse residue del comma 704 di cui sopra, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della PCM (pari a complessivi 27.641.654 euro), per la prosecuzione dei contratti relativi alle medesime risorse umane (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e regioni che utilizzano).

L'onere è stato quantificato estendendo il costo medio mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e 2023, determinando un costo complessivo di 26.980.602 euro così ripartito: 14.716.692 euro per l'anno 2022, 12.263.910 euro per l'anno 2023.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 ed a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 3 bis riveste anch'esso carattere ordinamentale, in quanto si limita a introdurre una modifica nel decreto legislativo 152/2006 prevedendo, tra le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n, che anche i rifiuti vulcani non rientrino nella definizione di attività di gestione dei rifiuti.

Articolo 7 bis

Si prevede che per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 ter

La disposizione prevede che, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, la facoltà in via eventuale alle Regioni di poter individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione. Come precisato nella clausola d'invarianza finanziaria, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate potranno provvedere ai compiti, facoltativi, derivanti dall'attuazione del presente articolo esclusivamente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale **assumendo quale ambito prioritario di intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente.**


È altresì previsto che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 8 bis

La disposizione riveste carattere ordinamentale, in quanto si limita a prevedere una norma di salvaguardia del rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE																		
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2	1	Acquisto di mezzi operativi, terrestri ed aerei e attrezzature per la lotta agli incendi boschivi- Esigenze ministeri Interno e Difesa	s	k	40,0					40,0					40,0			
2		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 del Dl n. 34/2020- Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	s	k	-40,0										-40,0			
7	2	Modifica all'articolo 9, comma 1 quinquies del Dl n. 73/2021- Riduzione del Contributo all'Istituto di geofisica e vulcanologia	s	k		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
7	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, DL n.282/2004 (FISPE)	s	c		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
7	2	Incremento Fondo per la Protezione civile (di cui all'articolo 6, comma 1 del Dl n. 142/1991)	s	k		15,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)	s	c							14,7	12,3				14,7	12,3	
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)- effetti riflessi	e	t/c							7,1	5,9				7,1	5,9	
7	3	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali (art.6, comma 2, DL n.154/2008)	s	k							-7,6	-6,3				-7,6	-6,3	
		TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00
		TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00	0,00	0,00	7,14	5,95	0,00
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	96
5-06610 Ubaldo Pagano: Chiarimenti in ordine all'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa	96
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-06944 Zanichelli: Chiarimenti in merito all'aumento delle commissioni bancarie per il collocamento dei BTP Futura	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-06946 Fragomeli: Semplificazione ed incentivazione della partecipazione alla lotteria nazionale degli scontrini	97
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	103

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione e riferiti al provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, per gli ambiti di competenza, riferiti al disegno di legge C. 3208, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (*vedi allegato 1*).

Rammenta che nel caso in cui la Commissione Finanze esprima parere favorevole sugli emendamenti, questi potranno

essere respinti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Viceversa le proposte emendative sulle quali la Commissione Finanze esprimerà parere contrario non saranno oggetto di esame da parte della XIV Commissione ma potranno in ogni caso essere ripresentate in Assemblea.

Invito quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ruggieri 5.1 ed Elvira Savino 5.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02, limitatamente al comma 1, lettera *b*). Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Golinelli 1.1 e Mantovani 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la odierna seduta di interrogazioni è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione Ubaldo Pagano n. 5-06610, è stata sottoscritta dal deputato Fragomeli.

5-06610 Ubaldo Pagano: Chiarimenti in ordine all'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) evidenzia come l'interrogazione in titolo non avesse quale unico obiettivo quello di ottenere una precisazione sulle modalità applicative della disposizione relativa all'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, che si basa su una interpretazione che personalmente non condivide. Finalità dell'atto di sindacato ispettivo era anche quella di segnalare l'opportunità di una modifica normativa, e di verificare sul punto l'orientamento del Governo, volta a definire il presupposto anagrafico in maniera analoga a quanto previsto per altre agevolazioni.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare quanto prima una proposta emendativa che consenta l'accesso al Fondo a tutti i cittadini che non abbiano ancora compiuto i trentasei anni di età al momento del rogito dell'atto di acquisto della prima casa.

Il sottosegretario Federico FRENI riconosce il potere del Parlamento di approvare disposizioni di interpretazione autentica delle norme in vigore.

5-06944 Zanichelli: Chiarimenti in merito all'aumento delle commissioni bancarie per il collocamento dei BTP Futura.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide ZANICHELLI (M5S), ringraziando e prendendo atto che le commissioni riconosciute agli intermediari sono calibrate in funzione della scadenza del titolo, conferma le proprie perplessità.

Osserva infatti come l'impegno e i costi che gli intermediari devono sostenere non appaiono in alcun modo correlati alla durata del titolo oggetto di collocamento. Sottolinea inoltre come negli ultimi anni, anche per effetto delle misure adottate per contrastare la pandemia, si vada sempre più diffondendo il canale *home banking*, che comporta un risparmio di costi per gli intermediari.

Segnala infine come gli oneri connessi al collocamento, anche se non sono posti direttamente a carico degli acquirenti dei BTP Futura, graveranno comunque sulle finanze pubbliche e quindi sui contribuenti italiani.

5-06946 Fragomeli: Semplificazione ed incentivazione della partecipazione alla lotteria nazionale degli scontrini.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

Auspica che l'applicazione IO sia migliorata e possa consentire anche la trasmissione automatica dei dati del contribuente, senza che questi debba esibire il codice lotteria in occasione di ciascuna transazione. Inoltre sottolinea come l'introduzione di una lotteria istantanea potrebbe essere ancora più attrattiva per gli utenti, eliminando il lungo intervallo che attualmente intercorre tra l'emissione dello scontrino e l'estrazione dei premi.

Annuncia infine l'intenzione di adoperarsi per migliorare questo strumento, introdotto dal precedente Esecutivo, che si sta rivelando un utile mezzo per limitare l'uso del contante, favorendo i metodi di pagamento elettronici.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

All'allegato A sopprimere il numero 5.

1.1. Golinelli.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) a far sì che quanto espresso all'articolo 86-quinquies, lettera J), della direttiva (UE) 2019/2121 preveda la presa visione del « Progetto di trasformazione transfrontaliera » e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità.

3.1. Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) a rendere disponibili le relazioni di cui all'articolo 86-sexies, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2121 almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies della medesima direttiva.

3.2. Mantovani.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi

dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.

5.1. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.

5.2. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in sede di applicazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, concernente l'innalzamento della gradazione al-

colica della birra a bassa gradazione cui applicare le aliquote ridotte, e di aggiornamento della struttura delle accise sulle birre aromatizzate o dolcificate che include nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, prevedere misure di salvaguardia volte alla differenziazione nel calcolo della tassazione delle Birre Radler, escludendo dal conteggio del grado Plato la parte di zuccheri aggiunti dopo il processo di fermentazione;

b) prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale debbano essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

13.02. Pettarin, Cosimo Sibia.

ALLEGATO 2

5-06610 Ubaldo Pagano: Chiarimenti in ordine all'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la cosiddetta lotteria degli scontrini si inserisce nel piano Italia *Cashless* per incentivare l'uso di carte e *app* di pagamento, al fine di favorire la digitalizzazione del Paese, e chiedono di sapere come si intenda semplificare e incentivare la partecipazione alla lotteria degli scontrini, anche valutando la possibilità di sfruttare le potenzialità dell'*app* IO e di istituire una lotteria istantanea cui destinare una quota delle risorse programmate.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La richiesta degli Onorevoli interroganti concerne l'iniziativa denominata « Lotteria nazionale degli scontrini », istituita allo scopo di incentivare l'utilizzo della moneta elettronica nell'ambito di un più ampio progetto di ammodernamento e sviluppo digitale del Paese, oltre che di lotta all'evasione fiscale e alla contraffazione.

Diversamente da altre antesignane iniziative di *Cashback*, l'attuale Lotteria è strutturata in modo da garantire l'equilibrio finanziario della relativa gestione.

Avviata a far data dal febbraio 2021, l'iniziativa consente la partecipazione dei cittadini maggiorenni residenti i quali, al momento dell'acquisto presso gli esercizi aderenti, devono mostrare un codice identificativo precedentemente acquisito mediante registrazione sull'apposito portale della Lotteria. Per ogni euro speso è assegnato un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino pari o superiore a 1,00 euro, e sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali

che premiano acquirente e venditore con premi in denaro di diversa entità.

A fronte di 5,9 milioni di codici lotteria rilasciati a 4,7 milioni di utenti, gli esercenti che trasmettono i dati della lotteria sono solo il 26,8 per cento del totale (ossia 369.000 su 1.320.000).

Sebbene la maggior parte della grande distribuzione si sia adeguata alle disposizioni sulla predetta Lotteria, la criticità più rilevante riguarda gli esercenti medio-piccoli che, in assenza di previsioni sanzionatorie, restano inottemperanti all'obbligo legale di trasmettere i dati.

Tanto premesso, in merito alla richiesta volta ad implementare tale progetto, incentivando la partecipazione dei cittadini anche mediante la semplificazione del meccanismo di partecipazione (ed eventualmente, attraverso un più efficace utilizzo dell'applicazione IO), e istituendo una lotteria istantanea cui destinare una quota delle risorse programmate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che l'introduzione di una modalità di estrazione istantanea che permetta all'acquirente di conoscere con immediatezza l'esito della partecipazione alla Lotteria, potrà essere effettuata ferme restando le necessarie modifiche e integrazioni e gli imprescindibili adeguamenti dei sistemi informatici attualmente utilizzati e dei registratori di cassa degli esercenti.

Sarà infatti indispensabile una modifica sostanziale delle attuali applicazioni con l'implementazione di un nuovo sistema di estrazione e lo sviluppo di un *software* dedicato da installare sui registratori di cassa telematici (RT) che invochi in tempo reale l'estrazione.

A tal fine l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, congiuntamente con le altre Amministrazioni interessate, è disponibile ad elaborare le più idonee soluzioni tecnologiche, anche utilizzando l’App IO e valutando possibili semplificazioni nell’utilizzo del predetto codice di gioco.

Da ultimo, si rappresenta inoltre che, proprio allo scopo di incentivare la partecipazione alla Lotteria in parola, il Ministero dell’economia e delle finanze sta predisponendo una campagna di comunicazione e di promozione rivolta, in maniera mirata, agli esercenti e agli utenti.

ALLEGATO 3

5-06944 Zanichelli: Chiarimenti in merito all'aumento delle commissioni bancarie per il collocamento dei BTP Futura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di corrispondere compiutamente alla richiesta dell'onorevole interrogante, si premette che le commissioni previste nelle passate emissioni del BTP Futura e in quella che avrà corso dal prossimo 8 novembre sono le seguenti:

	1^ emissione	2^ emissione	3^ emissione	4^ emissione
Durata titolo	10 anni	8 anni	16 anni	12 anni
Dealer	0,5 per mille	0,5 per mille	0,5 per mille	0,5 per mille
Intermediari	7,5 per mille	6,5 per mille	9,0 per mille	8,0 per mille

Appare evidente che le commissioni riconosciute ai *dealer* delle varie emissioni del BTP Futura siano rimaste stabili, mentre quelle per gli intermediari sono state calibrate in funzione della scadenza del titolo. Segnatamente, nella quarta emissione esse saranno inferiori alla precedente e solo dello 0,5 per mille superiori alla prima emissione del 2020. Da quanto sopra riportato si desume quindi che « gli oneri delle commissioni corrisposte agli intermediari bancari da parte del Ministero dell'economia e finanze per il collocamento sul MOT del BTP Futura » non si possano considerare aumentati nel tempo, riflettendo, nella loro composizione, le caratteristiche della scadenza e della struttura del titolo.

Inoltre, il confronto tra le commissioni di collocamento del BTP Futura con quelle del BTP Italia non sembrerebbe indicativo, essendo quest'ultimo un titolo solo parzialmente destinato agli investitori *retail*, avendo invece una rilevante componente di investitori istituzionali e tipicamente una durata più breve rispetto alle scadenze adottate per il BTP Futura.

Nella determinazione delle commissioni si è dovuto, altresì, tenere conto dello sforzo commerciale necessario per riuscire ad avere buoni risultati nel collocamento, considerata la scarsa abitudine e propensione del pubblico dei risparmiatori *retail* ad attestarsi su scadenze così lunghe. Si tratta di un lavoro complesso, altamente *labour intensive*, che può essere per sua natura solo in parte automatizzabile. Le commissioni tengono, altresì, conto del sostegno al mercato secondario (essenzialmente il MOT) che gli intermediari si impegnano ad attuare.

Si conferma che nessuna commissione dovrà essere pagata dai risparmiatori, qualsiasi sia il canale di acquisto, compreso l'*home banking* che è una modalità di servizio offerta dagli Istituti di Credito e da Banco Posta.

Infine, si coglie l'opportunità per ricordare che le commissioni appena descritte si collocano a livelli nettamente inferiori rispetto a quelli corrisposti in emissioni analoghe da parte di altri emittenti domestici, come desumibile dai dati ABI.

ALLEGATO 4

5-06946 Fragomeli: Semplificazione ed incentivazione della partecipazione alla lotteria nazionale degli scontrini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni *bis*) con le quali, oltre ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetti « Fondo Gasparrini »), si modificano taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso prevedendo talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà riferiti alle « prime case », in favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 64, comma 6 del menzionato decreto Sostegni-*bis* in relazione al requisito anagrafico in essa contenuto.

In particolare l'Onorevole chiede di sapere se la norma vada interpretata nel senso di « riconoscere il beneficio di cui in premessa ai cittadini che non compiano il trentaseiesimo anno di età nell'anno in cui viene rogato l'atto o se – coerentemente con la *ratio* del citato articolo 64 – tali disposizioni possano applicarsi in favore dei cittadini che non abbiano ancora compiuto trentasei anni al momento dell'atto. ».

Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, confermano l'interpretazione contenuta nella circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 dell'Agenzia delle entrate secondo cui ha l'agevolazione in questione trova applicazione nei confronti dei soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (*Deliberazione di un'integrazione del programma*) 104

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi (*Svolgimento e conclusione*) 105

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti delle associazioni sindacali Slc CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL e Fials CISAL (*Svolgimento e conclusione*) 105

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nuovo testo C. 1356 (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere di nulla osta*) 106

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola. C. 3137 Frassinetti (*Esame e rinvio*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dopo aver ricordato che il programma dell'indagine in titolo è stato approvato dalla Commissione il 27 luglio 2021, comunica che è

stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sull'integrazione del predetto programma decisa dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di includere tra i soggetti da audire i direttori artistici del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Verdi di Trieste, del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro Regio di Torino e del Teatro Massimo di Palermo; i direttori o direttrici dei quattro corpi di ballo dei teatri lirici di Milano, Roma, Napoli e Palermo e il Primo ballerino étoile della Scala di Milano; e il già Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle

fondazioni lirico-sinfoniche in carica negli anni 2014-2020.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di integrare il programma dell'indagine conoscitiva nei termini precisati dalla presidente.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del vicepresidente Nicola FRATOIANNI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola COLABIANCHI, *Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Federico MOLLICONE (FDI) e Cristina PATELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamentano la cattiva qualità dell'audio, che rende difficile comprendere l'intervento dell'audito.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sospende la seduta per dare modo agli uffici di verificare se è possibile risolvere il problema.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.05.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico MOLLICONE (FDI), Michele NITTI (PD) e Cristina PATELLI (LEGA).

Nicola COLABIANCHI, *Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari*, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Stefano ALTEA, *Direttore amministrativo del medesimo Teatro*, intervenendo da remoto, fornisce alcune precisazioni.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti delle associazioni sindacali Slc CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL e Fials CISAL.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Sabina DI MARCO, *rappresentante di Slc CGIL*, Giovanni Luigi PEZZINI, *rappresentante di Fistel CISL*, Giovanni DI COLA, *rappresentante di Uilcom UIL*, e Enrico SCIARRA, *rappresentante di Fials CISAL*, intervenendo da remoto, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Michele NITTI (PD).

Sabina DI MARCO, *rappresentante di Slc CGIL*, Giovanni DI COLA, *rappresentante di Uilcom UIL*, e Enrico SCIARRA, *rappresentante di Fials CISAL*, intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Nicola FRATOIANNI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Nuovo testo C. 1356.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere di nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola FRATOIANNI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e V hanno completato l'esame degli emendamenti e trasmesso il testo risultante nella giornata di ieri e che il parere dovrà essere espresso entro la seduta, in quanto la discussione del provvedimento in Assemblea inizierà lunedì 8 novembre prossimo.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e V il parere sui profili di propria competenza del nuovo testo, come modificato dalle due Commissioni di merito, della proposta di legge C. 1356 Pella, recante « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale ».

Fa presente che, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V, non è più presente l'unica disposizione del testo originario del provvedimento che era di competenza della VII Commissione. Tale disposizione, recata dall'articolo 19 del testo originario, eliminava l'obbligo per i piccoli comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni, tra le quali sono incluse l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, e l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici. A tal fine la proposta nel testo iniziale modificava alcune disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (inerente il patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali), tra cui il comma 28.

Posto che tale norma non viene riproposta nel testo approvato dalle Commissioni assegnatarie e che questo testo non contiene disposizioni d'interesse della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Per quanto riguarda le disposizioni rimaste nel testo o comunque in esso presenti, ribadito che non sono di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che reca disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Il comma 1 stabilisce che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti, tra gli altri, gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali. La proposta in esame aggiunge gli incarichi negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L'articolo 2 novella l'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riguarda il controllo di gestione negli enti locali. La proposta in esame esonera i comuni sotto i 5 mila abitanti.

L'articolo 3 novella l'articolo 51 del testo unico citato, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e fissa un numero massimo di mandati. Ricorda che oggi il testo unico prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. La proposta in esame prevede che per i comuni sotto i 5 mila abitanti il limite si applica allo scadere del terzo mandato. Si dispone inoltre la non ricandidabilità, anziché la non rieleggibilità. Inoltre, il comma 3 di questo articolo 51 stabilisce che è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La proposta conferma il vincolo dei tre mandati massimi, a prescindere dalla durata, anche per i comuni più piccoli. Di conseguenza, l'articolo abroga il comma 138 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base al quale ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Nicola FRATOI-ANNI.

La seduta comincia alle 15.40.

**Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola.
C. 3137 Frassinetti.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, riferisce che il provvedimento di cui oggi si avvia l'esame – d'iniziativa della collega Frassinetti – prevede il finanziamento di interventi per il risanamento, il restauro e in generale la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola, che si trova a Paola (in provincia di Cosenza), in coincidenza con il primo centenario, che cade quest'anno, dell'elevazione dell'antica chiesa di Paola a basilica. Il santuario è di proprietà della provincia monastica di San Francesco di Paola, dell'Ordine dei Minimi, che è ente ecclesiastico riconosciuto dal Regio decreto 5 gennaio 1933, n. 95.

Evidenzia che il santuario ha grande rilievo anche culturale. Come si legge anche nella relazione di accompagnamento della proposta di legge, al santuario sono annessi un chiostro conventuale risalente al seicento e un'antica tipografia conventuale. Vi sono custoditi numerosi affreschi risalenti al XV-XVI secolo e, in particolare, una «Madonna col Bambino» del 1543. Il prezioso patrimonio artistico è custodito, a loro spese, dai Frati minimi del santuario di San Francesco di Paola. I fondi dei Frati non sono però sufficienti. Col passare del tempo, in assenza di interventi di ordinaria manutenzione, gli affreschi della basilica e del chiostro sono stati seriamente compromessi e necessitano di un urgente lavoro di restauro.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, ricorda brevemente che l'articolo 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) dispone che, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero della cultura – e per quanto di competenza le regioni – provvedono agli interventi necessari d'accordo con le rispettive autorità. Si osservano inoltre le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense del 1984. Da ultimo è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2005, che ha disposto

l'esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) firmata il 26 gennaio 2005. Per i dettagli rinvio al dossier del Servizio studi.

La proposta di legge ha cinque articoli.

L'articolo 1 prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale e architettonica del santuario, per il recupero della sua memoria storica e per il rilancio della sua funzione civile e religiosa, in occasione del primo centenario della Basilica, che – come detto – cade quest'anno.

Ricorda che, in base all'articolo 6 del citato codice, la valorizzazione consiste in attività dirette a promuovere la conoscenza del bene culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. La valorizzazione comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo 2 descrive le linee generali del progetto, che dovrà contenere l'analisi dello stato di conservazione del santuario, il rilievo degli stati di degrado e deterioramento degli elementi strutturali e decorativi e il conseguente piano di restauro. Dovrà indicare interventi di risanamento e muratura degli intonaci interessati da fenomeni di infiltrazioni e di umidità da risalita nelle sale limitrofe al chiostro e all'antica tipografia; e il restauro delle coperture e dei tetti, dei manufatti e degli affreschi della Basilica, del chiostro e dei locali dell'antica tipografia. Un'ulteriore parte del progetto dovrà essere riferita a interventi di restauro di elementi architettonici e di manufatti afferenti a edifici di culto di cui siano storicamente attestati l'appartenenza all'Ordine dei Minimi del santuario di San Francesco di Paola o comunque un legame culturale, economico

o sociale con lo stesso Ordine. Infine, il progetto deve prevedere l'organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione del primo centenario della Basilica, le cui celebrazioni – secondo la relazione di accompagnamento – sono previste tra ottobre 2021 e ottobre 2022.

Per la realizzazione del progetto, l'articolo 3 stanza – nello stato di previsione del Ministero della cultura – un fondo di 150.000 euro annui per ciascuno anno dal 2021 al 2024. Alla copertura del relativo onere provvede l'articolo 5, che dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

L'articolo 4 dispone che, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà della provincia monastica di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi che siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il soggetto attuatore del progetto è il santuario di San Francesco di Paola. Faccio presente per completezza che attualmente tutte le attività culturali volte alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico e artistico con finalità sociali sono curate dalla Fondazione San Francesco di Paola-Onlus, istituita nel 1996.

Nicola FRATOIANNI (LEU), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. n. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato 109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297) di rappresentanti di Fridays For Future Italia, di Greenpeace, di Medici per l'ambiente (ISDE), di Kyoto Club, di Legambiente e del WWF, dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) e di Utilitalia, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

AVVERTENZA 109

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 novembre 2021.

D.L. n. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9.30 alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297) di rappresentanti di Fridays For Future Italia, di Greenpeace, di Medici per l'ambiente (ISDE), di Kyoto Club, di Legambiente e del WWF, dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) e di Utilitalia, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecno-

logie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le audizioni si sono svolte dalle 13.40 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non ha avuto luogo:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297), dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06922 Gariglio: Condizioni fatiscenti della stazione ferroviaria di Torino Stura, con particolare riferimento alla tutela delle persone diversamente abili	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	115
5-06921 De Girolamo: Condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero applicate ai lavoratori transfrontalieri	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	116
5-06923 Tasso: Sede della Protezione civile nella regione Puglia e riconoscimento dello <i>status</i> di servizio di interesse economico generale all'Aeroporto « Gino Lisa » di Foggia	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-06924 Baldelli: Normazione delle specifiche tecniche e costruttive relativamente alle corsie ciclabili	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	118
5-06925 Traversi: Emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e nel trasporto ferroviario	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-06926 Rotelli: Inefficienze e soppressioni di treni sulla linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-06955 Nobili: Emanazione del decreto sui sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione	112
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-06956 Maccanti: Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità	113
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	122

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO 9 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i>	123
<i>ALLEGATO 10 (Proposta di parere della relatrice)</i>	124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00692 Rospi sulla realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T)	114
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA, indi del vicepresidente Diego SOZZANI. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Raffaella PAITA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06922 Gariglio: Condizioni fatiscenti della stazione ferroviaria di Torino Stura, con particolare riferimento alla tutela delle persone diversamente abili.

Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che le medesime considerazioni possono essere svolte anche in proposito della stazione di Torino Porta Susa e che si registra una generale sofferenza nella manutenzione delle stazioni ferroviarie.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide GARIGLIO (PD), replicando, dichiara che si ripromette di seguire con cura la puntualità dei lavori di manutenzione. Sottolinea che appunto la manutenzione delle stazioni ferroviarie mostra crescenti difficoltà, in tutto il Piemonte ma non solo, con particolare riferimento agli impianti di risalita, alle scale mobili e agli ascensori.

5-06921 De Girolamo: Condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero applicate ai lavoratori transfrontalieri.

Manuela GAGLIARDI (CI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, manifesta perplessità sulla risposta resa dal viceministro. Ricorda infatti che, proprio nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta nella legge di delegazione europea una deroga al divieto in oggetto, circoscritta però esclusivamente ai cittadini di San Marino e alle imprese aventi sede nel territorio sanmarinese; tale deroga è stata posta su interessamento del sottosegretario Scalfarotto ed ha ricevuto molta attenzione sulla stampa. Invita con calore il viceministro ad intervenire sulla situazione, perché non è concepibile che vi siano così evidenti disparità di trattamento. Fa infine presente che a causa di questa distorsione normativa nel corso degli ultimi due anni hanno perso il lavoro circa 800 lavoratori transfrontalieri.

5-06923 Tasso: Sede della Protezione civile nella regione Puglia e riconoscimento dello status di servizio di interesse economico generale all'Aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

Rosa MENGA (MISTO) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa MENGA (MISTO), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta con riferimento alla parte sulla valorizzazione dell'Aeroporto di Foggia all'interno del sistema di Protezione civile regionale; anche se, osserva, esso dovrebbe poter dispiegare una maggiore operatività, fungendo da scalo di riferimento per l'Italia meridionale e l'area balcanica di sud-est. Manifesta apprezzamento per l'aumento previsto della pianta organica, anche se fa notare che ancora non sono stati emanati i bandi.

Venendo invece al tema dei voli per passeggeri, osserva che il loro ripristino è stato posto come condizione per il ricono-

scimento dello *status* di servizio di interesse economico generale. Essi erano stato fra l'altro oggetto di un accordo fra Governo e regione, accordo che a sua avviso deve essere assolutamente rispettato.

5-06924 Baldelli: Normazione delle specifiche tecniche e costruttive relativamente alle corsie ciclabili.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, nota con soddisfazione l'attenzione posta dal Governo, ma rileva che la soluzione individuata gli appare insufficiente: infatti un tavolo di confronto rappresenta certamente un importante momento di dialogo, ma il Governo dovrebbe semmai svolgere un attivo controllo in ordine al tema della sicurezza delle corsie ciclabili. Invita dunque il Ministero, anche in virtù del recente cambio di denominazione, ad organizzare un monitoraggio tecnico, che non può essere affidato, per evidenti motivi, agli stessi soggetti (cioè i comuni) che hanno istituito tali corsie.

5-06925 Traversi: Emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e nel trasporto ferroviario.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta; ricorda al contempo i dati recentemente forniti dall'INAIL, che mostrano un aumento di morti sul lavoro: bene dunque ha fatto il Governo, osserva, ad intervenire su

un tema così delicato. Menzionando anche l'intensa attività posta in essere in proposito dal collega Traversi, dichiara la propria soddisfazione; auspica infine una rapida approvazione dei decreti attuativi, in modo da mettere fine ad un vuoto normativo che dura ormai da 12 anni.

5-06926 Rotelli: Inefficienze e soppressioni di treni sulla linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo.

Mauro ROTELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, manifesta la propria soddisfazione per l'attenzione posta sul tema, ed in particolare per l'impegno di ANSFISA a dotare l'infrastruttura in oggetto di tutte le certificazioni idonee a renderla un servizio efficiente. Nota peraltro, parlando a nome della propria forza politica, come questa linea, al pari di altre strutture ferroviarie, sia stata profondamente danneggiata dal contrasto esistente fra l'ente Roma Capitale, a guida M5S, e regione Lazio, a guida PD. Auspica quindi che, ora che entrambe le amministrazioni sono politicamente allineate, i guasti prodotti da tale conflitto vengano sanati e che la linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo possa essere riportata a piena efficienza.

5-06955 Nobili: Emanazione del decreto sui sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione.

Massimo UNGARO (IV) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Massimo UNGARO (IV), replicando, si dichiara molto insoddisfatto e manifesta

anzi stupore per la risposta ricevuta: giudica infatti inaccettabile che, a fronte di un vuoto normativo sulla materia che si trascina ormai da nove anni, il Ministero risponda ora che occorre un altro mese per completare l'attività istruttoria. Ricorda che le finalità dell'intervento normativo in oggetto sono ampiamente condivise e rimarca la gravità della situazione esistente nel nostro Paese, in cui circolano approssimativamente 2 milioni di veicoli non assicurati; ciò determina fra l'altro, osserva, un aggravio dei premi assicurativi per tutti gli automobilisti di circa 100 euro l'anno.

5-06956 Maccanti: Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, ringrazia il viceministro per la spiccata sensibilità mostrata per il tema dal viceministro stesso, ed in generale dalla sua forza politica e dall'Esecutivo tutto. Ricorda con orgoglio, suo personale e della Commissione, che in sede di conversione del decreto-legge « trasporti » è stata introdotta un'altra innovazione di rilievo: le persone con disabilità potranno infatti posteggiare gratuitamente nei parcheggi delimitati da strisce blu, qualora quelli loro dedicati risultassero occupati; la nuova normativa, osserva, pone ordine in una materia in precedenza affidata esclusivamente alla buona volontà dei sindaci.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

Emendamenti C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Diego SOZZANI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), presentati al disegno di legge di delegazione europea 2021 (*vedi allegato 9*).

Al riguardo, ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore su tali proposte emendative assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.

L'espressione di un parere favorevole su uno o più emendamenti, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione degli emendamenti da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su uno o più emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita pertanto la relatrice a formulare la proposta di parere sui tre emendamenti trasmessi.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sull'emendamento 13.1 della relatrice presso la XIV Commissione e contrario sugli emendamenti De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2. (*vedi allegato 10*), facendo presente che essa è stata formulata in coerenza con gli orientamenti del Governo.

Mauro ROTELLI (FDI) fa presente, senza alcuna finalità ostruzionistica, che non gli appare corretto che la Commissione voti la proposta di parere in assenza dell'Esecutivo. Invita quindi il presidente a disporre un rinvio della deliberazione.

Diego SOZZANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00692 Rospi sulla realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-06922 Gariglio: Condizioni fatiscenti della stazione ferroviaria di Torino Stura, con particolare riferimento alla tutela delle persone diversamente abili.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle criticità segnalate nella stazione ferroviaria di Torino Stura, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha rappresentato quanto segue.

Circa le restrizioni in ingresso/uscita dal fabbricato viaggiatori della stazione di Torino Stura, RFI ha comunicato che esse dipendono dalla messa in sicurezza dell'area, interessata dal crollo di una parte della facciata in paramano del fabbricato stesso.

L'intervento di ripristino del fabbricato, già finanziato, è di imminente avvio e sarà concluso nella primavera del 2022.

Quanto alla chiusura dei servizi igienici, RFI ha evidenziato che essa è conseguenza

di reiterati atti vandalici che, nonostante i ripetuti interventi di ripristino dei locali, producevano un contesto di pericolo per i viaggiatori.

Al riguardo, RFI sta valutando le modalità attraverso cui procedere alla riapertura dei servizi igienici in un contesto di sicurezza.

Infine, quanto alle piattaforme elevatrici presenti all'interno della stazione, RFI ha comunicato di avere già programmato la loro sostituzione con ascensori che consentano l'accesso anche alle persone con ridotta mobilità.

ALLEGATO 2

5-06921 De Girolamo: Condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero applicate ai lavoratori transfrontalieri.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative per modificare le condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale per i lavoratori transfrontalieri in base all'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera *c*), del Codice della strada, ricordo che lo stesso articolo – che disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero – vieta la loro conduzione da parte di persone residenti in Italia prevedendo, tuttavia, alcune deroghe.

Con l'articolo 16-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni), di modifica del citato articolo 93, sono stati superati alcuni limiti alla circolazione previsti per talune categorie. Nonostante l'ampliamento dei soggetti che possono circolare in deroga al divieto generale, effettivamente con riguardo ai frontalieri residenti in Italia permangono alcune criticità.

Per detti lavoratori, infatti, la deroga è applicabile soltanto quando lo spostamento casa-lavoro e viceversa sia effettuato con un veicolo immatricolato a nome del conducente, con la conseguenza che i soggetti

residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo non appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, a differenza dei dipendenti di imprese aventi sede in un Paese membro dell'UE o aderente allo SEE, non possono circolare sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero a nome dell'impresa presso la quale lavorano.

Anche al fine di superare le criticità sopra descritte, rappresento che gli Uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'interno, hanno condiviso una proposta normativa volta a disciplinare in modo più organico e sistematico il fenomeno dell'« esterovestizione veicolare ». Sul tema, peraltro, ho direttamente interessato le amministrazioni competenti al fine di giungere ad una rapida soluzione. È stata così elaborata una proposta normativa, ora confluita nel disegno di legge europea, approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2169).

ALLEGATO 3

5-06923 Tasso: Sede della Protezione civile nella regione Puglia e riconoscimento dello *status* di servizio di interesse economico generale all'Aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito al riconoscimento di Servizio di interesse economico generale (Sieg) per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha rilasciato, già nel 2019, il proprio nulla osta alla sottoscrizione della relativa Convenzione tra la società di gestione degli aeroporti di Puglia e la regione Puglia.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, il predetto riconoscimento è finalizzato a valorizzare il ruolo dell'aeroporto di Foggia nell'ambito delle attività di protezione civile regionale e per le esigenze di mobilità del territorio di riferimento.

Sulla base di informazioni assunte, evidenzio che l'allocazione dei servizi di pro-

tezione civile regionali si sviluppa su una pluralità di centri territoriali, tra i quali rientra quello istituito presso l'aeroporto di Foggia.

Nell'evidenziare che, all'attualità, il Ministero non ha ricevuto dalla regione alcuna comunicazione in ordine ad un diverso utilizzo dello scalo in argomento che potrebbe comportare la perdita per lo stesso del riconoscimento del Sieg, si rappresenta che risultano previste assunzioni di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, da destinare a detto scalo, nonché programmati lavori di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali rivolti a implementare il ruolo strategico di detto scalo nel sistema di protezione civile regionale.

ALLEGATO 4

5-06924 Baldelli: Normazione delle specifiche tecniche e costruttive relativamente alle corsie ciclabili.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla necessità di regole tecniche per la realizzazione degli interventi per la mobilità sostenibile, in particolare per le corsie ciclabili, comunico che, proprio nei giorni scorsi, in ragione della delega conferitami in materia, ho avviato l'iter per la costituzione di un tavolo di confronto con le diverse amministrazioni a vario titolo coinvolte e con i rappresentanti dell'ANCI per individuare, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici ministeriali, un percorso condiviso volto a definire la disciplina di dettaglio, anche alla luce delle

nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 121 del 2021 e dagli emendamenti approvati in sede di conversione del medesimo decreto-legge. L'obiettivo è adeguare la disciplina regolamentare vigente alle novità introdotte dal legislatore, per evitare situazioni di incertezza come quelle richiamate dall'interrogante.

Attraverso tale confronto verranno verificate le soluzioni individuate relativamente alla disciplina tecnica per le corsie ciclabili ed alla sicurezza della circolazione.

ALLEGATO 5

5-06925 Traversi: Emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e nel trasporto ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di provvedimenti normativi in materia di sicurezza del lavoro ferroviario e marittimo (portuale, navale, navi da pesca), rappresento che presso il Ministero del lavoro sono istituiti tavoli tecnici, anche in collaborazione con il Ministero della salute, aventi come obiettivo la modifica e l'aggiornamento del Testo unico della sicurezza n. 81 del 2008.

Nel corso dei diversi incontri è emersa la comune volontà di procedere ad una modifica complessiva del citato Testo Unico, nel quale inserire anche le disposizioni relative al lavoro ferroviario e marittimo.

Per quanto concerne le iniziative poste in essere dal Ministero, si evidenzia che è

stata già elaborata una proposta normativa, nella forma di una delega al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, che consenta di procedere all'adozione di dette disposizioni, ma anche di disporre di un adeguato apparato sanzionatorio anche di natura penale.

Detta proposta normativa è stata sottoposta alla valutazione delle altre Amministrazioni coinvolte ed il Ministero sta attuando tutte le iniziative necessarie per pervenire in tempi brevi alla predisposizione di un testo condiviso da sottoporre successivamente all'approvazione del Parlamento.

ALLEGATO 6

5-06926 Rotelli: Inefficienze e soppressioni di treni sulla linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti segnalano disservizi all'utenza per soppressione di treni sulla linea ferroviaria Roma Nord, che unisce il centro della capitale con Viterbo, da imputare alla formazione obbligatoria USTIF dei macchinisti, nonché all'organizzazione e ai turni del personale.

Preliminarmente, si evidenzia che la linea ferroviaria in argomento è di proprietà della regione Lazio ed è esercita da ATAC S.p.A., società *in house* di Roma Capitale; ATAC svolge sia le funzioni di gestore della rete che di gestore del servizio in base ad un regime contrattuale di affidamento, derivante da Contratto di Servizio pubblico, sottoscritto tra regione e ATAC a maggio 2017, in proroga fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le attività di competenza delle Amministrazioni statali, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha rappresentato che, in attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2014, ATAC, in data 30 settembre 2019, ha formalizzato all'Agenzia la richiesta di Certificato di Idoneità all'Esercizio

(CIE), necessario per svolgere le attività ferroviarie.

Per garantire la continuità del servizio, nelle more dell'ottenimento del CIE, ATAC è stata autorizzato a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati.

Il procedimento di rilascio del CIE è tuttora in corso, in ragione della necessità di integrare gli elementi informativi forniti dall'ATAC unitamente all'istanza, ivi compresi quelli afferenti alla formazione dei macchinisti, cui l'Azienda provvede tramite centri di formazione autorizzati.

Nell'evidenziare che, con un recente provvedimento, ANSFISA, anche in considerazione del periodo emergenziale COVID-19, ha prorogato al 31 dicembre 2023 i termini per l'adeguamento al nuovo regime abilitativo, l'Agenzia ha comunicato che sta fornendo e continuerà a fornire ogni possibile supporto ad ATAC nell'ambito del procedimento di rilascio del CIE, nonché in tutte le attività di competenza della medesima Agenzia.

ALLEGATO 7

5-06955 Nobili: Emanazione del decreto sui sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto, rappresento che in materia di disposizioni relative all'attuazione del controllo automatico della violazione dell'obbligo assicurativo dei veicoli, successivamente alle previsioni di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il legislatore è ulteriormente intervenuto con l'articolo 1, comma 597, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato la lettera *g-bis* dell'articolo 201, comma 1-*bis*, del Codice della strada, inserendo tra le fattispecie delle violazioni accertabili in modo automatico con appositi dispositivi di rilevamento anche le violazioni della mancata assicurazione, oltre che della mancata revisione dei veicoli.

Un ulteriore intervento è stato operato con l'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge n. 124 del 4 agosto 2017, con il quale è stata inserita una nuova lettera *g-ter* nel citato comma 1-*bis* dell'articolo 201 del Codice della strada, relativa alla violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Quanto alle attività poste in essere per attuare le predette disposizioni, occorre premettere che l'assenza di copertura assicurativa costituisce una particolare fattispecie di illecito che riguarda le condizioni amministrative del veicolo, differendo sostanzialmente da tutte le altre violazioni accertabili in modo automatico con dispositivi approvati od omologati che consen-

tono la contestazione differita di violazioni quali i divieti relativi a determinati punti o ambiti stradali (rosso semaforico, limite di velocità, ZTL, aree pedonali, corsie riservate, e altro).

Infatti, l'assenza di copertura assicurativa determina di per sé l'impossibilità di circolazione del veicolo e, pertanto, non è astrattamente compatibile con una contestazione differita, nella quale sussiste un iato temporale tra il momento di rilevazione della violazione e quello di notifica della contestazione.

Ne discende la necessità che, in tale ipotesi, all'accertamento consegua una notifica « in tempo reale » mediante canali telematici al trasgressore/proprietario del veicolo.

Inoltre, occorre evitare l'effettuazione di accertamenti multipli della medesima violazione da parte di diversi dispositivi automatici dislocati sulla rete stradale, gestiti anche da diversi organi di polizia, con improprie moltiplicazioni delle sanzioni pecuniarie e relative spese di notifica.

Al fine di superare dette criticità il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha avviato, in collaborazione con i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico e del Garante della *privacy*, un'approfondita attività istruttoria che si prevede di concludere entro la fine del corrente mese.

ALLEGATO 8

5-06956 Maccanti: Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie per l'acquisto di veicoli da parte di persone disabili, evidenzio come nel corso della discussione dell'Atto Camera 3278 di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 (cosiddetto decreto infrastrutture) siano stati presentati, da più parti politiche, diversi emendamenti orientati alla semplificazione delle relative procedure.

Come è noto, si è giunti all'approvazione dell'emendamento che si è concretizzato nell'articolo 1-*bis* recante semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità, in base al quale, per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente

posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice della strada.

Il comma 2 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'aggiornamento, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del decreto 16 maggio 1986 recante disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

Proprio oggi il Senato concluderà l'esame della citata legge di conversione e quindi presto avremo questa importante semplificazione nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 9

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

13.1. La Relatrice.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* ai fini di un adeguamento e armonizzazione della normativa nazionale a quella europea sul trasporto stradale di merci e persone, predisporre un riassetto organico e una revisione complessiva della disciplina vigente, ivi compresa la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative infrazioni, introducendo altresì sanzioni *ad hoc* per l'esercizio della professione di trasportatore, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni »;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE)

n. 1071/2009, aggiornare il Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) con ulteriori dati riguardanti: il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente e il fattore di rischio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, concernente il sistema di classificazione del rischio, al fine di agevolare l'interconnessione dei registri a livello europeo, la riduzione dei costi amministrativi e migliorarne l'efficacia. ».

13.3. De Girolamo, Pettarin, Cosimo Sibilia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *r)*, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: 1073/2009, aggiungere le seguenti: nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

13.2. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

ALLEGATO 10

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti 13.1 della relatrice, De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2 riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 » (C. 3208 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 13.1 della relatrice;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	129
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022	127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Associazione borghi autentici d'Italia e Associazione borghi più belli d'Italia	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status*

e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

Nuovo testo C. 1356 Pella e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI (FI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in

esame. Ricorda preliminarmente che le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera hanno avviato il 17 ottobre 2019 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1356 e che tra il 30 ottobre e 5 novembre 2019 hanno proceduto ad un breve ciclo di audizioni informali. È stato quindi istituito un Comitato ristretto in aprile 2021. Le Commissioni riunite hanno quindi concordato di limitare il perimetro del provvedimento da sottoporre all'esame dell'Aula a tre disposizioni e nella seduta pomeridiana del 2 novembre hanno esaminato e votato le proposte emendative.

Evidenzia che l'esame ha portato all'approvazione di un testo profondamente modificato che non investe profili di interesse per la X Commissione. Sono state infatti soppresse tutte le disposizioni del testo che, sia pure limitatamente, richiamavano comunque ambiti connessi a materie di competenza della Commissione. Sottolinea, infatti, che il testo risultante dalla fase emendativa è ora composto di soli tre articoli: uno recante disposizioni sull'inconferibilità di incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico; il secondo concernente misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in materia di controllo di gestione; il terzo recante disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni.

Sulla base di quanto riferito, propone quindi che la Commissione esprima un parere di nulla osta.

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione. Avverte, altresì, che dalla medesima XIV Commissione sono state trasmesse quindici proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita quindi la relatrice ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ravvisando l'opportunità di disporre ulteriori approfondimenti su talune proposte emendative che incidono su profili attinenti alla tutela dei consumatori, si riserva di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione in altra seduta.

Martina NARDI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice e nessun altro chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti.

(Svolgimento e conclusione).

Vittorio MESSINA, *presidente nazionale di Assoturismo – Confesercenti*, e Claudio CUOMO, *presidente dell'Associazione gestori ospitalità e ricettività diffusa – Confesercenti*, intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Luca SUT (M5S).

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, ringrazia Vittorio Messina e Claudio Cuomo per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

(Svolgimento e conclusione).

Marco FONTANARI, *consigliere nazionale FIPE e presidente dell'Associazione ristoratori del Trentino*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia Marco Fontanari per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Associazione borghi autentici d'Italia e Associazione borghi più belli d'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1356 Pella e abbinate, recante « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale »; come risultante dagli emen-

damenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante; »

c) alla lettera d), sostituire le parole: « articoli 1, 3 e 4 » con le seguenti: « articoli 3 e 4 » e dopo le parole « siano esercitati » aggiungere le seguenti: « nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista, »;

d) sostituire la lettera e) con la seguente:

*« e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimen-*

sione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato »

** 4.4. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.*

** 4.12. Mollicone, Mantovani.*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: « anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, »;

c) sostituire la lettera e) con la seguente:

*« e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legi-*

slativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato »

**** 4.3.** Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

**** 4.11.** Mollicone, Mantovani.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: « nelle materie oggetto della » con le seguenti: « per conformarlo a quanto richiesto dalla » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante »;

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: « anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 » e sostituire le parole: « del medesimo codice » con le seguenti: « del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 »;

c) alla lettera e), sostituire le parole: « regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del

consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno » con le seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale »;

d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ».

4.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.

*** 4.5.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

*** 4.13.** Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.*

**** 4.6.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

**** 4.14.** Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno pari al 4 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento.

4.10. Mantovani.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;

4.15. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e per beni che possono deteriorarsi o sca-

dono rapidamente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei prodotti alimentari.

4.7. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: prolungare a: recesso.

* **4.9.** Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

* **4.1.** Nardi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: recesso aggiungere le seguenti: , rispetto a pratiche commerciali aggressive o ingannevoli utilizzate.

4.8. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro	132
Audizione dell'avvocato Bruno Del Vecchio, componente del direttivo dell'associazione Comma 2, dell'avvocato Giampiero Falasca e del dottor Calogero Restivo, presidente dell'associazione Nuova organizzazione d'impresie per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti di-

sposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

Audizione dell'avvocato Bruno Del Vecchio, componente del direttivo dell'associazione Comma 2, dell'avvocato Giampiero Falasca e del dottor Calogero Restivo, presidente dell'associazione Nuova organizzazione d'impresie per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Vi-

scomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia e della Scuola di specializzazione in malattie infettive dell'Università degli Studi di Torino; Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e ricerca malattie infettive dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma; Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria ed Economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma « Tor Vergata » 135

Rappresentanti dell'Associazione NADIR Onlus, dell'Associazione PLUS Onlus e di Cittadinanzattiva 135

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06957 Bologna: Iniziative per accelerare la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali da parte dell'INPS 135

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 140

5-06958 Noja: Iniziative affinché continui ad essere garantita l'erogazione dell'assegno di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06959 Carnevali: Iniziative per consentire una minima attività lavorativa in concomitanza con la percezione dell'assegno di invalidità.

5-06960 Versace: Iniziative per salvaguardare il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06961 Bellucci: Iniziative per ripristinare il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nei confronti di coloro che svolgono una limitata attività lavorativa.

5-06962 Sportiello: Interventi per chiarire l'incertezza normativa a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021 sulle restrizioni per l'assegno mensile di invalidità.

5-06963 Panizzut: Sulle modalità di erogazione dell'assegno mensile di invalidità a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021 135

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 142

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 138

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia e della Scuola di specializzazione in malattie infettive dell'Università degli Studi di Torino; Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e ricerca malattie infettive dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma; Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria ed Economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma « Tor Vergata ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

Rappresentanti dell'Associazione NADIR Onlus, dell'Associazione PLUS Onlus e di Cittadinanzattiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati, che per ragioni tecniche potrà avere luogo in giornata in forma differita. Pertanto, in assenza di obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-06957 Bologna: Iniziative per accelerare la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali da parte dell'INPS.

Fabiola BOLOGNA (CI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare la necessità di interventi tempestivi per la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali da parte dell'INPS, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata verso la problematica oggetto della propria interrogazione. Dichiarò, tuttavia, di non potersi ritenere pienamente soddisfatta in quanto le attività messe in atto dall'INPS per ridurre l'arretrato risultano finora insufficienti, essendoci oltre 320.000 pratiche ancora da trattare.

Nel riconoscere che l'emergenza sanitaria in atto ha contribuito ad aggravare la situazione, ricorda tuttavia che il problema si era riscontrato anche nei periodi antecedenti alla diffusione del Covid-19. Reputa, pertanto, non più differibile la stipula delle convenzioni per utilizzare personale sanitario per gestire le pratiche arretrate e invita altresì a portare a compimento le procedure concorsuali per l'assunzione di personale con funzione medico-legali, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione.

5-06958 Noja: Iniziative affinché continui ad essere garantita l'erogazione dell'assegno di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06959 Carnevali: Iniziative per consentire una minima attività lavorativa in concomitanza con la percezione dell'assegno di invalidità.

5-06960 Versace: Iniziative per salvaguardare il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità

alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06961 Bellucci: Iniziative per ripristinare il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nei confronti di coloro che svolgono una limitata attività lavorativa.

5-06962 Sportiello: Interventi per chiarire l'incertezza normativa a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021 sulle restrizioni per l'assegno mensile di invalidità.

5-06963 Panizzut: Sulle modalità di erogazione dell'assegno mensile di invalidità a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente. In assenza di obiezioni, dà la parola alla deputata Cavandoli che, in ragione di un impegno presso un'altra Commissione, ha chiesto di illustrare per prima l'interrogazione Panizzut 5-06963, di cui è cofirmataria.

Laura CAVANDOLI (LEGA), nell'illustrare l'interrogazione Panizzut 5-06963, di cui è cofirmataria, evidenzia la criticità connessa alla decisione assunta dall'INPS sulla base delle sentenze pregresse della Corte di Cassazione. Ricorda che la ministra per le disabilità, Erika Stefani, è immediatamente intervenuta in proposito sottolineando che a seguito della non corresponsione dell'assegno di invalidità si crea un grave danno economico, ma soprattutto si pregiudica la possibilità di inclusione dei disabili nel contesto lavorativo.

Lisa NOJA (IV), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda che la modifica alla normativa di riferimento, introdotta nel 2007, non aveva sicuramente lo scopo di escludere qualsiasi tipo di attività lavorativa per le persone con disabilità, alla luce dell'importanza di un loro coinvolgimento in tale ambito.

Elena CARNEVALI (PD), nell'illustrare la sua interrogazione e ad integrazione di quanto evidenziato dalle colleghe precedentemente intervenute, auspica una rapida soluzione rispetto alle conseguenze della decisione assunta dall'INPS, ribadendo sia l'importanza di un adeguato sostegno economico per le persone con invalidità sia l'opportunità di una, seppur parziale, integrazione nel mondo del lavoro.

Roberto BAGNASCO (FI), nell'illustrare l'interrogazione Versace 5-06960, di cui è cofirmatario, reputa assolutamente importante non disincentivare l'accesso a un contesto lavorativo per le persone con disabilità.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare la sua interrogazione, sottolinea come la decisione assunta dall'INPS abbia messo in una condizione di estrema difficoltà migliaia di famiglie e come essa appaia assolutamente iniqua, in quanto contrasta con il diritto all'autonomia delle persone con disabilità.

Gilda SPORTIELLO (M5S), nell'illustrare la sua interrogazione, rileva che la comunicazione effettuata dall'INPS è una diretta conseguenza delle sentenze emesse della Corte di Cassazione. Scopo dell'interrogazione presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle è quello di conoscere quali iniziative possono essere assunte per superare l'attuale situazione di difficoltà e per garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, ribadendo che l'obiettivo dell'interrogazione presentata era quello di sollecitare l'adozione in tempi rapidi di un intervento normativo in grado di sanare anche gli effetti che nel frattempo si sono già verificati ai danni delle persone con invalidità.

Esprime apprezzamento anche per l'attenzione mostrata verso un possibile intervento volto ad estendere la misura del cosiddetto « incremento al milione » ad altre categorie di persone con invalidità. In conclusione, si augura che attraverso un impegno congiunto del Ministro del lavoro e delle politiche e della Ministra per la disabilità sia possibile risolvere nel più breve tempo possibile la grave situazione determinata dalla decisione assunta dall'INPS.

Lisa NOJA (IV), replicando, nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta esauritiva, invita ad agire con celerità e ad assicurarsi che non ci siano impatti sulle persone coinvolte, neanche in un periodo transitorio.

Ritiene che gli interventi normativi da adottare possano rappresentare una buona occasione per uscire da una situazione di ambiguità, chiarendo definitivamente che le persone con disabilità hanno delle necessità economiche molto più elevate del resto della popolazione.

Invita, quindi, a trovare una soluzione equilibrata per offrire alle persone con disabilità la garanzia di una vita dignitosa, evidenziando che ciò dovrebbe rappresentare una priorità assoluta del Governo e del Parlamento.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, dichiara di apprezzare il contenuto della risposta, in particolare per quanto concerne l'intenzione di procedere con celerità, sottolineando altresì l'opportunità di una riflessione sugli strumenti per conseguire tale obiettivo, eventualmente utilizzando anche i disegni di legge di conversione all'esame del Parlamento.

Invita a tenere nella dovuta considerazione il fatto che alcune persone non si trovano nella condizione di poter sostenere un collocamento stabile nel mondo del lavoro ma che possono comunque sentirsi parte integrante della società anche attraverso altre tipologie di dimensione occupazionale. Invita, inoltre, a perseguire l'obiettivo di rendere i cittadini il più possibile protagonisti del loro ruolo all'interno della società, auspicando che sia adottato con la

massima celerità il provvedimento volto a sanare le conseguenze della decisione assunta dall'INPS a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione.

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, nel richiamare gli interventi svolti dalle colleghe, invita ad una riflessione su quanto segnalato dall'onorevole Carnevali circa le scelte da adottare per massimizzare la rapidità dell'intervento.

Ritiene essenziale tale rapidità, reputando che quello che sta accadendo non sia degno di un Paese civile e dichiarandosi fiducioso sulle capacità di intervento da parte del Governo, alla luce di quanto fatto finora.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta del Governo, in quanto da essa emerge una consapevolezza della gravità di quanto è avvenuto senza però dare certezze sui tempi e sulla natura dell'intervento volto a sanare tale situazione.

Ritiene che ciò sia inaccettabile alla luce delle gravissime conseguenze che la decisione assunta dall'INPS ha avuto sulla vita delle persone che si trovano in una condizione di forte fragilità. Nell'osservare che l'Istituto avrebbe dovuto porre maggiore attenzione rispetto alle conseguenze di attenersi in maniera acritica ad alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, sottolinea che il principio « mai su di noi senza di noi » dovrebbe essere un elemento guida dell'operato di tutte le istituzioni.

Nel ribadire le preoccupazioni per quanto sta accadendo, dichiara che il gruppo di Fratelli d'Italia continuerà a monitorare attentamente la situazione, con l'obiettivo di individuare una soluzione rapida.

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, valuta favorevolmente la volontà del Governo di trovare in tempi celeri una soluzione rispetto alla situazione che si è determinata a seguito della posizione che l'INPS ha dovuto assumere in conseguenza delle pronunce della Corte di Cassazione. Ribadisce, che in tale contesto, occorre evitare che vi siano conseguenze

negative, anche se limitate a un periodo transitorio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

Emendamenti C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per la presentazione di una proposta di parere sulle proposte emendative presentate presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e da questa trasmesse alla XII Commissione.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento Rossello 11.4 e di parere contrario sulle restanti proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 3*).

Al riguardo precisa, in particolare, come nella relazione approvata dalla XII Commissione sul disegno di legge in esame sia stato evidenziato che, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, resta ferma la possibilità da parte dei veterinari

di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario, restando quest'ultima riservata alle farmacie.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sugli identici emendamenti Berlinghieri 11.1 e Colaninno 11.12.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, precisa che il parere contrario è motivato dalla considerazione per cui l'eventuale accorpamento delle comunicazioni in un'unica banca dati non tiene conto del fatto che gli scopi delle informazioni che vengono immessi sono diversi e diverse sono le tempistiche e le informazioni che devono essere inserite.

Fabiola BOLOGNA (CI) segnala che l'emendamento Pettarin 11.7, di cui è cofirmataria, riprende una delle condizioni contenute nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e che l'emendamento a sua prima firma 11.8 mira a introdurre nella normativa il contenuto del parere espresso dalla competente Commissione del Senato nella passata legislatura.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, con riferimento alla questione da ultimo sollevata, invita ad evitare di confondere la farmacovigilanza, che concerne l'analisi delle reazioni avverse ai farmaci, con la farmacovigilanza, che ha un più ampio campo di indagine.

Ribadisce, quindi, il parere già espresso sulle proposte emendative in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-06957 Bologna: Iniziative per accelerare la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali da parte dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A causa dell'emergenza pandemica, le strutture Inps hanno sopportato un maggior carico di lavoro relativo alle istanze assistenziali. Non vi è dubbio che tale situazione straordinaria ha determinato un accumulo di giacenze, anche con riferimento agli accertamenti di invalidità civile.

Il Ministero del lavoro ha interpellato l'Inps, al fine di verificare le strategie e gli interventi in atto necessari ad accelerare la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali.

In merito al procedimento volto alla stipula, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, delle convenzioni di 35 ore settimanali per incarichi ai medici relativi alle funzioni di invalidità civile e delle attività medico-legali istituzionali, l'INPS il 26 maggio 2021 ha formalmente richiesto a tutte le Organizzazioni sindacali potenzialmente rappresentative dei medici in questione i dati delle iscrizioni al 31 dicembre 2020.

Si sono svolti degli incontri durante i quali le parti hanno formalizzato le rispettive posizioni. In particolare, il 22 luglio 2021 è stato dato avvio formale alla trattativa volta alla stipula della prima convenzione, con la presentazione da parte dell'Istituto di una bozza di accordo, a seguito della quale alcune sigle sindacali hanno replicato presentando una loro bozza di accordo.

Sono tutt'ora in corso le trattative per trovare un accordo condiviso, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico.

Con riferimento al concorso per 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per le funzioni medico-legali, il relativo bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre scorso ed è in corso la procedura di acquisizione

delle domande di partecipazione da parte degli interessati, fase che si concluderà il 2 novembre 2021.

L'INPS inoltre ha programmato l'assunzione di complessivi 452 medici della prima fascia funzionale e 91 medici della seconda fascia funzionale, da reperire tramite procedure concorsuali. Le ulteriori unità occorrenti potranno essere reperite tramite scorrimento delle relative graduatorie.

Sempre con finalità di risoluzione delle problematiche esposte dall'Interrogante, l'Istituto, oltre a programmare un rilevante piano assunzionale, ha già deliberato l'incremento del fabbisogno sostenibile del personale medico-legale della prima fascia funzionale, portandolo da n. 442 unità a n. 631 unità.

Sono state, peraltro, avviate varie iniziative volte a risolvere le difficoltà gestionali causate dalla pandemia in atto.

Con messaggio 1821 del 5 maggio 2021, è stato avviato un piano di smaltimento dell'arretrato e gestione del corrente con le Direzioni regionali e le Direzioni di coordinamento metropolitano, che prevede il potenziamento delle visite, l'articolazione dell'orario delle Commissioni nelle ore antimeridiane e pomeridiane, l'apertura straordinaria nella giornata del sabato, l'individuazione di ulteriori spazi fisici da destinare alle commissioni mediche dedicate agli accertamenti agli atti, l'individuazione del fabbisogno di ore aggiuntive per medici convenzionati e delle ore di straordinario per medici dipendenti.

Sono inoltre state impartite istruzioni operative alle sedi, al fine di regolare la gestione della documentazione sanitaria, in maniera uniforme ed efficiente sull'intero territorio nazionale.

In considerazione delle criticità emerse, sono stati programmati anche alcuni inter-

venti straordinari di supporto, tra cui l'ampliamento del contingente di medici e operatori sociali per alcune Regioni in situazione di maggiore difficoltà.

Da ultimo, l'Inps, con messaggio del 1° ottobre 2021, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente l'iter per la valutazione e la definizione delle domande, ha dato la possibilità di allegare la documentazione sanitaria direttamente da parte dell'assistito.

Occorre pertanto riconoscere l'indispensabile opera professionale svolta dal personale Inps nonché l'impegno dell'istituto nell'individuazione di azioni che consen-

tano la necessaria riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche.

Tuttavia, al fine di porre termine ad una situazione critica, assicuro l'attenzione costante del Ministero del lavoro a tale problematica e l'impegno a promuovere e sostenere le opportune iniziative per la razionalizzazione dei procedimenti e per il rafforzamento del personale medico richiesto, presupposti necessari per garantire la tempestività e l'efficacia dei percorsi di accertamento di invalidità e l'effettiva tutela di soggetti in condizioni di fragilità.

ALLEGATO 2

5-06958 Noja: Iniziative affinché continui ad essere garantita l'erogazione dell'assegno di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06959 Carnevali: Iniziative per consentire una minima attività lavorativa in concomitanza con la percezione dell'assegno di invalidità.

5-06960 Versace: Iniziative per salvaguardare il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.

5-06961 Bellucci: Iniziative per ripristinare il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nei confronti di coloro che svolgono una limitata attività lavorativa.

5-06962 Sportiello: Interventi per chiarire l'incertezza normativa a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021 sulle restrizioni per l'assegno mensile di invalidità.

5-06963 Panizzut: Sulle modalità di erogazione dell'assegno mensile di invalidità a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti, appartenenti ai diversi Gruppi parlamentari, per aver posto un tema di assoluta rilevanza e per aver richiesto con sollecitudine una soluzione tempestiva ed efficace ad una questione che investe la vita di persone e di famiglie in condizioni di fragilità e di difficoltà.

Preliminarmente, è necessaria una sintetica ricostruzione storico-giuridica sottesa all'adozione da parte dell'INPS del messaggio 3495 del 14 ottobre scorso, relativo alla mancata concessione dell'assegno d'inabilità nei confronti di chi abbia prestato attività lavorativa.

Relativamente agli invalidi parziali, ovvero gli invalidi civili con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento ed il 99 per cento, viene riconosciuto, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, un assegno mensile di assistente laddove vi

sia uno stato di bisogno economico, il soggetto abbia un'età compresa dal 18° al 67° anno, e non vi sia svolgimento di attività lavorativa.

Fino al 31 dicembre 2007 la legge richiedeva, quale requisito costitutivo specifico per il diritto all'assegno di invalidità civile, la « incollocazione al lavoro », cioè chi, secondo la definizione fornita dalla Corte di Cassazione, pur iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio non aveva conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.

Successivamente la novella introdotta dalla legge n. 247/2007 ha richiesto come requisito per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza non più la incollocazione al lavoro bensì lo stato di « inoccupazione » ossia il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da comprovare con ap-

posita dichiarazione sostitutiva da presentare annualmente all'INPS.

Con due messaggi del 2008 l'INPS aveva ritenuto di identificare il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa con lo stato di disoccupazione, considerando i dati della non stabilità del rapporto di lavoro ovvero la soglia del reddito conseguibile. L'Istituto chiariva, infatti, che il requisito fosse da ritenersi sussistente anche nel caso di impiego presso cooperative sociali ovvero quando si conservasse lo stato di disoccupazione in presenza di svolgimento di attività lavorativa da cui derivasse un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Le indicazioni dell'INPS si ponevano in linea con le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 181/2000 in base alle quali, ai fini dell'inserimento negli elenchi per il collocamento, lo stato di disoccupazione si considerava conservato se il soggetto avesse svolto attività lavorativa tale da assicurare un reddito non superiore alla soglia fiscalmente imponibile. L'articolo 4 della legge n. 181/2000 è stato poi abrogato dal decreto legislativo n. 150/2015.

In questi casi, pertanto, l'INPS ha provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale ritenendo che l'esiguità del reddito impedisca di ritenere, che vi sia una attività lavorativa rilevante, applicando un'interpretazione orientata ad una lettura più elastica delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 118/71, che consentisse di continuare a ricondurre nella previsione novellata (« che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste ») anche le ipotesi di svolgimento di lavoro nei limiti di reddito per la conservazione dello stato di disoccupazione.

A fronte di tale interpretazione dell'istituto, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale di segno diverso nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa,

quale che sia la misura del reddito ricavato, precluda il diritto all'assegno di invalidità.

Dunque il messaggio dell'Inps citato negli atti di sindacato ispettivo che recepisce l'orientamento giurisprudenziale ha giustamente determinato il timore presso i soggetti coinvolti e presso le associazioni federative rappresentanti le persone con disabilità della sospensione dell'assegno a favore dei beneficiari che svolgono attività lavorativa. Tale nuova interpretazione, come evidenziato dagli interroganti, non solo ha preoccupanti ricadute sulla vita delle singole persone, ma rischia di depotenziare fortemente il percorso verso l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il Ministro per la disabilità si è subito fatto carico delle segnalazioni provenienti dal mondo associativo e ha sollecitato un intervento risolutivo. Il Governo è pertanto consapevole che si rende necessario e imprescindibile dare risposte concrete ed immediate ai soggetti interessati.

A tal fine posso assicurare che il Ministero del lavoro, in raccordo con il Ministro per le disabilità, sentito l'INPS, sta elaborando un intervento normativo, le cui linee sono in via di definizione, al fine di giungere ad una celere definizione della questione che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali.

Su questo punto specifico il Ministro Orlando risponderà proprio oggi in Assemblea ad un quesito del medesimo tenore nell'ambito del *Question time*.

Per quanto riguarda la specifica questione relativa all'incremento « al milione » anche nei riguardi delle persone con invalidità parziale, ritengo che sia questione di assoluta priorità i cui profili ordinamentali e finanziari devono essere valutati con urgenza in una sede tecnica, al fine di giungere a un intervento risolutivo nel senso dell'equità e della piena tutela di soggetti svantaggiati.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminati gli identici emendamenti Scerra 11.3 e Pettarin 11.7, gli emendamenti Rossello 11.4, Bologna 11.8, gli identici emendamenti Berlinghieri 11.1 e Colaninno 11.12, l'emendamento Gemmato 11.9, gli identici emendamenti Berlinghieri 11.2 e Colaninno 11.13, gli emendamenti Colaninno 11.14, Mantovani 11.5 e 11.6, Gemmato 11.10 e 11.11, presentati al disegno di legge C. 3208 Governo recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'U-

nione europea – Legge di delegazione europea 2021 », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Rossello 11.4.

e

PARERE CONTRARIO

sulle restanti proposte emendative.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	146
7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC (<i>Discussione e rinvio</i>)	146
7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.	
7-00333 Cillis: Interventi in favore della filiera ortofrutticola (<i>Discussione e rinvio</i>)	147

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Esame C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro .	148
---	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	148
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06964 Gadda: Iniziative urgenti, anche normative, in materia di restrizioni all'immissione di fauna alloctona	150
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-06965 Incerti: Iniziative urgenti per la revisione del prezzo del latte alla stalla	150
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	162
5-06966 Viviani: Su iniziative urgenti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed in particolare degli aceti balsamici	150
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	164
5-06967 Caretta: Iniziative per tutelare la competitività della produzione nazionale di pere .	151
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	165

5-06968 Cillis: Proroga dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario	151
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	166

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle abbinata proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica »	151
--	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, in qualità di primo firmatario ringrazia innanzitutto tutti i colleghi capigruppo che hanno voluto sottoscrivere la risoluzione in esame, auspicando che su un tema così rilevante la Commissione possa svolgere un dibattito ampio al fine di raggiungere la massima convergenza sul testo in discussione; ne illustra quindi sinteticamente i contenuti soffermandosi, in particolare, sulla parte dispositiva.

Al riguardo sottolinea che essa è volta ad impegnare il Governo a fissare un tetto massimo ai titoli già nel primo anno della nuova programmazione e a prevedere una piena convergenza al valore medio dei titoli

stessi entro il 2026, ai fini di un superamento del sistema dei titoli storici; ad adottare iniziative per prevedere, tra le pratiche agricole suscettibili di ricevere il maggiore sostegno degli eco-schemi, la conversione ad agricoltura biologica e il suo mantenimento, la rotazione con le leguminose, l'agricoltura di precisione, la gestione accurata della risorsa idrica, il mantenimento dei pascoli permanenti, nonché ogni attività agricola ricadente nelle zone montane e nei siti di importanza comunitaria (Sic); ad adottare iniziative per destinare ai giovani agricoltori il 4 per cento della dotazione annuale dei pagamenti diretti, ai fini di un adeguato sostegno al ricambio generazionale; a introdurre nei bandi per il sostegno allo sviluppo rurale una specifica premialità per le imprese a conduzione femminile, considerando che la parità di genere è una delle priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza; ad adottare iniziative allo scopo di prevedere, tra i criteri per la definizione di « agricoltore attivo », che la superficie minima ammessa a pagamento sia pari almeno ad un ettaro e che siano esclusi automaticamente taluni soggetti dalla predetta qualifica (*black list*), nonché ad aumentare la soglia minima dei pagamenti a 400 euro; a destinare i pagamenti accoppiati ai settori più in difficoltà economica, come ad esempio quello della barbabietola da zucchero, e ai settori caratterizzanti l'agricoltura di montagna, come la zootecnia estensiva, permettendo così anche il ripopolamento di aree marginali; a definire nei bandi per l'accesso alle risorse l'introduzione di premialità per le aziende agricole che si dotano di strumenti della gestione del rischio; ad adottare iniziative per accantonare il 3 per cento delle

risorse del primo pilastro per la costituzione di un fondo mutualistico su scala nazionale, che consenta a tutti gli agricoltori di dotarsi di strumenti per la gestione del rischio, tenuto conto della crescente gravità degli eventi calamitosi in agricoltura e delle pesanti conseguenze economiche e sociali sul settore; ad applicare le disposizioni riguardanti la condizionalità sociale evitando un aggravio degli oneri burocratici; infine ad adottare le necessarie iniziative normative volte ad aumentare l'attuale volume minimo per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, al fine di rendere il settore agricolo più competitivo.

Martina LOSS (LEGA) ringrazia il presidente per l'illustrazione testè svolta, auspicando di poter contribuire al dibattito sul tema della nuova PAC anche con elementi al momento non evidenziati nel testo della risoluzione.

In particolare, segnala la necessità di non dimenticare il tema del comparto forestale sia sul piano degli strumenti di gestione che di quello dei contributi. A tale riguardo, nel ricordare gravi eventi calamitosi come la tempesta Vaia, richiama specificamente l'attenzione sull'importanza del patrimonio forestale, che rappresenta circa il 40 per cento del territorio nazionale, al pari della stessa superficie agricola.

Susanna CENNI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Loss sul tema del comparto forestale, ricorda che anche nell'ambito della COP26 in corso a Glasgow sono stati assunti precisi impegni sul tema della riforestazione. Nel giudicare assai rilevante la risoluzione attualmente in esame, sottoscritta dai capigruppo, ritiene opportuno che si colga l'occasione per condurre un'efficace interlocuzione con il Governo sui contenuti della nuova PAC e sugli obiettivi del Piano strategico nazionale, anche al fine di garantire un adeguato coordinamento nell'uso delle risorse della PAC e quelle stanziati dal PNNR.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per il contri-

buto al dibattito che proseguirà nelle prossime settimane, condividendo in particolare l'opportunità di un confronto costruttivo con il Governo sulle questioni emerse. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.

7-00333 Cillis: Interventi in favore della filiera ortofrutticola.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che le risoluzioni in oggetto, vertendo sul medesimo argomento, siano trattate congiuntamente.

Susanna CENNI (PD) illustra sinteticamente i contenuti della risoluzione a sua prima firma, che si concentra sul tema degli sprechi alimentari al fine di rendere il sistema alimentare più efficiente e sostenibile, come indicato dalla Strategia *Farm to Fork*.

Propone, quindi, che la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni al fine di approfondire tali argomenti, non giudicando del tutto opportuna la discussione congiunta con la risoluzione del collega Cillis, che affronta problematiche del settore ortofrutticolo ben diverse rispetto a quelle rappresentate nel suo atto di indirizzo.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Cenni sull'opportunità di procedere alla discussione disgiunta delle due risoluzioni all'esame della Commissione, richiama l'attenzione sul tema della tutela delle piccole filiere alimentari.

Maria Chiara GADDA (IV) richiama la legge n. 166 del 2016 in materia di distri-

buzione dei prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, che ritiene dovrebbe essere attuata compiutamente. Sul punto riterrebbe auspicabile sentire le associazioni del Terzo settore coinvolte in prima linea sulla questione del recupero dei prodotti alimentari a scopi solidaristici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel prendere atto delle questioni emerse nel corso del dibattito, preannuncia che la discussione delle risoluzioni proseguirà disgiuntamente, a cominciare dallo svolgimento di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 novembre 2021.

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Esame C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.55 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 10.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo.

C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle abinate proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 luglio scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha testé concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato delle proposte di legge, da adottare come testo base per il seguito dell'esame.

Martina LOSS (LEGA) auspica che il testo unificato delle proposte di legge in esame, che la Commissione si accinge ad adottare quale testo base, possa essere ulteriormente migliorato, ritenendo che vi siano ancora alcuni aspetti critici che dovrebbero essere oggetto di approfondimento. In particolare, manifesta perplessità in ordine alla formulazione della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, che reca la disciplina relativa al Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile. Al riguardo, ritiene opportuno che la Commissione possa individuare una formulazione diversa della disposizione, al fine di tutelare tutte le donne vittime del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, che non coinvolge necessariamente solo donne immigrate. Auspica, quindi, che su tale questione possa raggiungersi la più ampia convergenza.

Maria Chiara GADDA (IV), con riferimento all'intervento della collega Loss, osserva come la formulazione attuale della citata lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 già preveda la più ampia tutela per tutte le donne lavoratrici del settore agricolo, evidenziando come purtroppo esista un fenomeno grave che in particolare riguarda gli abusi e i ricatti di cui sono vittime le donne

immigrate. Ritiene, pertanto, che la formulazione della lettera l) possa soddisfare sia l'obiettivo di tutelare tutte le donne lavoratrici sia di prevedere un'attenzione specifica per le donne immigrate.

Monica CIABURRO (FDI) nel prendere atto che in questa fase non vi sia la piena disponibilità a procedere alla modifica proposta dalla collega Loss, che ritiene condivisibile, sottolinea come la Commissione possa comunque procedere all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori, ponendo tale specifica questione essere affrontata nel corso dell'esame degli emendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 Spina, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

Emendamenti C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, da parte della XIV Commissione, sono state trasmesse 4 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.

L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Nel rilevare l'assenza del rappresentante del Governo, preannuncia di avere intenzione di sottoporre tale questione al Presidente della Camera, dal momento che già in numerose occasioni la Commissione ha dovuto rinviare le proprie sedute a

causa dell'assenza del rappresentante del Governo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

La seduta comincia alle 14.30.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In considerazione dell'indisponibilità di canali sulla *web-tv* della Camera dei deputati, comunica che la seduta sarà comunque registrata e messa a disposizione nell'archivio della *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06964 Gadda: Iniziative urgenti, anche normative, in materia di restrizioni all'immissione di fauna alloctona.

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (IV), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la disponibilità, non può ritenersi soddisfatto della risposta, che giudica burocratica e non attuabile nella pratica. Al riguardo, ritiene che il Governo debba assumersi l'onere di scelte tempestive al fine di non bloccare un settore assai rilevante come quello della pesca sportiva. Ritiene, in par-

ticolare, che il tavolo ministeriale debba individuare le soluzioni più adeguate, auspicando che i Ministri competenti non si fermano ad un'interpretazione rigida delle norme.

5-06965 Incerti: Iniziative urgenti per la revisione del prezzo del latte alla stalla.

Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica esaustiva, apprezzando, in particolare, la sensibilità manifestata in tale occasione. Sottolinea peraltro che la disciplina vigente già prevede l'indicizzazione dei prezzi, auspicando quindi che tale previsione normativa possa essere applicata tempestivamente al fine di tutelare gli allevatori.

5-06966 Viviani: Su iniziative urgenti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed in particolare degli aceti balsamici.

Benedetta FIORINI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Benedetta FIORINI (LEGA) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che testimonia l'impegno dell'Esecutivo a tutelare i prodotti DOP e IGP e un *asset* rilevante per il sistema agroalimentare quale quello degli aceti balsamici. Al riguardo, ritiene non si possano consentire « scorciatoie » che penalizzerebbero la filiera agroalimentare italiana, auspicando che su tale questione il

Governo possa condurre una convinta battaglia nelle sedi istituzionali europee.

5-06967 Caretta: Iniziative per tutelare la competitività della produzione nazionale di pere.

Maria Cristina CARETTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Cristina CARETTA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo il tema delle materie prime cruciale per la coltura dei prodotti. Ritiene altresì dirimente riuscire a contenere la cimice asiatica senza scaricare l'onere solo sulle regioni. Ricorda come il gruppo di Fratelli d'Italia abbia sollecitato da tempo l'intervento del Governo in varie sedi, al fine di prevedere misure efficaci sul piano degli investimenti e strategie idonee a contrastare l'evidente declino di una filiera pregiata italiana e la perdita immensa di territori coltivabili.

5-06968 Cillis: Proroga dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario.

Luciano CILLIS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO, risponde da remoto all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luciano CILLIS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che tutti i Ministeri coinvolti siano solerti nel dare risposte efficaci. A tale riguardo, evidenzia come i produttori di materie come il riso, la pasta e il latte stiano chiedendo a gran voce la proroga dell'indicazione della materia prima per essere riconoscibili sul mercato.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 novembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La presente legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Art. 2.

(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è redatto, con cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi.

2. Il Piano nazionale di cui al comma 1, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:

a) per favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile;

b) per promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale, basata su un modello gestionale in cui sia rilevante l'apporto del lavoro e nel quale il reddito derivi anche da un complesso di attività connesse a quelle agricole, con specifico riguardo alle esigenze di sviluppo e riqualificazione socio-economica delle aree rurali;

c) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

d) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché per garantire la con-

ciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di *welfare* aziendale e di servizi di sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

e) per promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura, reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali;

f) per promuovere, nei luoghi di lavoro, azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;

g) per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0, anche con modalità telematiche e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la collaborazione con università, con istituti ed enti agrari;

h) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

i) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, entro un'ottica multifunzionale, delle

strutture agrituristiche, consentendo l'utilizzo di quest'ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in materia di agricoltura sociale;

l) per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con particolare attenzione all'impiego di donne immigrate;

m) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, in particolare prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

n) per favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

o) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13; del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

p) per promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 in materia di parità di trattamento tra uomini e le donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo;

q) per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di adozione del Piano di cui al comma 1, in modo da assicurarne il coordinamento con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano, predisposto dall'ufficio di cui all'articolo 3 con il supporto dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo.

4. Per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

Art. 3.

(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricol-

tura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per

garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2.

3. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 4.

(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998. La composizione dell'ONILFA è integrata con un rappresentante dell'ISMEA ed uno del CREA. Il Ministro delle politiche agricole può, con propri provvedimenti, integrarne ulteriormente la composizione.

2. All'ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le atti-

vità formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche problematiche;

b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in sinergia con gli analoghi organismi istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;

d) costituire un punto di contatto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, anche per il suo tramite, con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione europea e regionali competenti;

e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che renda disponibili per le aspiranti imprenditrici agricole informazioni relative alla normativa vigente in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo, istruzioni per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, e che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

f) redigere un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e il Ministro per le pari opportu-

nità e la famiglia sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura;

g) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini dell'istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell'agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;

h) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i cluster dei settori delle *green* e *blu economy* al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l'inserimento delle figure femminili specializzate nell'intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento alle sfide climatiche e dell'economia circolare;

i) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui all'articolo 2.

3. L'ONILFA si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

4. Fanno parte dell'Osservatorio anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso collabora la Cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.

5. I componenti dell'Osservatorio svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni.

6. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

Art. 5.

(Disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la parola: « giovanile » sono inserite le seguenti: « e femminile ».

2. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ».

3. Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

(Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Gli enti e le società di cui al primo periodo provvedono a dare attuazione alle disposizioni del predetto decreto entro dodici mesi dalla sua emanazione.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in conformità ai seguenti criteri:

a) per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 3, prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2 del medesimo regolamento sia sempre assicurato, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi;

b) per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 4, prevedere che i compiti at-

tribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente.

3. Al comma 17-*bis* dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal primo periodo, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dal presente comma ».

4. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è inserita la seguente: « *b-bis)* sia retto da uno statuto che preveda, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla presente lettera, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Lo statuto, inoltre, deve disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dalla presente lettera ».

5. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: « per tre mandati consecutivi » sono soppresse.

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura)

1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura.

Art. 9.

(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura)

1. Il fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'attuazione delle disposizioni dei commi 504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in

misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo previste dal comma 1.

Art. 10.

(Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca)

1. Al fine favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l'agricoltura e la pesca, destinato alla realizzazione di studi di genere nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità di cui al medesimo Fondo.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 32.300.000

euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) adeguare la normativa nazionale vigente in materia di mangimi al Regolamento (UE) 2019/4, al fine di assicurare un miglioramento del livello di conformità dei mangimi medicati, degli *standard* produttivi e igienici, di garantire maggiore sicurezza della salute umana e degli animali, nonché contrastare il commercio illegale e i prodotti non conformi, semplificando, altresì, le procedure autorizzative ed eliminando processi e vincoli vigenti obsoleti, che generano confusioni sul piano applicativo sia negli operatori che nelle autorità competenti coinvolte nei controlli, e non in linea con quanto previsto dal medesimo Regolamento;

10.3. Dall'Osso, Pettarin, Cosimo Sibilia.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) adottare misure adeguate per fornire indicazioni alle piccole e medie imprese (PMI) sul rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento;

10.1. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e di un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali.

12.1. Pettarin, Dall'Osso.

ALLEGATO 3

5-06964 Gadda: Iniziative urgenti, anche normative, in materia di restrizioni all'immissione di fauna alloctona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la tematica rappresentata afferisce alla competenza primaria del Ministero della transizione ecologica, per cui rispondo in base agli elementi dallo stesso forniti.

Giova innanzitutto evidenziare che i limiti alle immissioni di specie ittiche non autoctone derivano dal DPR 357/1997, avendo il decreto direttoriale del 2 aprile 2020, richiamato dall'interrogante, un carattere meramente applicativo.

In particolare, l'articolo 12 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 102/2019, introduce una possibilità di deroga al precedente divieto assoluto di inserimento e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Tale deroga può essere richiesta per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali.

La condizione imprescindibile è che essa non produca alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, in piena conformità a quanto prescritto dall'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE.

Per approfondire e chiarire i contenuti del citato Decreto direttoriale, il Ministero della transizione ecologica ha istituito un tavolo tecnico costituito dai Ministeri della salute, delle politiche agricole, dalle regioni e province autonome e da ISPRA.

Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico l'ISPRA, avvalendosi del supporto dell'AIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, ha redatto una lista delle sole specie di interesse alieutico delle acque dolci italiane, rispondenti alla definizione di autoctonia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *o-quinquies* del D.P.R. 357/97.

La lista è stata poi trasmessa alle Amministrazioni delle regioni e province autonome con una circolare meramente esplicativa e potrà essere soggetta a revisioni per i frequenti cambiamenti tassonomici e nomenclaturali delle specie ittiche che rendono il quadro scientifico estremamente dinamico.

Ciò premesso, è bene ricordare che, in base all'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 357/97, si definisce « autoctona » una popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano, mentre è definita « non autoctona » quella popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana. Appare quindi superfluo fissare per decreto una lista delle specie autoctone.

Per quanto di competenza, ci riserviamo di effettuare ogni eventuale opportuno approfondimento, con particolare riguardo alla sostenibilità economica e sociale delle suddette misure, qualora sussistano possibili risvolti di interesse nell'ambito della pesca marittima.

ALLEGATO 4

5-06965 Incerti: Iniziative urgenti per la revisione del prezzo del latte alla stalla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, il tema dell'equa remunerazione dei produttori di latte è una problematica di primo interesse per il Ministero, che si sta adoperando, in diverse sedi, a favore di un rapido e concreto accordo tra i diversi operatori della filiera.

Consapevoli che nell'ambito della filiera alimentare insistono differenze sostanziali dal punto di vista del potere contrattuale fra i diversi operatori e che l'anello debole è rappresentato proprio dai produttori agricoli e dagli allevatori, ci siamo fortemente battuti in sede europea affinché la stessa attenzione fosse trasfusa in ambito comunitario.

Ancora oggi gli allevatori risentono degli effetti negativi della maggiore offerta nazionale di latte e dell'aumento dei costi di produzione, provocato dalla spinta inflazionistica che ormai da diversi mesi sta interessando i prezzi internazionali delle materie prime per l'alimentazione bovina.

Con grande soddisfazione abbiamo quindi accolto l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, il cui recepimento è in fase di ultimazione.

In tale contesto, particolarmente rilevante è il divieto previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/633, a mente del quale la fissazione, da parte dell'acquirente, di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile di ISMEA, rileva ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di imporre ai produttori clausole contrattuali eccessivamente gravose. Sul rispetto di tale previsione e sull'applicazione delle relative sanzioni vigilerà l'Ispettorato Centrale della Qualità e della Repressione Frodi, cui è stata attribuita la

competenza esclusiva sulla materia delle pratiche commerciali sleali.

La norma appena citata e, in generale, l'intero impianto normativo di contrasto alle pratiche sleali offrirà agli operatori agricoli una piena tutela, diretta a rafforzare il proprio potere contrattuale e a strappare, in questa nuova posizione rafforzata, corrispettivi più vantaggiosi per la cessione dei propri prodotti.

Informo che il testo finale del provvedimento, recepito gran parte delle condizioni pervenute dalle Commissioni parlamentari competenti, è ormai pronto per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, che avverrà nella prossima seduta utile.

Siamo fermamente convinti che per risolvere i problemi di settore sia necessario un approccio condiviso, mediante la partecipazione di tutti gli operatori interessati per ricercare una strategia comune e gli strumenti utili a perseguirla.

Ed è per tali ragioni che, anche in questi ultimi giorni, è proseguito il confronto con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle cooperative, dell'industria e della grande distribuzione organizzata.

Stiamo chiedendo alla filiera un grande gesto di corresponsabilità per garantire, nel rispetto delle regole di mercato, un aumento del prezzo riconosciuto alla stalla che permetta ai produttori di superare questa difficile congiuntura, mediante la distribuzione del sostegno tra i diversi soggetti della filiera lattiero casearia.

Il rinvio dell'entrata in vigore della *plastic tax* è un concreto segnale della volontà del Ministero, e del Governo, di attuare tutte le possibili misure a sostegno della filiera nazionale.

Si tratta di un dialogo molto complesso, che ha messo in luce i diversi approcci e le

diverse posizioni degli operatori del comparto e anche in queste ore continua il nostro costante e intenso lavoro di mediazione tra le parti per raggiungere un accordo.

Concludo ricordando che il Ministero si è già impegnato a rendere strutturale il Tavolo di filiera del latte, attraverso l'adozione di un

apposito decreto ministeriale, con l'obiettivo di trasformare questa modalità di confronto in un appuntamento strategico per il settore, allo scopo di sostenere e sviluppare una delle filiere più rilevanti dell'agroalimentare nazionale.

ALLEGATO 5

5-06966 Viviani: Iniziative urgenti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed in particolare degli aceti balsamici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, mi preme anzitutto rilevare che la problematica in esame è seguita con la massima attenzione dal Ministero delle politiche agricole e dall'intero Governo.

L'intento è quello di tutelare l'intero patrimonio enogastronomico italiano e, in modo particolare, i prodotti più rappresentativi del nostro agroalimentare, come quelli a marchio DOP e IGP.

Faremo quindi tutto il possibile per difendere l'Aceto Balsamico di Modena contro qualsiasi indebito attacco che possa in qualche modo pregiudicarlo.

Difendere in ogni sede le Indicazioni geografiche italiane dai tentativi di imitazione e usurpazione, che provengono ormai non solo da Paesi terzi ma anche da quelli dell'Unione europea, è di fondamentale importanza. Ed è per questo che il Governo si è prontamente attivato per contrastare la norma tecnica slovena che prevede la possibilità di etichettare un prodotto con la denominazione « aceto balsamico ».

In tale direzione, per ostacolare l'entrata in vigore di tale norma tecnica, l'Italia si è fatta subito parte attiva e, nell'ambito della procedura TRIS, ha formalmente notificato una *detailed opinion*, azione posta in essere anche dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena.

Tuttavia, il 3 luglio scorso, decorso il termine di *stand still* senza alcun intervento della Commissione europea, la Slovenia ha adottato la norma contestata, che è entrata in vigore il 31 luglio scorso.

Si tratta di una norma che, oltre ad essere in netto contrasto con il Regola-

mento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rappresenta un'evocazione abusiva, in palese concorrenza sleale con prodotti italiani riconosciuti in tutto il mondo quali l'Aceto Balsamico di Modena Igp, l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e l'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop.

Ricordo che la Corte di giustizia europea ha già ritenuto simili fattispecie, inerenti l'evocazione di un prodotto tutelato, contrarie al diritto comunitario e in contrasto con i Regolamenti europei che tutelano DOP e IGP e disciplinano il sistema di etichettatura e informazione del consumatore.

Siamo dunque di fronte ad un attacco diretto al sistema agroalimentare di qualità europeo, al diritto dei consumatori ad un'informazione corretta e trasparente e a quello degli operatori commerciali ad una concorrenza leale.

Per contrastare tale fattispecie, che rischia di danneggiare non solo il comparto dell'Aceto Balsamico di Modena ma tutto il sistema delle DOP e delle IGP italiane, a tutela della denominazione di origine stiamo valutando di attivare, in prima battuta, lo strumento della procedura di contestazione ai sensi dell'articolo 259 del TFUE, coinvolgendo anche le altre Amministrazioni competenti.

Rassicuro l'Onorevole interrogante che il Governo seguirà con estrema attenzione l'evolversi della questione non escludendo, qualora necessario, un ricorso diretto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

ALLEGATO 6

5-06967 Caretta: Iniziative per tutelare la competitività della produzione nazionale di pere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, mi preme anzitutto rilevare che questo Ministero monitora continuamente l'andamento dei mercati per i principali prodotti ortofrutticoli, anche con riferimento al verificarsi di eventi avversi e le relative ripercussioni.

Segnalo che, in caso di eventi che condizionino quantità e valore del prodotto commercializzato dalle organizzazioni di produttori, nell'ambito dei programmi di attività (c.d. programmi operativi) realizzati nell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), finanziati generalmente al 50 per cento con fondi unionali per un importo massimo al 4,6 per cento del valore della produzione commercializzata in un dato periodo di riferimento, sono presenti sistemi di salvaguardia del reddito e di mantenimento del livello di aiuto previsto.

Tali strumenti sono stati ulteriormente potenziati, su sollecitazione dell'Italia, da parte della Commissione UE. Infatti, qualora a seguito di eventi calamitosi il valore della produzione di un prodotto in un dato

anno si riduca drasticamente, al fine di poter conservare il medesimo livello di aiuto, la normativa prevede la possibilità di poter utilizzare il valore realizzato per quel prodotto nel periodo precedente a quello in cui si è verificata l'avversità, riducendo in tal modo le penalizzazioni per cause non dipendenti dai produttori aderenti all'organizzazione.

Sempre nell'ambito della politica agricola comune, oltre al già collaudato strumento delle assicurazioni agevolate, abbiamo previsto per la prossima legge di bilancio la costituzione di un fondo di mutualizzazione nazionale, per far fronte ai danni causati da avversità di carattere catastrofale come gelo, siccità ed alluvioni.

Infine, attraverso il Piano strategico della PAC in fase di definizione, è prevista l'attivazione di specifici interventi volti alla valorizzazione delle produzioni ortofrutticole italiane, mettendo a sistema tutte le buone pratiche che puntano al miglioramento della sostenibilità dei relativi processi produttivi.

ALLEGATO 7

5-06968 Cillis: Proroga dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la tutela dei nostri prodotti agroalimentari è una priorità assoluta che il MIPAAF persegue costantemente da tempo, sostenendo con forza la necessità di un'etichettatura trasparente sull'origine delle materie prime degli alimenti che renda pienamente consapevole il consumatore nelle scelte da compiere.

In tale direzione, per alcuni dei nostri prodotti abbiamo già introdotto in via sperimentale l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle materie prime.

Tuttavia, come ben rappresentato dall'Onorevole interrogante, il prossimo 31 dicembre scadrà il termine ultimo per l'applicazione, nel nostro Paese, di tale obbligo non solo per la pasta (con indicazione in etichetta dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro), ma anche

per il riso, il pomodoro, il latte e i prodotti caseari, nonché per le carni suine trasformate.

Pertanto, nella convinzione che tali indicazioni costituiscano elementi indispensabili ad orientare le scelte dei consumatori, sempre più interessati al prodotto ottenuto e lavorato in Italia, e che l'applicazione del Regolamento di esecuzione 2018/775 della Commissione, recante modalità di applicazione dell'articolo 26 del Regolamento 1169/2011, non sia sufficiente a garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni sugli alimenti, abbiamo già inviato i relativi decreti di proroga alle altre Amministrazioni concertanti al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario per i suddetti prodotti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. S. 2330 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». S. 2326 (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	172
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

S. 2330 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento, che conferisce al Governo un'ampia delega legislativa in materia di riforma della normativa sui contratti

pubblici, risulti riconducibile sia alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), che appare prevalente, sia alla materia « governo del territorio » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma).

Al riguardo, segnala che il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, primo periodo).

Per il resto, il provvedimento consta di un solo articolo e reca una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi

dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di risolvere procedure già avviate.

Segnala che la riforma dei contratti pubblici rientra tra le misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione del Consiglio UE che ha approvato il Piano italiano ne richiede l'approvazione definitiva entro giugno 2022.

Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega; tra questi, segnala: evitare il *gold plating*, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell'Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro; la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; la previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti; la revisione e semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche; l'incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata; la semplificazione e l'estensione delle forme

di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; il divieto di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate; la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario; l'estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

Il comma 3 stabilisce che i decreti così adottati abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechina opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Governo intenda avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), quest'ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.

Il comma 5 esclude che i decreti legislativi di cui alla presente legge siano adot-

tati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Segnala che sul provvedimento sono state depositate le memorie svolte da ANCI e ANPCI nel corso delle loro audizioni di fronte alla Commissione di merito.

Si riserva infine di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel corso dell'esame.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto », S. 2326.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza della relattrice, impossibilitata a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relattrice*, rileva anzitutto come il provvedimento, composto da un solo articolo sostanziale, preveda la proroga fino al termine della XVIII Legislatura del termine di durata dei lavori della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità Il Forteto.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge istitutiva (legge n. 21 del 2019) la Commissione bicamerale d'inchiesta avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro un anno

dalla sua costituzione e cioè entro il 6 febbraio 2021. Il termine è già stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 della legge n. 21 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020.

Ricorda che la Commissione d'inchiesta ha il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità « Il Forteto » in provincia di Firenze e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa.

La competenza della Commissione bicamerale per le questioni regionali deriva quindi dall'attribuzione alla commissione d'inchiesta di compiti inerenti le attribuzioni degli enti territoriali in materia di politiche sociali.

Il provvedimento di proroga appare quindi riconducibile alla competenza che è propria delle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e quindi alla competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda che nella passata legislatura è stata istituita una commissione di inchiesta sullo stesso tema, e che sono stati depositati materiali che tuttavia non sono stati utilizzati in alcun modo. Chiede, pertanto, che vengano presentati e presi in esame i documenti depositati in seno alla Commissione di inchiesta sulla tutela dei minori. Si tratta di un tema su cui è stato svolto un lungo lavoro che deve essere assolutamente utilizzato e preso in considerazione. Chiede alla Commissione di farsi carico di approfondire questo argomento e di portare alla luce gli esiti del lavoro svolto in precedenza.

Sara FOSCOLO (LEGA) accogliendo la richiesta della collega Emanuela Rossini, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, rileva anzitutto come a seguito delle numerose modifiche apportate dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, il provvedimento si componga ora di soli tre articoli la cui materia appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione). Con riferimento all'articolo 1 assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione).

In particolare, l'articolo 1 dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti. A tale fine viene modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'articolo 2 dispone una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'ob-

bligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Rileva che si tratta di una norma estremamente importante e fortemente voluta dai piccoli comuni che pone fine a una disparità di trattamento tra grandi e piccoli comuni.

L'articolo 3 eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi; inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per i comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità; di conseguenza viene abrogata una disposizione della legge n. 56 del 2014 (articolo 1, comma 138) che ha elevato da due a tre il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, introducendo tuttavia un tetto di mandati complessivi pari a tre. Ricorda che i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti sono circa 6000 in Italia – su 8000 – dunque un'ampia maggioranza.

Ricorda inoltre che il testo è stato molto modificato anche perché molte delle disposizioni contenute nel testo originario erano già state approvate in altri provvedimenti e dunque sono state espunte.

In particolare, segnala che nel disegno di legge di bilancio è stato inserito un aumento delle indennità dei sindaci. Auspica però che si possa in tempi brevi intervenire anche sul tema relativo all'eccessiva facilità con la quale i sindaci, nell'esercizio del loro potere di ordinanza, rischiano di rimanere invischiati in procedimenti penali per responsabilità inesistenti.

Ricorda, infine, che gli articoli 2 e 3 derivano da due emendamenti sottoscritti anche dal gruppo di Fratelli d'Italia e su cui, dunque, c'è stata l'unanimità.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ricorda che oggi sono presenti a Roma i sindaci siciliani per avanzare la loro richiesta dell'abbattimento del 50% degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di consentire

assunzioni in deroga di figure professionali qualificate. Si tratta di un grave problema che influisce anche sul mancato utilizzo dei fondi europei, per l'impossibilità di assumere personale qualificato. Chiede che sul punto venga inserita un'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Il deputato Roberto PELLA, *relatore*, concorda sull'importanza della questione sollevata dalla collega Drago; segnala però che si tratta di un tema che non è stato possibile affrontare nell'ambito del provvedimento in esame per difficoltà di bilancio segnalate dal Governo.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) non ritiene opportuno l'inserimento di una tale osservazione nel parere al provvedimento in esame, perché risulta impossibile, alla luce della posizione del Governo, affrontare il tema nell'ambito del provvedimento in esame; suggerisce invece che tale tema sia affrontato attraverso la presentazione di un ordine del giorno nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel rilevare come la questione sia prettamente politica, concorda con l'idea di un ordine del giorno che potrebbe però anche scaturire da un'eventuale osservazione inserita nel parere della Commissione.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) suggerisce l'inserimento nel parere di un'osservazione di carattere generale che inviti ad affrontare tutte le difficoltà di carattere finanziario e di personale degli enti locali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore* concorda con quanto dichiarato dal collega Federico circa l'inserimento di un'osservazione di carattere più generale.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) chiede che venga inserito però anche un riferimento alla specifica richiesta dell'ANCI sul fondo crediti di dubbia esigibilità, che potrà poi essere ribadita anche in altri provvedimenti.

Roberto PELLA (FI), *relatore* ricorda che vi sono molteplici osservazioni dell'Anci di carattere economico e finanziario e che, al contrario, potrebbe risultare per certi versi limitante fare riferimento solo a una specifica.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) concorda con quanto appena dichiarato dal collega Pella.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento da parte del Senato, possibilmente con l'inserimento dei temi ricordati, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

ALLEGATO 1

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». S. 2326.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2326 recante proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » e rilevato che:

il provvedimento di proroga appare riconducibile alla competenza che è propria delle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e quindi alla competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera f) della Costituzione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare forme di raccordo tra gli elementi emersi nei lavori della Commissione oggetto del provvedimento e quelli raccolti da altre Commissioni di inchiesta su argomento analogo, così come dall'attività di inchiesta svolta nella precedente legislatura, con riferimento al sistema degli affidamenti dei minori, nell'ottica di una maggiore integrazione e diffusione dei risultati raggiunti.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale e rilevato che:

il provvedimento, composto da tre articoli, appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costitu-

zione); con riferimento all'articolo 1 assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, anche nell'ambito dell'esame della prossima legge di bilancio, le possibili soluzioni alle difficoltà finanziarie e di personale degli enti locali in più occasioni segnalate dall'ANCI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

AUDIZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Andrea GIOVANARDI, *Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento*, e Francesco PORCELLI, *Professore associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, i deputati Francesca Anna RUGGIERO (M5S) e Roberto TURRI (LEGA).

Andrea GIOVANARDI, *Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento*, e Francesco PORCELLI, *Professore associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto

stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1° SEMESTRE 2021	176
ESAME DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007	176

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1° SEMESTRE 2021

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.

Intervengono per alcune considerazioni di carattere incidentali il deputato VITO (FI) e il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007

Il Comitato procede all'esame dello schema di regolamento in titolo.

Il relatore, deputato Maurizio CATTOI (M5S) illustra lo schema di regolamento, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Prendono la parola per alcune osservazioni i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI), il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) ed il PRESIDENTE.

Il Comitato approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	177
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI e, in videoconferenza, di Giuseppe Virgone, Amministratore unico di PagoPa Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI e, in videoconferenza, di Giuseppe Virgone, Amministratore unico di PagoPa Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe VIRGONE, *amministratore unico di PagoPA*, e Andrea NOBILI, *Responsabile dell'Ufficio consulenza tributaria e contabile dell'Associazione bancaria italiana – ABI*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Ugo PAROLO, *presidente*, e il senatore Emiliano FENU (M5S) da remoto.

Andrea NOBILI, *Responsabile dell'Ufficio consulenza tributaria e contabile dell'Associazione bancaria italiana – ABI*, e Giuseppe VIRGONE, *amministratore unico di PagoPA*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	179

AUDIZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, del Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini. Partecipa all'audizione Fabrizio Longoni, Direttore Generale del Centro di Coordinamento RAEE.

Segnala che il Centro di Coordinamento RAEE è l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia, anche attraverso la gestione di un elenco a cui devono iscriversi tutti gli impianti di trattamento di RAEE.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audit dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audit che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Bruno REBOLINI, *Presidente del Centro di Coordinamento RAEE*, e Fabrizio LONGONI, *Direttore Generale del Centro di Co-*

ordinamento RAEE, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Bruno REBOLINI, *Presidente del Centro di Coordinamento RAEE*, e Fabrizio LONGONI, *Direttore Generale del Centro di Co-*

ordinamento RAEE, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 296</i>)	184

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente PILLON indi della presidente RONZULLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente PILLON ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Tenuto conto dell'assenza del prescritto numero legale so-

spende la seduta, informando che i lavori riprenderanno alle ore 13.30 o comunque alla sospensione delle sedute delle Aule di Camera e Senato.

La seduta, sospesa alle 8.50, riprende alle 13.50.

La presidente RONZULLI ricorda che nel corso della seduta del 28 ottobre, come relatrice aveva presentato e illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto in esame. In seguito ai rilievi pervenuti per le vie brevi e ad una proficua interlocuzione avviata con i componenti dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, presenta un nuovo schema di parere del quale dà sinteticamente conto (pubblicato in allegato).

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto e al voto sul nuovo schema di parere.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), dopo aver ringraziato tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto e la Presidente per essere riuscita nella proposta di parere a riassumere le posizioni espresse dalle diverse parti politiche

nel corso della discussione, sottolinea come il Piano rappresenti un atto programmatico e di indirizzo, da molto tempo atteso, di innegabile importanza per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto in questo periodo così profondamente segnato dalla pandemia. Una pandemia che ha colpito, ricorda la deputata, in particolare i più fragili, accentuando le situazioni di povertà economica già presenti nel Paese. Esprime apprezzamento per il merito delle misure previste nel Piano, il quale è stato predisposto tenendo correttamente conto dello scenario internazionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo agli Obiettivi ONU di sviluppo sostenibile-Agenda 2030. Sottolinea quindi l'importanza di portare avanti politiche e interventi basati sul principio di sostenibilità, un principio che impone che, al centro di ogni intervento, siano poste le giovani generazioni. Conclude ribadendo il proprio apprezzamento per la proposta di parere che delinea, con i suoi numerosi rilievi, unanimemente condivisi, la strada da seguire per attuare politiche concrete e reali per l'infanzia e l'adolescenza.

L'onorevole Maria SPENA (FI), nel dichiarare il parere favorevole del proprio gruppo, ringrazia tutti i componenti della Commissione e soprattutto la presidente – relatrice per il lavoro svolto per la redazione della proposta di parere. Esprime quindi pieno apprezzamento per il metodo seguito per la redazione del Piano, che ha visto il coinvolgimento delle varie istituzioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza, dando vita ad un documento programmatico di indubbio valore. Nel merito delle osservazioni, dopo aver rilevato l'opportunità di aver richiamato il prezioso lavoro svolto dalla Commissione con riguardo particolare al tema del bullismo e del cyberbullismo, segnala l'importanza di aver richiesto un ulteriore rafforzamento degli interventi per il potenziamento dell'offerta dei servizi educativi soprattutto per la fascia d'età 0-3 anni, da realizzarsi attraverso la riconversione degli spazi pubblici inutilizzati e l'implementazione degli agri nidi, degli agri asili e degli asili azien-

dali. Sempre con riguardo alle politiche per l'educazione, evidenzia l'importanza di aver sollecitato il potenziamento degli interventi finalizzati alla formazione dei ragazzi e delle ragazze di età superiore ai sedici anni, attraverso la realizzazione di una nuova organizzazione delle attività didattiche basata sul maggiore collegamento tra mondo formativo e mondo produttivo. A tal proposito sottolinea come il contesto *post* pandemico richieda proprio una nuova organizzazione della didattica che sia indirizzata verso i tre assi strategici del PNRR, e in particolare la digitalizzazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale.

Conclude sottolineando il forte impegno della Commissione, anche attraverso la predisposizione del parere in esame, per far tornare al centro del dibattito e delle politiche pubbliche il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S), dopo aver espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla presidente relatrice nella predisposizione della proposta di parere, sottolinea come il Piano sia il risultato di un ampio lavoro che ha visto il coinvolgimento nella sua elaborazione delle varie istituzioni che si occupano dell'infanzia, ma anche degli stessi ragazzi e ragazze. Apprezzabile è la scelta del Governo di aver riconosciuto nell'ambito del Piano un ruolo centrale alla educazione. Le azioni a tal fine proposte devono mirare al superamento del drammatico *gap* territoriale tra Nord e Sud del Paese, non solo con riguardo ai servizi per l'infanzia e soprattutto agli asili nido, ma anche più in generale, come osservato nella proposta di parere dalla Commissione, in relazione ai servizi di doposcuola e alle attività sportive extrascolastiche. Il Piano promuove una attività programmatica integrata a favore del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, scevra da ogni condizionamento di carattere politico-partitico. Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) che, nel preannunciare il voto favorevole proprio e

del Gruppo, ringrazia la presidente relatrice per il lavoro svolto. Nel merito della proposta di parere sottolinea l'importanza di aver evidenziato, nella realizzazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l'importanza di ripristinare di una vera e propria alleanza tra interventi pubblici, il mondo dell'associazionismo e la realtà delle famiglie. Particolarmente rilevante è la richiesta, con riguardo alla incentivazione, a livello scolastico, del processo di digitalizzazione, di prevedere adeguate iniziative formative rivolte alle famiglie e ai minori stessi sull'uso corretto del *web* e sui rischi connessi alla rete. Conclude chiedendo di ascoltare il Ministro per le pari opportunità e la famiglia in vista della definitiva approvazione del Piano, al fine di meglio comprendere se e in che termini il Governo intenda tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

La PRESIDENTE concorda sulla richiesta di audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

L'onorevole LATTANZIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ringrazia la Presidente per l'attività anche di mediazione svolta nella predisposizione del parere. Sottolinea quindi come le osservazioni proposte dal proprio

Gruppo siano il risultato di un lungo lavoro portato avanti anche durante la prima fase della pandemia. In proposito, nel ricordare la approvazione all'unanimità da parte della Camera dei deputati della mozione 1-00405 sul mancato supporto a bambini e adolescenti del Governo nel gestire la pandemia, ribadisce l'importante ruolo di « pungolo » svolto dal Parlamento per una piena affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questo quadro si inseriscono inoltre non solo il PNRR e le risorse con esso stanziato, ma anche il Piano infanzia in esame, che prevedono interventi strutturati e concreti. Conclude, auspicando che con lo stesso metodo partecipato e inclusivo seguito nella predisposizione del Piano, possano essere altresì potenziati i servizi per il sostegno alla genitorialità, garantendo una presa in carico immediata e multidimensionale dei nuclei familiari in grado di accompagnarli lungo tutto il percorso di crescita dei bambini.

La PRESIDENTE, dopo aver prestato atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni che, previa verifica del prescritto numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 296**

La Commissione,

esaminato lo schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, per quanto di competenza,

rilevato che il suddetto schema, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed approvato preliminarmente dal suddetto organismo nella seduta del 21 maggio 2021 alla presenza del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è stato presentato dal Governo alle Camere il 27 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 6 novembre 2021;

premesso che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, attribuisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché il potere di formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge n. 176 del 27 maggio 1991, al fine di assicurare la piena implementazione dei diritti dei minori;

considerato che l'ultimo Piano di azione (IV) era relativo al biennio 2016-2017, ed è stato esaminato dalla Commis-

sione nel gennaio 2016 (XVII legislatura) e che pertanto, si rileva un ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi alla situazione epidemiologica che ha segnato l'ultimo anno, ma anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 febbraio 2020;

premesso che il Piano è il risultato di un'intensa attività di coprogettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti all'Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, soggetti privati, esperti, il mondo dell'università e della ricerca e che per la prima volta, al fine di affermare pienamente il protagonismo dei bambini e delle bambine, e dei ragazzi e delle ragazze all'interno del Piano, l'Osservatorio nazionale ha promosso una consultazione *online* – i cui risultati sono riportati in appendice al documento – sui temi del Piano, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze fra i 12 e 17 anni di età grazie al supporto tecnico-scientifico dell'Istituto degli Innocenti;

premesso che il documento si articola in 3 sezioni e in una appendice e che è apprezzabile l'inserimento del Piano all'interno del contesto internazionale ed europeo – dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di

sviluppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*) – in materia di strategie per la promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni;

considerato che la seconda sezione del Piano, intitolata « Quadro di realtà », è dedicata alla ricognizione della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, attraverso l’analisi degli interventi esistenti e delle azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi;

tenuto conto che nella terza e ultima sezione sono individuate le tre aree di intervento, Educazione, Equità, *Empowerment*, nelle quali si struttura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni specifiche;

espresso pieno apprezzamento per l’utilizzo, nella predisposizione del Piano, di una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere e ad attribuire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze il riconoscimento di essere soggetti di diritto, attraverso l’utilizzo di locuzioni quali « minore di età » o « persone di minore età » in luogo di « minore »;

considerato che, nel confronto europeo, l’Italia rientra tra i Paesi con maggiore disuguaglianza nei redditi e che lo stesso PNRR indica tra le principali disuguaglianze da superare quelle generazionali, territoriali e di genere, la formazione dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti assume un ruolo fondamentale. Ciò anche nella prospettiva di superare il divario di opportunità e la scarsa mobilità sociale – ulteriormente diminuita negli ultimi anni – che rappresentano le più rilevanti cause della ridotta crescita economica del nostro Paese;

considerato che, proprio al fine di colmare tale divario, nel Piano si rileva la necessità di intervenire sin dagli asili nido, con l’obiettivo di assicurare – in linea con quanto previsto dal PNRR – che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da

tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale;

ritenuto che tale obiettivo debba essere accompagnato da un maggiore investimento di risorse sul futuro e sulle generazioni più giovani attraverso l’offerta di una formazione di qualità che consenta di superare i divari territoriali anche con riguardo ai livelli di apprendimento, che, in seguito alla crisi epidemiologica, si sono sempre più acuiti penalizzando ulteriormente il Mezzogiorno d’Italia e le famiglie più svantaggiate;

ritenuto che particolare attenzione debba essere prestata ai diritti dei minori con disabilità, assicurando il loro coinvolgimento nei processi decisionali che li riguardano; prevedendo specifici interventi anche in favore delle loro famiglie e dei loro fratelli/sorelle sui quali grava la responsabilità e la cura del minore disabile e introducendo per i minori una autorevole tutela della loro capacità decisionale indipendente, sia pure con la necessaria gradualità legata all’età;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla sezione introduttiva, nell’esprimere pieno apprezzamento per la scelta di coinvolgere nella elaborazione del Piano stesso non solo le varie Istituzioni che a diverso titolo si occupano di infanzia, ma anche gli stessi ragazzi e ragazze, si rileva tuttavia uno scarso coinvolgimento, anche a motivo della non presenza nella attuale composizione dell’Osservatorio, di alcuni soggetti, in particolare della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, delle associazioni familiari e di genitori e degli Osservatori regionali per l’infanzia e l’adolescenza;

2) sempre relativamente alla introduzione nella parte in cui si fa riferimento agli esiti della rilevazione con riguardo al *background* migratorio si sottolinea come, da un lato, risulti connotata in modo eccessivamente conflittuale e oppositivo la dinamica relazione fra ragazzi e ragazze con *background* migratorio e famiglie di

origine, ritenute portatrici di una cultura retrograda e infruttuosa e, dall'altro, sia valorizzato esclusivamente il profilo del riconoscimento dei diritti, senza alcun riferimento agli obblighi e ai doveri che anche i ragazzi e le ragazze sono tenuti a rispettare;

3) ancora, con riguardo alla sezione introduzione e in particolare alla parte nella quale si precisa «La ricerca ha reso evidente che per partecipare ai processi decisionali e all'elaborazione delle politiche occorre che ai giovani sia restituita la giusta consapevolezza di essere portatori di diritti..., affinché riescano ad autodeterminarsi attraverso una partecipazione democratica attiva » si rileva come il richiamo ai « giovani » sia riduttivo, tenuto conto della diversità dei bisogni psico-affettivi dei minori a seconda delle diverse fasi evolutive della personalità;

4) sempre in relazione alla introduzione sarebbe auspicabile l'inserimento di più puntuali riferimenti alle risorse stanziare nel PNRR per interventi a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché a quelle stanziare dal Governo per l'anno 2021 rispettivamente per promuovere il benessere e la persona;

5) con riguardo alla seconda sezione del Piano, nella ricognizione del quadro complessivo degli interventi e delle azioni in favore dell'infanzia e dell'adolescenza talune perplessità desta la mancata valorizzazione dei documenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e in particolare dei documenti approvati (e delle indicazioni contenute nelle conclusioni) in esito alle due indagini conoscitive condotte nel corso dell'ultimo biennio rispettivamente sul bullismo e cyberbullismo e sulle varie forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti, nonché di una serie di atti di indirizzo approvati dal Parlamento su tematiche connesse al mondo dell'infanzia;

6) in relazione in particolare al quadro complessivo degli interventi per una nuova forma di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze

si valuti l'opportunità di rafforzare il diritto all'ascolto in ambito giudiziario del minore;

7) con riguardo sempre al quadro complessivo degli interventi e nello specifico al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle condizioni di vulnerabilità si valuti l'opportunità di meglio precisare quali siano gli interventi da adottare per l'*empowerment* delle coppie, dei futuri genitori e dei cittadini, quale fattore di protezione;

8) relativamente alla terza sezione del Piano e in particolare alle politiche per l'educazione, pur valutando positivamente il complessivo rafforzamento del ruolo della scuola come agenzia educativa nella formazione dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, si rileva uno scarso coinvolgimento dei genitori e delle loro associazioni rappresentative nell'attuazione delle diverse Azioni (dalle politiche educative a quelle per l'equità). Si valuti inoltre l'opportunità di ricordare in modo esplicito all'interno del Piano, il diritto-dovere di educare la prole riconosciuto alle famiglie, precisando quindi che le politiche per l'educazione debbano tenere adeguatamente conto della libertà educativa genitoriale. A tal fine devono essere rafforzati i servizi per il sostegno alla genitorialità con interventi costanti per futuri genitori – fra i quali il potenziamento dell'istituto dell'*home visiting* – in merito alle problematiche e opportunità relative alla genitorialità, così da garantire una presa in carico immediata e multidimensionale dei nuclei familiari in grado di accompagnarli lungo tutto il percorso di crescita dei bambini;

9) nell'esprimere particolare apprezzamento per il richiamo nel Piano ai livelli essenziali delle prestazioni e in particolare nell'Azione 13 in materia di progressiva estensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie, nell'Azione 27 in tema di partecipazione delle persone minori di età e infine nell'Azione 18 nell'ambito della rete di protezione e inclusione sociale, si sottolinea l'esigenza di prevedere la citazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nell'A-

zione 1 nella parte in cui si propone il rafforzamento della diffusione di servizi educativi per la prima infanzia al fine di assicurare servizi minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, superando il *gap* territoriale tra Nord e Sud del Paese attualmente riscontrabile con riguardo alla presenza degli asili nido. Occorre in particolare assicurare che le risorse, fra le quali quelle stanziare dal PNRR, siano destinate prioritariamente agli enti locali privi di asili nido per la loro realizzazione, nonché al potenziamento, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, dei servizi di doposcuola e delle attività sportive extrascolastiche gratuiti già dall'età prescolare;

10) con specifico riguardo all'Azione 1 e al rafforzamento della diffusione dei servizi educativi per l'infanzia, occorre altresì che il Piano individui in maniera esplicita l'obiettivo tendenziale del 50 per cento dell'accessibilità ai nidi e alle sezioni primavera come un obiettivo di breve periodo da inserire nelle priorità di intervento del Governo anche attraverso un aumento della quota di risorse del PNRR al tale ambito destinata;

11) sempre con riguardo all'Azione 1, accanto al condivisibile potenziamento della diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, si rileva l'esigenza di un potenziamento anche degli altri strumenti che l'ordinamento assicura in favore dei minori compresi nella fascia di età 0-3 anni quali la valorizzazione della possibilità per i genitori di poter fruire di più congrui congedi parentali, nonché il potenziamento del sistema dei nidi familiari;

12) con specifico riguardo all'istituto dei congedi parentali si rileva l'esigenza di rivedere il quadro normativo vigente, prevedendo a livello di Piano anche una Azione specifica e valutando una estensione fino a 18-24 mesi dei periodi complessivamente fruibili;

13) al fine di aumentare l'offerta di servizi educativi per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di riconvertire gli spazi pubblici inutilizzati adibendoli a ser-

vizi educativi 0-3 anni (e/o per il sistema integrato 0-6), anche in sinergia con il settore privato e attraverso il ricorso al *project financing*, in un'ottica di sostenibilità e di minore consumo del suolo e in linea con quanto disposto nel PNRR in materia di transizione ecologica;

14) ancora con riguardo all'Azione 1, al fine di sostenere e tutelare il diritto alla maternità e alla genitorialità si ritiene necessario esplicitare che l'intervento per il potenziamento dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia 0-3 e sistema integrato 0-6 debba prevedere l'implementazione degli agri-nidi e degli agri-asili, nonché degli asili aziendali;

15) relativamente all'Azione 3 finalizzata a sostenere la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale sarebbe opportuno prevedere specifici interventi anche con riguardo all'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, che consiste nella scelta, permessa a legislazione vigente, della famiglia di provvedere direttamente all'educazione della prole;

16) con riguardo alla promozione del benessere psicologico e fisico delle persone di minore età nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso l'implementazione di programmi centrati sulle *life skills*, si ritiene fondamentale richiamare in via specifica anche il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e gli enti rappresentativi delle professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogo, recante l'attivazione di progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa. A ben vedere la distinzione delle funzioni da affidare a tali riconosciuti professionisti, fondata sulla specificità del ruolo da svolgere nell'ambito del contesto suindicato delle politiche per l'educazione, si giustifica nell'esigenza di facilitare il pieno sviluppo di processi creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto cognitivo, rappresentando un approdo, anche seguito dell'emergenza epidemiologica e degli aumentati rischi di nefaste conse-

guenze sullo sviluppo della personalità umana, non più rinviabile nel processo di crescita individuale. Per tale ragione, oltre alle Azioni già previste (Azioni da 6 a 10), si dovrebbe prevedere un'ulteriore specifica Azione per l'attivazione di percorsi pedagogici, rivolta all'assicurazione di un pieno riconoscimento del contributo di tali professioni (educatore socio-pedagogico e pedagogista) nelle istituzioni scolastiche, in modo sostenere nel miglior modo possibile i processi di sviluppo del potenziale umano, sociale e sociale degli studenti, e promuovere, al contempo, processi inclusivi e integrativi, ai fini dell'effettiva realizzazione di una comunità educante;

17) relativamente all'Azione 7, che prevede al fine di prevenire il disagio e di promuovere la salute e il benessere integrale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in età scolare, il rafforzamento dei consultori familiari, si valuti l'opportunità di prevedere qualche forma di partecipazione delle famiglie e delle associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza;

18) con riguardo all'Azione 10, si segnala l'opportunità di prevedere, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'istruzione e della ricerca del 15 settembre 2015, in considerazione delle delicate tematiche oggetto dei programmi richiamati e delle evidenti implicazioni sul piano del diritto alla educazione riconosciuto dalla Costituzione alle famiglie, la preliminare definizione di linee guida sull'educazione all'affettività e alla sessualità, attraverso il preventivo coinvolgimento anche delle associazioni familiari e dei rappresentanti dei genitori dei consigli di classe e di altri soggetti pubblici e privati che la singola istituzione scolastica reputerà opportuno coinvolgere sulla base del confronto pedagogico ed educativo svolto al proprio interno, nonché sulla base di un riconosciuto e imparziale *curriculum* associativo che dimostri comprovata esperienza educativa sul tema nonché, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia scolastica di prevedere anche successivamente all'avvio dei programmi una adeguata informazione dei genitori, attraverso la ri-

chiesta dell'espressa manifestazione del consenso genitoriale, sui programmi e progetti nell'ambito della educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e delle adolescenti;

19) con riguardo all'Azione 11, che si propone l'obiettivo generale di garantire dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche attraverso l'arricchimento delle professionalità esistenti, si rileva l'esigenza di prevedere, prevedere in maniera esplicita che nei *curricula* formativi dei diversi corsi di studio e di formazione del personale dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia sia dedicata particolare attenzione alle competenze finalizzate al riconoscimento precoce di segni di abusi e violenza sui minori e adolescenti e al trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e più in generale dei disturbi cognitivi. Si tratta, a ben vedere, di disturbi particolarmente diffusi a livello scolastico, che hanno forti ripercussioni con evidenti conseguenze sul piano della dispersione scolastica. Appare altresì essenziale prevedere l'effettiva operatività negli organici scolastici, di tutto il territorio nazionale e di tutti gli ordini e gradi, della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per gli alunni e le alunne con disabilità, DSA e BES;

20) ancora con riguardo all'Azione 11, relativamente alla previsione di unificare le due classi di laurea LSNT2 e L19, si valuti l'opportunità di articolare in maniera più chiara ed esplicita il riferimento, individuando tra i corsi di laurea afferenti alla classe LSNT2 (professioni sanitarie della riabilitazione: educazione professionale; fisioterapia; logopedia; ortottica e assistenza oftalmologica; podologia; tecnica della riabilitazione psichiatrica; terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapia occupazionale) quelli che possono essere più strettamente correlati e connessi al corso di laurea in scienze dell'educazione;

21) con riguardo alle politiche per l'equità si rileva l'esigenza di un rafforza-

mento degli interventi in favore dei bambini e delle bambine nei loro primi mille giorni di vita e delle donne in gravidanza. È infatti, scientificamente dimostrata l'efficacia degli interventi precoci di sostegno genitoriale, con inizio durante la gestazione e prosecuzione nei primi anni di vita, su diverse dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino che dei genitori. Tali interventi, peraltro, producono effetti positivi di lungo termine sia per i potenziali risparmi di spesa connessi ai costi sociali e sanitari sia per l'impatto sul piano dell'inclusione sociale. A tal proposito sarebbe opportuno integrare le Azioni del Piano prevedendo la costituzione di un modello integrato multidimensionale di accoglienza e accompagnamento ai bambini e ai nuclei familiari nei primi mille giorni vita, coordinato funzionalmente con il sistema educativo 0-6 anni ed in particolare esplicitando che l'intervento riguarda il contesto genitoriale. Tale modello dovrebbe sostanziarsi nella implementazione dell'accoglienza psico-socio-sanitaria durante la gravidanza, attraverso un forte rilancio in tutto il territorio nazionale dei consultori e delle case di comunità; nella realizzazione di un sistema universale di accoglienza psico-socio-sanitaria nei punti nascita; nella attivazione dei servizi territoriali di residenza della madre; nella introduzione di un sistema di dimissioni sociosanitarie protette; nella previsione di visite domiciliari all'interno di un progetto personalizzato, concordato con le famiglie, di tipo socio-sanitario-educativo, definito da una *équipe* multidisciplinare territoriale. Sarebbe peraltro auspicabile l'adozione di linee di indirizzo finalizzate a distinguere le strategie per i primi mille giorni di vita del bambino, dal sostegno al percorso che accompagna la madre al parto durante tutta la gravidanza e nei primi mesi successivi alla nascita. Ciò anche al fine di assicurare, nel quadro delle più ampie azioni di *empowerment* femminile, una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e culturale, con evidenti positive ricadute anche sul piano demografico;

22) sempre in relazione alle politiche per l'equità, tenuto conto che la dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del fenomeno delle povertà, si sottolinea l'esigenza di meglio chiarire le linee di intervento previste dall'Azione 17, prevedendo a regime, e non solo in via sperimentale, gli interventi ivi contemplati e meglio delineando la differenza tra povertà assoluta e povertà educativa, termini solo in parte sovrapponibili. Sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la possibilità – situazione peraltro aggravata nell'ultimo anno in conseguenza delle limitazioni dovute alla crisi epidemiologica – di crescere attraverso lo sport, il contatto con l'arte e la cultura, occorre quindi assicurare a tutti i minori di età la possibilità di partecipare ad attività culturali quali visite a musei e siti archeologici, o a concerti e a spettacoli teatrali o altre opportunità educative al di fuori della scuola; così come la valorizzazione dell'educazione motoria e dell'attività sportiva e la promozione della lettura;

23) con particolare riguardo all'Azione 15, pur essendo condivisibile la finalità di incentivare a livello scolastico il processo di digitalizzazione da realizzarsi anche attraverso una diffusione capillare nelle scuole di ogni ordine e grado di *devices* volto a colmare il *gap* tecnologico, anche sul piano della didattica, che connota il nostro Paese rispetto agli altri Stati europei, si ritiene necessario tuttavia che tali interventi siano meglio modulati in relazione all'età degli studenti e ai diversi gradi di istruzione, ma soprattutto siano preceduti ed accompagnati da adeguate iniziative formative rivolte alle famiglie e ai minori stessi sull'uso corretto del *web* e sui rischi connessi all'uso della rete;

24) con riguardo alle Azioni da 25 a 27 che prevedono interventi volti a promuovere una maggiore partecipazione delle bambine e dei bambini e delle adolescenti e degli adolescenti nei processi decisionali su temi che li riguardano e la valorizzazione del loro punto di vista – anche nell'ambito di un ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e dei genitori – si valuti l'oppor-

tunità di prevedere che l'ampliamento del coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie sia indirettamente proporzionale al grado di scuola, diminuendo progressivamente al crescere dell'età degli studenti coinvolti al fine di stimolarne maggiore responsabilizzazione e capacità di autodefinizione, nonché una più piena consapevolezza di essere portatori di diritti e di poter contribuire alla costruzione della cittadinanza attiva;

25) con riguardo alle politiche per l'educazione si ritiene necessario introdurre una ulteriore e specifica Azione per potenziare gli interventi finalizzati alla formazione delle ragazze e dei ragazzi dai 16 anni, che preveda una nuova organizzazione delle attività didattiche basata sul maggiore collegamento tra mondo formativo e mondo produttivo, per favorire l'ingresso delle studentesse e degli studenti nel mercato del lavoro. Un processo di apprendimento orientato alla prospettiva di occupazione destinata ad essere generata dall'immissione delle risorse del PNRR. Il contesto post-pandemico implica una nuova organizzazione della didattica che sia indirizzata verso i tre assi strategici del PNRR: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale;

26) relativamente alle Azioni legate al mondo della scuola, si ritiene apprezzabile la scelta di riconoscere ai docenti un importante ruolo sul piano pedagogico anche se con particolare riguardo alle Azioni 28 e 29 sarebbe necessario modificare l'impianto eccessivamente istituzionale nell'esercizio del potere di indirizzo e gestione nell'ambito sia dei patti educativi di comunità che dei patti territoriali, per le evidenti limitazioni della potenzialità sociale e culturale di tali percorsi, dovute agli aspetti burocratici del sistema;

27) si rileva altresì l'esigenza di integrare le Azioni del Piano che vedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ponendo maggiore attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale differenti competenze culturali o linguistiche, da vivere come un arricchimento o un'opportunità nella scuola e nella società;

28) altrettanto opportuno appare una integrazione del Piano prevedendo specifiche Azioni sul tema della devianza minorile e dei minorenni che si trovano nel circuito penale minorile, migliorando le strategie di integrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli Enti territoriali; e implementando i percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo;

29) si rileva poi l'esigenza di un riordino del sistema di accoglienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un sistema stabile di monitoraggio di quelli collocati in comunità di accoglienza nonché la necessità di garantire dei livelli essenziali delle prestazioni in riferimento all'accoglienza residenziale sull'intero territorio; da ciò discende inoltre l'opportunità di rendere strutturali e continuative sull'intero territorio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti impropri e garantire condizioni di benessere familiare-relazionale; l'attivazione e cura degli interventi di prevenzione e promozione della salute dovrà inoltre accompagnarsi all'attivazione di livelli integrati e complementari tra Ente pubblico (servizio sociale, consultori familiari, istituzioni scolastiche, servizi socio-educativi, centri per le famiglie, strutture sanitarie, servizi e sportelli informativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti della società civile presenti nelle diverse comunità territoriali;

30) con specifico riguardo al sistema delle adozioni sia nazionali che internazionali si rileva inoltre l'esigenza di semplificare la disciplina legislativa vigente, prevedendo nel contempo un sistema di monitoraggio trasparente e unico a livello nazionale di tutti i minori in condizione di adottabilità così da facilitare le famiglie adottanti e i minori nei percorsi di adozione, ovviando ad alcune delle criticità dell'attuale sistema che finiscono per spingere gli aspiranti genitori a desistere impedendo a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze di crescere e di costruirsi un futuro all'interno di un nucleo familiare;

31) si rileva l'esigenza di prevedere una specifica Azione, trasversale, con riguardo ai minori con disabilità, per i quali sono necessari un potenziamento degli strumenti per l'inclusione nell'educazione e cura a partire dalla prima infanzia; dare attuazione a buone pratiche di deistituzionalizzazione nell'ambito della salute mentale, al fine di rafforzare la transizione dall'assistenza prestate negli istituti a servizi di sostegno erogati all'interno della comunità; specifici interventi di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rispetto ai quali i minori con disabilità presentano un rischio più elevato di essere vittime di discriminazioni, discorsi d'odio, violenza e abusi, anche all'interno degli istituti scolastici;

32) con riguardo al grave aumento delle dipendenze patologiche in età evolutiva, da sostanze e comportamentali, unitamente all'importanza di promuovere la salute psicofisico delle persone di minore età, si ritiene importate adottare iniziative volte a introdurre in forma stabile la figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di intercettare tempestivamente le prime forme di disagio

in età evolutiva, garantire il benessere e supportare dal punto di vista psicologico, emotivo e relazionale gli studenti, gli insegnanti e i genitori;

33) in relazione al quadro complessivo degli interventi, si propone di valutare la possibilità di potenziare i servizi territoriali sociali e sanitari, con particolare riguardo agli aspetti d'integrazione socio-sanitaria in materia di disturbi psicologici, prevedendo specifiche iniziative volte a favorire l'accesso al supporto psicologico alle persone di minore età e alle famiglie anche mediante inserimento di psicologi nelle unità complesse di cure primarie, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta (UCCP);

34) da ultimo, sempre in relazione al quadro complessivo degli interventi, si invita a prevedere la figura dello psicologo all'interno dei reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di tutelare il benessere psicologico dei bambini e adolescenti ricoverati e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle condizioni di cronicità e/o di disagio psico-sociale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	192
Comunicazioni della Presidente	192
Sulla pubblicità dei lavori	193
Audizione del Presidente della Banca Popolare di Bari SpA, dottor Giovanni De Gennaro (Svolgimento e conclusione)	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

AUDIZIONI

Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che, in data 26 ottobre 2021, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Stefano Fassina, in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo Epifani. Comunica, altresì, che in data 29 ottobre 2021 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Davide Zanichelli, in sostituzione del deputato Riccardo Tucci, dimissionario.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre 2021, ha convenuto sulla opportunità che la Commissione si avvalga della colla-

borazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, dell'Avvocato Carmen Tiziana De Angelis, consulente in attività giudiziale e stragiudiziale in ambito di Diritto commerciale, societario, fallimentare e bancario.

L'avv. Carmen Tiziana De Angelis ha prestato il prescritto giuramento mercoledì 13 ottobre 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, del dottor Toni Marcelli.

Il dott. Toni Marcelli ha prestato il prescritto giuramento mercoledì 27 ottobre 2021, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 6 ottobre, ha conve-

nuto sull'opportunità di conferire al dottor Toni Marcelli l'incarico di coordinamento tecnico delle attività inerenti alla gestione del Sistema di segnalazione istituito presso la Commissione, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente della Banca Popolare di Bari SpA, dottor Giovanni De Gennaro.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della Banca Popolare di Bari, dottor Giovanni DE GENNARO, accompagnato dal dottor Giampiero BERGAMI, Amministratore delegato, e dal dottor Luca RIGONI, Advisor.

Giovanni DE GENNARO, *Presidente della Banca Popolare di Bari SpA*, e Giampiero BERGAMI, *Amministratore delegato*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Gianmauro DEL-
L'OLIO (M5S), il deputato Ubaldo PAGANO (PD), i senatori Elio LANNUTTI (Misto), Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Alberto BA-

GNAI (Lega) e Mauro Antonio Donato LAUS (PD), il deputato Stefano FASSINA (LEU) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Giovanni DE GENNARO, *Presidente della Banca Popolare di Bari SpA* e Giampiero BERGAMI, *Amministratore delegato*.

Giovanni DE GENNARO, *Presidente della Banca Popolare di Bari SpA*, chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dall'auditore sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I-II-XIV Camera e 1^a-2^a-14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021)700 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Testo unificato C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Esame e rinvio</i>)	13

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. C. 139 Cirielli, C. 695 Polverini, C. 1986 Mollicone, C. 2370 Molinari e C. 3138 Librandi (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della viceministra dello sviluppo economico, Alessandra Todde, in merito alla crisi aziendale della società SANAC s.p.a.	22
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 23

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. Emendamenti C. 2332 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 24

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 25

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 25

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni. Testo unificato C. 855 Quartapelle Procopio C. 1323 Scagliusi e C. 1794 Brescia (*Seguito esame e rinvio*) 30

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 32

ALLEGATO (*Proposte di riformulazione del relatore*) 38

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 33

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 39

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno (*Esame e rinvio*) 39

Introduzione dell'articolo 612-*quater* del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude. C. 2986 De Carlo (*Rinvio del seguito dell'esame*) 42

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. C. 3074 di iniziativa popolare (*Rinvio del seguito dell'esame*) 42

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense. C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli (*Seguito esame e rinvio*) 42

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo (*Seguito esame e adozione testo base*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato 46

RISOLUZIONI:

7-00742 Formentini: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa.

7-00749 Lupi: Sull'istituzione di un Inviato speciale del Governo italiano per la tutela della libertà religiosa (*Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00140 e 8-00141*) 46

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 51

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della TELS Y S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 55

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al Capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari 56

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remoto (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali. Atto n. 311 (*Seguito esame e rinvio*) 56

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione. Atto n. 312 (*Seguito esame e rinvio*) 57

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (*Seguito esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 60

ALLEGATO (*Relazione tecnica aggiornata*) 81

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. C. 3242 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71
Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	74
Schema di decreto ministeriale recante Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Atto n. 313 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	77
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	96

5-06610 Ubaldo Pagano: Chiarimenti in ordine all'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa	96
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	100
5-06944 Zanichelli: Chiarimenti in merito all'aumento delle commissioni bancarie per il collocamento dei BTP Futura	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	102
5-06946 Fragomeli: Semplificazione ed incentivazione della partecipazione alla lotteria nazionale degli scontrini	97
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	103

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	104
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
--	-----

Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti delle associazioni sindacali Slc CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL e Fials CISAL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nuovo testo C. 1356 (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere di nulla osta</i>)	106
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola. C. 3137 Frassinetti (<i>Esame e rinvio</i>)	107
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

D.L. n. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. Emendamenti C. 3341 Governo, approvato dal Senato	109
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297) di rappresentanti di Fridays For Future Italia, di Greenpeace, di Medici per l'ambiente (ISDE), di Kyoto Club, di Legambiente e del WWF, dell'Associazione Nazionale Costruttori edili (ANCE) e di Utilitalia, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	109
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

AVVERTENZA	109
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06922 Gariglio: Condizioni fatiscenti della stazione ferroviaria di Torino Stura, con particolare riferimento alla tutela delle persone diversamente abili	111
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	115
5-06921 De Girolamo: Condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero applicate ai lavoratori transfrontalieri	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	116
5-06923 Tasso: Sede della Protezione civile nella regione Puglia e riconoscimento dello <i>status</i> di servizio di interesse economico generale all'Aeroporto « Gino Lisa » di Foggia	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-06924 Baldelli: Normazione delle specifiche tecniche e costruttive relativamente alle corsie ciclabili	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	118
5-06925 Traversi: Emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e nel trasporto ferroviario	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	119
5-06926 Rotelli: Inefficienze e soppressioni di treni sulla linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-06955 Nobili: Emanazione del decreto sui sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione	112
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-06956 Maccanti: Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità	113
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	122

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO 9 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i>	123
<i>ALLEGATO 10 (Proposta di parere della relatrice)</i>	124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Porti Italiani (Assoporti) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00692 Rospì sulla realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T)	114
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	128

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	129
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022	127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Associazione borghi autentici d'Italia e Associazione borghi più belli d'Italia	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.	
Audizione di rappresentanti di Confartigianato Imprese e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro	132
Audizione dell'avvocato Bruno Del Vecchio, componente del direttivo dell'associazione Comma 2, dell'avvocato Giampiero Falasca e del dottor Calogero Restivo, presidente dell'associazione Nuova organizzazione d'impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni	133

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1972 D'Attis, recante « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».	
Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia e della Scuola di specializzazione in malattie infettive dell'Università degli Studi di Torino; Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e ricerca malattie infettive dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » di Roma; Francesco	

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria ed Economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma « Tor Vergata »	135
Rappresentanti dell'Associazione NADIR Onlus, dell'Associazione PLUS Onlus e di Cittadinanzattiva	135
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06957 Bologna: Iniziative per accelerare la gestione dell'arretrato delle istanze assistenziali da parte dell'INPS	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-06958 Noja: Iniziative affinché continui ad essere garantita l'erogazione dell'assegno di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.	
5-06959 Carnevali: Iniziative per consentire una minima attività lavorativa in concomitanza con la percezione dell'assegno di invalidità.	
5-06960 Versace: Iniziative per salvaguardare il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità alle persone che svolgono attività lavorativa entro determinati limiti.	
5-06961 Bellucci: Iniziative per ripristinare il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità nei confronti di coloro che svolgono una limitata attività lavorativa.	
5-06962 Sportiello: Interventi per chiarire l'incertezza normativa a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021 sulle restrizioni per l'assegno mensile di invalidità.	
5-06963 Panizzut: Sulle modalità di erogazione dell'assegno mensile di invalidità a seguito del messaggio dell'INPS del 14 ottobre 2021	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	138
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	146
7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC (<i>Discussione e rinvio</i>)	146
7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.	
7-00333 Cillis: Interventi in favore della filiera ortofrutticola (<i>Discussione e rinvio</i>)	147
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Esame C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro .	148
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	148
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	152
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	149

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	160
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06964 Gadda: Iniziative urgenti, anche normative, in materia di restrizioni all'immissione di fauna alloctona	150
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-06965 Incerti: Iniziative urgenti per la revisione del prezzo del latte alla stalla	150
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	162
5-06966 Viviani: Su iniziative urgenti a tutela dei prodotti DOP e IGP ed in particolare degli aceti balsamici	150
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	164
5-06967 Caretta: Iniziative per tutelare la competitività della produzione nazionale di pere .	151
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-06968 Cillis: Proroga dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario	151
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	166
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti « Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica »	151
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. S. 2330 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». S. 2326 (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	172
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 e abb. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro », sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano	

nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 1° SEMESTRE 2021	176
ESAME DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	177
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana – ABI e, in videoconferenza, di Giuseppe Virgone, Amministratore unico di PagoPa Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	179
Audizione del Presidente del Centro di Coordinamento RAEE, Bruno Rebolini, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 296</i>)	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
AUDIZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	192
Comunicazioni della Presidente	192
Sulla pubblicità dei lavori	193
Audizione del Presidente della Banca Popolare di Bari SpA, dottor Giovanni De Gennaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0162960